


Roma, **20 DIC. 2013**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO IIIAl Ufficio Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo Economia
SEDEe, p. c.: Al Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Prot. N. 106022/2013

Rif. Prot. Entrata N.

Risposta a nota n

All.

OGGETTO: AC 1865-A - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Approvato dalla Camera dei Deputati. Relazione Tecnica integrata

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmettono, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) al provvedimento in esame.



Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA



Articolo 1

Commi 2 e 3 - L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2013 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, nella misura del 3,0% per il 2013 e dell'1,6% per il 2014.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2014 un incremento pari a 539,55 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 133,32 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 61,02 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 649,90 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,08 e 71,45 milioni di euro.

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(milioni di euro)

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi **2 e 3** determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.



Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(milioni di euro)

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(milioni di euro)

Comma 4 - La norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS (2012), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell'INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

Comma 4-bis - La disposizione non ha effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto trattasi di intervento meramente tecnico-contabile che di fatto neutralizza la progressiva passività patrimoniale ex-INPDAP (circa 25,2 mld di euro¹, di cui circa 21,7 mld di euro per debito verso lo Stato relativo alle somme di anticipazioni di bilancio di cui alla legge n. 448/1998, articolo 35) confluita in INPS con la soppressione dell'ex-INPDAP e alimentata dalle anticipazioni effettuate a INPDAP nel periodo fino al 2011.

L'intervento si connota come un completamento di quanto effettuato con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) nei rapporti tra bilancio dello Stato ed ex-gestioni INPDAP. Infatti,

¹ Debiti verso Stato al 31/12/2011 per anno di anticipazione (ex-INPDAP): 2011: 8.456 mln di euro; 2010: 6.221 mln di euro; 2009: 5.627 mln di euro; anni precedenti: 1.394 mln di euro. Anticipazioni tesoreria: 3.500 mln di euro.



con l'articolo 2 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata complessivamente ridefinita la materia dei trasferimenti alle gestioni ex-INPDAP, istituendo contestualmente la relativa gestione GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) poi confluita nella gestione GIAS dell'INPS a seguito della soppressione dell'ex-INPDAP in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011. Conseguentemente, a decorrere dal 2012:

- a) è stato ripristinato l'apporto dello Stato alla gestione CTPS (gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali). Pertanto, a decorrere dal 2012, viene assicurato il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali;
- b) è stata istituita la GIAS relativa alle gestioni ex-INPDAP, attribuendo quota parte delle pensioni a carico della GIAS.

In ogni caso, circa l'analisi degli equilibri gestionali degli enti previdenziali, e in particolare dell'INPS, non può non rilevarsi che tale analisi non assume carattere sostanziale per quanto attiene sia gli equilibri di finanza pubblica sia la sostenibilità macroeconomica del sistema di protezione sociale atteso che tali disavanzi sono comunque riequilibrati attraverso trasferimenti statali e, quindi, la fiscalità generale. Infatti, la sostenibilità macroeconomica di un sistema di protezione sociale finanziato a ripartizione è legata agli aspetti normativo-istituzionali che afferiscono alla disciplina del riconoscimento delle prestazioni e non alle modalità di finanziamento delle stesse (tramite contributi previdenziali e/o tramite fiscalità generale). Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è tra le migliori dei paesi europei. Infatti, l'Italia presenta una variazione della spesa in rapporto al PIL in netta controtendenza rispetto a quella prevista per la maggior parte dei paesi europei, nonostante la dinamica demografica meno favorevole².

Infine, con riferimento alla specifica situazione del disavanzo INPS, si fa presente che lo stesso non si è generato per effetto dell'incorporazione dell'ex-INPDAP, in quanto già da tempo l'ente ha iniziato a registrare disavanzi gestionali per effetto della profonda crisi economica e, in particolare, per la significativa contrazione della dinamica delle entrate contributive. Tale disavanzo è stato contenuto solo per effetto degli elevati avanzi della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 (gestione cocopro), che la stessa legge n. 335/95 ha incorporato in ambito INPS.

² *Economic Policy Committee-European Commission (2012), The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States, 2010-2060.* In tale ambito, si evidenzia come a fronte di un valore della spesa pensionistica in rapporto al PIL che cresce in media, per l'insieme dei paesi dell'UE, di più di 1,5 punti percentuali nel periodo 2010-2060, nel caso dell'Italia il rapporto scende di 0,9 punti percentuali segnalando, sotto questo aspetto, un rischio assai contenuto in termini di impatto dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.



Comma 5 - La legge di stabilità per il 2014 deve determinare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e coesione, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendo alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

Il dimensionamento del Fondo va affrontato in correlazione sia agli obiettivi di sviluppo che a quelli di finanza pubblica. Tenuto conto dell'attuale contesto, a differenza di quanto accaduto nei precedenti cicli di programmazione, nei quali il dimensionamento annuale era stato fissato allo 0,6% del PIL, si propone l'identificazione di una soglia annuale più contenuta, pari allo 0,5%, parte della quale da confermarsi a metà del ciclo di programmazione. L'applicazione della percentuale dello 0,5% al valore del PIL 2012, pari a circa 1.566 miliardi di euro, porta a valutare in 7.830 milioni di euro la dotazione media annuale del Fondo che, su un ciclo di programmazione di durata di 7 anni, determinerebbe un ammontare per l'intero periodo pari a circa 54.810 milioni di euro.

Per assicurare l'efficienza delle scelte, operate dai diversi soggetti attuatori, è opportuno che, in questa prima fase, una parte delle risorse stimate necessarie per l'intero periodo di programmazione non sia garantita dall'immediata iscrizione in bilancio. Tale quota, pari a circa il 20% (10.962 milioni), è da subordinare ad una verifica di metà periodo, da effettuare in preparazione della legge di stabilità per il 2019, sull'effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate.

In conseguenza di quanto sopra, la prima quota da iscrivere in bilancio, ammonta a 43.810 milioni di euro, in linea peraltro con il valore del Fondo che si è riusciti ad assicurare, nonostante le riduzioni connesse con la crisi internazionale e le correlate esigenze di finanza pubblica, per il ciclo di programmazione in corso.

L'articolazione annuale del triennio 2014-2016 è la seguente : 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, e 1.000 milioni per l'anno 2016. Per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Comma 5-bis - La disposizione prevede che il Ministro per le politiche di coesione d'intesa con i Ministri interessati riservi quota parte del fondo per lo sviluppo e la coesione ad interventi in materia ambientale. Non si determinano nuovi oneri in quanto si riserva quota dello stanziamento già previsto dall'art.1, comma 5 del DDL stabilità.

Comma 5-ter - Definisce le modalità per la programmazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, ed in particolare che le Amministrazioni possano avviare le attività, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

Le disposizioni, aventi natura procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5-ter - Definisce le modalità per la programmazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, ed in particolare che le Amministrazioni possano avviare



le attività, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

Le disposizioni, aventi natura procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5-quater - Prevede che nell'ambito della programmazione del FSC, una quota del 5% delle relative risorse possa essere destinata ad interventi emergenziali con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo. La previsione non determina effetti finanziari negativi.

Commi 5-quinquies e 5-sexies - Le disposizioni hanno natura procedurale e non comportano effetti finanziari.

Comma 5-septies - La norma dispone che il CIPE, nell'ambito della programmazione nazionale delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 assegni l'importo di 25 milioni di euro per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una finalizzazione a valere sulle risorse previste dal comma 5.

Commi 6-7 - Si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per finanziare Progetti pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'accordo di Partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.

La modifica non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 8-bis -Le disposizioni, aventi natura procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma dal 9-bis al 9-quinquies - Si prevede un piano straordinario di assunzione di personale nel limite massimo di 120 funzionari, da ripartire tra un limitato numero di Amministrazioni centrali e l'istituenda Agenzia per la coesione. Tale esigenza è rappresentata dalla Commissione europea nei documenti di programmazione strategica dei fondi 2014/2020 che pongono l'accento sulla centralità del ruolo della Pubblica Amministrazione nel contesto della politica regionale. In tale ottica, si rende necessario realizzare le condizioni idonee al proficuo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dall'Unione europea a valere sui fondi strutturali, sia riguardo alla corrente programmazione 2007/2013 (per la quale occorre ancora spendere circa 28 miliardi di euro entro il 31 dicembre 2015), sia per la nuova programmazione 2014/2020, nell'ambito della quale l'Italia beneficerà di ulteriori circa 30 miliardi di euro di Fondi strutturali, a cui si aggiungeranno le corrispondenti risorse di cofinanziamento nazionale.



La rilevanza di questo tema a livello europeo è chiaramente testimoniata dal fatto che uno degli 11 obiettivi tematici che individuano, a norma dei regolamenti comunitari, le aree di intervento dei fondi nel periodo 2014-20, è espressamente rivolto al rafforzamento della capacità amministrativa. Lo stesso Position Paper della Commissione europea sulla programmazione 2014-20 dell'Italia, sottolinea la necessità di rafforzare le capacità degli organismi coinvolti nella gestione e attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi europei, richiedendo espressamente un miglior utilizzo delle risorse di assistenza tecnica a tal fine dedicate, per rafforzare non solo le Autorità di Gestione e di Audit dei Programmi ma anche, e in maniera rilevante, le strutture responsabili della concezione, preparazione e attuazione degli interventi cofinanziati. L'assunzione di nuovi funzionari risponde efficacemente alle esigenze sopra evidenziate, in quanto consente di accrescere le competenze interne delle Amministrazioni che svolgono funzioni di coordinamento, gestione e controllo sull'utilizzo dei fondi europei, il cui contesto di riferimento è caratterizzato da una forte complessità tecnica, che richiede profili specialistici non altrimenti reperibili nell'ambito delle attuali dotazioni di personale delle Amministrazioni interessate, né nelle dotazioni di risorse umane disponibili nell'ambito del panorama degli Enti e delle società del settore pubblico allargato.

L'intervento è finanziato, per gli anni 2014 e 2015, con le risorse allocate nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi dell'Unione europea per il periodo 2014/2020, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato presso cui i funzionari presteranno servizio, nonché nell'ambito del programma Governance ed Assistenza Tecnica cofinanziato dall'Unione europea per il medesimo periodo 2014/2020. Nelle more della rendicontazione comunitaria, il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 provvede ad anticipare le somme a carico dei singoli programmi cofinanziati dall'Unione europea, sulla base delle effettive assegnazioni dei funzionari a ciascuna Amministrazione, utilizzando le proprie disponibilità di tesoreria. Le anticipazioni effettuate sono reintegrate a valere sui successivi rimborsi disposti dall'UE a fronte delle specifiche rendicontazioni. A partire dall'anno 2016, tutti gli oneri connessi al suddetto personale sono coperti mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La quantificazione dell'onere unitario annuo, stimato sulla base delle tabelle del Conto annuale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, derivante dall'assunzione, è pari ad euro 46.000,00 (lordo amministrazione) quale costo per funzionario di Area III/F3. Pertanto, nell'ipotesi di assunzione di n. 120 funzionari il costo complessivo è pari ad euro 5.520.000 annui. Tali importi comprendono il costo per stipendi (compresa tredicesima mensilità, indegnità di vacanza contrattuale ed indegnità di amministrazione), oneri (pensione, buonuscita e Irap) ed accessorio (lordo amministrazione).

L'analisi dettagliata delle voci di costo del personale è evidenziata nella seguente tabella:

ANNO 2014
SPESE DEL PERSONALE



<i>Area funzionale</i>	<i>Unità di personale</i>	<i>Stipendio lordo dipendente Comparto Ministeri comprensivo della 13^a mensilità</i>	<i>Oneri a carico dello Stato 38,38% (pensione, buonuscita, irap)</i>	<i>Costo unitario Totale</i>	<i>Accessori</i>	<i>Oneri a carico dello Stato 32,7%</i>	<i>Totale oneri accessori</i>	<i>Onere totale unitario</i>
III - pos.econF3	1	28.753,00	11.036,00	39.789,00	4.680,00	1.531,00	6.211,00	46.000,00

N. 120 funzionari Area III, p.c. F3: COSTO COMPLESSIVO ANNUO	€ 5.520.000
--	-------------

Comma 9-sexies - Dalla disposizione in esame consegnano, per ciascuno degli anni 2014-2016, minori entrate contributive per 8 mln di euro annui in termini indebitamento netto e una maggiore spesa per 8 mln di euro in termini di SNF.

Comma 10 - La disposizione prevede l'assegnazione di 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014, per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine.

Comma 10-bis - La disposizione autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette.

Comma 11- La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, per finanziare i Contratti di Sviluppo di cui all'art. 43 .d.l. 112 del 2008, nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, ed i Contratti di Sviluppo in ambito turistico. Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

La modifica estende anche ai contratti di sviluppo relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici la possibilità di essere destinatari delle risorse del Fondo di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008. Poiché non è previsto un incremento della dotazione finanziaria del predetto Fondo di cui al comma 6, alla modifica non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.



Comma 12 - La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015 per incrementare la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 13 - La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per incrementare la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251 del 1981 convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

La modifica apportata dal Senato prevede, in relazione all'incremento di cui al comma 13, pari a 50 milioni di euro, del Fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, che una quota fino al 40% sia destinata alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri. Alla modifica non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 13-bis - La disposizione prevede la concessione di un contributo di 2 milioni di euro per il 2014 in favore dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (ISNART), diretto a rafforzare le proprie attività di promozione di certificazione del «Marchio Ospitalità Italiana» Ristoranti Italiani nel Mondo. Il contributo è concesso al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno.

Comma 14 - La disposizione rfinanzia per l'importo di 200 milioni di euro nel 2014, il c.d. Fondo 295/1973, gestito da Simest, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito (stabilizzazione del tasso di interesse e smobilizzi) e degli investimenti all'estero (arti. 14, 20 e 21 del D. Lgs.143/1998), nel rispetto dell'accordo internazionale OCSE denominato Arrangement on officially supported export credits (detto Consensus). In relazione agli impegni che saranno assunti nel prossimo triennio, tenendo conto del dato storico, si può stimare che le erogazioni - a valere sui 200 milioni in questione- potranno attestarsi sul 10% massimo all'anno. In particolare, le operazioni di stabilizzazione potranno comportare esborsi annuali pari a circa 3-4 milioni e quelle di smobilizzo circa 17-16 milioni annui (per un totale di circa 20 mln di euro).

Per la copertura degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 200 milioni di euro a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, relativo al Fondo di cui all'art. 5 D.Lgs. 170/1999 (Fondo relativo alla sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE SpA), Fondo per il quale allo stato non sussiste l'esigenza di attingere per la sottoscrizione di aumenti di capitale o escussione garanzia statale, in considerazione della solidità patrimoniale di SACE S.p.A.

La norma determina maggiori spese per 20 milioni di euro annui in termini di indebitamento e fabbisogno dal 2015, alla cui compensazione si provvede mediante l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 6, comma 2,



del decreto-legge n. 154 del 2008, di cui al comma 24. **La modifica apportata alla Camera dei Deputati concerne solo le finalità della misura, senza effetti per la finanza pubblica.**

Comma 15 - Il comparto delle industrie aerospaziale, elettronica e della difesa ad alta tecnologia costituisce un insostituibile volano per lo sviluppo del patrimonio tecnologico di punta del Paese. Il costante allineamento di tale comparto all'evoluzione della tecnologia consente di mantenere adeguata la competitività a livello internazionale e di trasferire innovazione ai settori maturi del sistema produttivo nazionale. I programmi di ricerca e sviluppo in questa area sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono il sostegno strutturale dello Stato.

La legge 808/85 ha consentito all'industria italiana di recuperare in larga misura ritardi rispetto alla concorrenza europea (che già dagli anni '60 si avvale di un forte sostegno pubblico), e ha reso possibile sviluppare e consolidare un patrimonio tecnologico nazionale confrontabile con quello franco-britannico.

In questa logica sono stati promossi numerosi significativi programmi tra i quali: grandi radar del controllo aereo (idonei a soddisfare le esigenze sia del traffico aereo sia della difesa), sistemi ad ala rotante (funzionali ad applicazioni per la difesa e per il trasporto civile); tecniche innovative di impiego di materiali compositi per grandi strutture aeronautiche (ormai essenziali per i velivoli non solo militari ma anche civili).

Gli interventi della legge 808/85 sono, in sostanza, finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma consente di "rimettere in circolo" le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge 808/85 per finanziare nuovi programmi.

Si stima un onere pari a 30 milioni di euro, corrispondente all'importo iscritto sul predetto capitolo di entrata nel disegno di legge di bilancio 2014-2016 e in linea con il valore delle restituzioni degli ultimi anni. **La modifica apportata esclude il programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter) dal finanziamento tramite le risorse derivanti dalle restituzioni, operate dalle imprese aeronautiche nazionali, degli incentivi ottenuti tramite la legge 808/1985 a sostegno del settore, che il comma 15 consente di usare per finanziare nuovi programmi. La disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica.**

Comma 16 - La norma prevede che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali (articolo 66, comma 3 legge n. 289/2002) gestito da ISMEA attraverso il Fondi di Capitali di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Viene estesa anche agli imprenditori ittici la priorità relativa agli interventi gestiti da ISMEA per l'accesso al mercato dei capitali (art. 66, comma 3, legge 289/2002). Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 17-bis - La disposizione è volta a specificare che una quota del venti per cento dei terreni agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24



gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Ciò posto, dalla norma in discorso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il citato articolo 66 già contempla la destinazione dei terreni de quibus alla locazione e riconosce il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Comma 17-ter - La disposizione in esame aggiunge al D.P.R. n. 633/1972 l'articolo 17-bis, il quale prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che gli spazi pubblicitari *on line* e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi.

Comma 18 - La norma prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66 del D.L. n. 1 del 2012, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli

La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 19 La disposizione individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. La previsione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 20 - La disposizione ripristina le agevolazioni che concedono alle società che svolgono attività agricola l'opzione per la determinazione del reddito su base catastale ovvero in modo forfettario. Tali agevolazioni sono state abrogate a decorrere dal periodo d'imposta 2015 dall'art. 1, commi 513 e 514 della legge 228/2012. La proposta emendativa, coerentemente con quanto stimato nella relazione tecnica di accompagnamento alla predetta legge 228 comporta i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):



	2014	2015	2016
IRPEF	0	-32,8	-43,7

Comma 21 - Viene autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di tre contributi pluriennali di durata ventennale, rispettivamente dell'importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 finalizzati della flotta navale italiana.

Commi da 22 a 24 - Le norme prevedono il finanziamento:

- di programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge n. 808/1985, prevedendo due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni a decorrere dal 2014 e di 10 milioni a decorrere dal 2015;
- della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 88/01, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001, mediante la previsione di un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014;
- di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013, ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, con un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

Sotto il profilo del saldo netto da finanziare la proposta emendativa è neutrale, trattandosi di un mero diverso utilizzo di risorse già previste; per quanto riguarda in particolare l'indebitamento netto, tenuto anche conto della natura degli interventi previsti dalla legge n. 808/1985, dei tempi tecnici per l'utilizzo delle risorse, che avverrà in erogazione diretta, nonché degli altri due interventi si determineranno effetti finanziari negativi valutabili complessivamente in 10 milioni di euro nel 2015, in 30 milioni di euro nel 2016 e in 50 milioni di euro dal 2017, alla cui compensazione si provvede mediante l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, di cui al comma 24. Le ulteriori risorse ridotte del predetto fondo compensano gli oneri di cui al comma 13 (rifiinanziamento Simest)

La modifica al comma 23, introdotta alla Camera dei Deputati, prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari per l'impiego dei fondi destinati ai programmi navali di interesse della Difesa, di cui ai commi 21, e ai programmi industriali aeronautici, di cui al comma 22 primo periodo. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 25 - La norma è finalizzata al rifiinanziamento del Programma TETRA, già finanziato con la legge n. 228 del 2012, art 1 comma 209 (legge di stabilità 2013), per euro 30 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Il programma TETRA per le forze di Polizia ha per obiettivo la realizzazione di un sistema digitale di radiocomunicazioni (conforme al cosiddetto standard Tetra) idoneo ad assicurare l'ottimale



coordinamento tra pattuglie dispiegate sul territorio e le sale operative. Con tale progetto si intende porre in essere una rete ad estensione nazionale in grado di fornire a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale una connessione integrata e protetta (che le organizzazioni malavitose non sono in grado di intercettare).

Comma 26 -La modifica dell'art. 3, comma 4-bis, del DL n. 5/2009 è volta all' ampliamento del finanziamento da parte di CDP a tutte le categorie di imprese (comprese quindi anche le grandi, attualmente escluse). L'intervento di CDP continua ad essere effettuato in via indiretta. La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera c) è diretta a chiarire la portata della disposizione già presente nel disegno di legge, seguendone la medesima finalità e definendo gli ambiti di intervento della CDP in favore delle imprese. Pertanto, la disposizione ha carattere strettamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 26-bis - Viene previsto che il CIPE assegni all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per attività di ricerca e formazione, un contributo massimo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione relative al periodo di programmazione 2014-2010.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse previste all'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame.

Comma 27 - La disposizioni di cui al comma 27 è diretta a consentire alla CDP di potenziare l'attività di sostegno finanziario all'export e all'internazionalizzazione delle imprese consentendole di finanziare operazioni assistite da garanzia non solo SACE, ma anche di altre primarie istituzioni assicurative.

Comma 28 - E' diretto ad espungere la previsione in forza della quale "la raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali", così da ampliare per la "gestione ordinaria" (fondi tratti dal mercato) la possibilità di raccogliere risorse da impiegare per investimenti pubblici e privati.

Tali ultime disposizioni non hanno riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Comma 29 Estende l'operatività della CDP all'acquisto di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, prevedendo su tali acquisti la garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Comma 30 La disposizione è volta a inserire, tra le attività della gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le esposizioni assunte



o previste da CDP S.p.A. che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato.

Commi 31 - Le disposizioni sono volte a riordinare il sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, nell'ambito dell'istituendo Sistema Nazionale di Garanzia, composto da:

- a) il Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) una Sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", che viene istituita nell'ambito del predetto Fondo di garanzia PMI;
- c) il Fondo di garanzia per la prima casa, che viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, la lettera a) apporta modifiche all'amministrazione del Fondo di garanzia PMI, prevedendo che l'amministrazione del Fondo sia affidata, in sostituzione del Comitato di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad un Consiglio di gestione composto solo da rappresentanti ed esperti delle pubbliche amministrazioni interessate, cui viene riconosciuto un compenso annuo pari a quello già previsto per i componenti del Comitato di amministrazione.

Per quanto riguarda la lettera b) si prevede la creazione nell'ambito del Fondo di garanzia PMI di una sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", con uno stanziamento iniziale, nell'ambito delle correnti disponibilità del Fondo di garanzia, di 100 milioni di euro, stanziamento che potrà essere incrementato anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

La sezione ha ad oggetto il rilascio di una garanzia pubblica a copertura delle "prime perdite" registrate dai portafogli di prestiti erogati dalla BEI per il finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale, portafogli che abbiano un ammontare minimo pari a Euro 500.000.000.

La norma prevede espressamente che, a fronte del rilascio della predetta garanzia, la BEI versi delle commissioni a remunerazione del rischio assunto dalle risorse pubbliche. Il livello di tali commissioni sarà determinato applicando metodologie – ivi inclusa quella già utilizzata da BEI e Commissione europea nello schema Risk sharing finance facility – che tengano conto dell'effettivo rischio posto a carico delle risorse pubbliche. La remunerazione, in altre parole, dovrebbe corrispondere alla probabilità di perdita attesa, in maniera tale che ogni trimestre il Fondo di garanzia percepisca una remunerazione tale da controbilanciare le perdite attese.

Alla luce di quanto sopra, l'istituzione della Sezione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La lettera c) istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Si prevede la concessione della garanzia nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.



Il Fondo di garanzia per la prima casa avrà una dotazione pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Inoltre, vengono attribuite al predetto Fondo 20 milioni di euro inerenti il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie di cui all'art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008, che viene contestualmente soppresso.

Per l'operatività del Fondo di garanzia per la prima casa viene utilizzato il conto corrente di tesoreria n. 25044, intestato al Gestore Consap, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, sul quale sono giacenti risorse per circa 49,4 milioni di euro, dei quali sono stati accantonati, per garanzie concesse, circa 1,9 milioni di euro (ad oggi non sono state registrate sofferenze né escussioni).

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma 31, pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in termini di saldo netto da finanziare, *si provvede mediante corrispondente riduzione, alla Tabella E, della voce relativa al Fondo di garanzia PMI.*

Per quanto riguarda gli effetti sull'indebitamento netto ed il fabbisogno, in via prudenziale, si può stimare che il Fondo di garanzia per la prima casa avrà un profilo di escussione della garanzia analogo a quello stimato per il Fondo di garanzia per le PMI.

Infatti, il Fondo Centrale di garanzia PMI evidenzia al 30 settembre 2013 un rapporto tra sofferenze e domande accolte riferito all'intera vita del Fondo pari al 2,7% in termini di numero di operazioni (era 1,8% a gennaio 2012), del 3,3% per importo finanziato (era 2,1% a gennaio 2012) e del 3,7% per importo garantito (era 2,2% a gennaio 2012).

Secondo Banca d'Italia (ultimo dato disponibile 30 giugno 2013) il rapporto tra sofferenze e impieghi per famiglie consumatrici per acquisti abitazioni è pari al 3,1% (5,8% se si tiene conto anche di crediti "incagliati" e "scaduti"). In tal caso, però, interviene anche la garanzia ipotecaria.

Le modifiche, introdotte alla Camera dei Deputati, alla lettera c) sono volte a prevedere il concerto del Ministro con delega alle politiche giovanili sul decreto attuativo del Fondo di garanzia per la prima casa. Inoltre, viene eliminata la soppressione del "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa" ed introdotto il termine di 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adozione del relativo decreto di attuazione. Le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 31-bis-31-ter - Le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 31-quater - La disposizione, di carattere procedurale, è finalizzata all'introduzione, senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose.

Comma 31-quinquies - La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto diretta a prevedere la concessione di garanzie da parte di Cassa Depositi e Prestiti su finanziamenti erogati a partner privati degli enti locali o a società private appositamente



costituite nell'ambito di interventi di efficientamento energetico, senza determinare una modifica degli obblighi dell'ente locale in termini di corrispettivi dovuti.

Comma 32 - La disposizione provvede a reintegrare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia PMI delle risorse, ridotta in Tabella E ai fini di copertura del comma 31, lettera c), per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

Inoltre con delibera del CIPE sono assegnati al medesimo Fondo ulteriori risorse per 600 milioni di euro destinati esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno, sulla base di criteri e priorità di accesso stabiliti con la medesima delibera CIPE, sempre a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione.

Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede per l'anno 2014 mediante riduzione dal 50 per cento al 45 per cento del limite di cui al comma 50 ultimo periodo del provvedimento in esame e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. 154 del 2008.

Comma 33 - La disposizione interviene in materia di supporto alla crescita dimensionale e di rafforzamento patrimoniale degli strumenti di garanzia mutualistica di primo livello (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, favorendo altresì operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. La misura si propone di rafforzare patrimonialmente i confidi attraverso apposite misure definite dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

L'intervento è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'attuazione delle misure si provvede a valere sulle risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di 225 milioni di euro.

Tali risorse possono essere eventualmente integrate da risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014- 2020.

Comma 33-bis - La norma prevede un trasferimento di risorse, stabilite in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, provenienti dal sistema camerale al fine di sostenere l'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento del confidi utilizzando anche una quota del dotazione annuale del fondo di perequazione. Tale misura, non comportando effetti in aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale, risulta compatibile sia con l'ammontare complessivo incassato annualmente dal



sistema camerale, sia con il volume dei trasferimenti annui che il sistema camerale eroga in relazione a politiche di sviluppo delle economie locali.

Comma 33-ter - Istituisce un Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Al fondo è assegnata una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 di cui al comma 33 ter.

Commi 33-quater – 33-sexies - Trattasi di disposizioni di natura procedurale, disciplinano le modalità attuative relative alle risorse del Fondo.

Commi 33-septies – 33 octies - I commi prevedono che le imprese italiane beneficiarie dei contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione, tale da determinare una riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

In via prudenziale non sono stimati effetti dalle disposizioni.

Comma 34 La disposizione interviene sulla garanzia dello Stato prevista dal comma 12-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 ed apposta sui debiti delle amministrazioni pubbliche certificati secondo le disposizioni dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La disposizione prevede che la predetta garanzia operi anche successivamente ad una eventuale ristrutturazione dei debiti presso il sistema finanziario.

Considerato che il Fondo di garanzia di cui al medesimo articolo 11 deve essere ancora costituito e che la garanzia dello Stato acquisterà efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo, della modifica del profilo temporale dei potenziali oneri da escussione derivante dalla disposizione si potrà tenere conto nel momento della costituzione del Fondo.

Commi da 35 a 39 - Si prevede, attraverso l'introduzione dei commi da 35 a 39, l'obbligo, per i notai e i pubblici ufficiali interessati, di versamento su apposito conto corrente dedicato:

- a) di tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
- b) di ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n. 64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
- c) dell'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in



occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, mediante il quale sono definiti, altresì, termini, condizioni e modalità di attuazione delle disposizioni in esame, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee da applicarsi ai conti correnti dedicati.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 40 - La disposizione autorizza, in favore di ANAS S.p.A., lo stanziamento di 335 milioni di Euro per il 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015, per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, per la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e per finanziare la realizzazione di nuove opere, con priorità a quelle definite da protocolli di intesa attuativi e a quelle conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo al 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (nuova linea ferroviaria Torino-Lione).

Il **comma 41** autorizza la spesa complessiva di 340 milioni - in ragione di 50 milioni per il 2014, di 170 milioni per il 2015 e di 120 milioni di euro il 2016 - per il finanziamento del secondo stralcio del Macrolotto 4 parte seconda dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento al tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso (dal Km 280+350 al Km 286+050 circa, per un'estesa totale di 5,650 Km), che si collega al Macrolotto 4b già realizzato che arriva fino a Falerna. L'intervento rappresenta il lotto più urgente tra quelli che compongono i 58 Km di autostrada non ancora ammodernata, caratterizzata da una diffusa instabilità dei versanti.

Comma 42 - La disposizione è volta a consentire all'ANAS di destinare le risorse stanziate per il triennio 2014-2016 relative al rifinanziamento del Programma ponti e gallerie stradali, previsto dall'art. 18, commi 2 e 10, del Decreto legge 69/2013, anche per l'attuazione di interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria della rete in gestione della società. **La modifica apportata, alla Camera dei Deputati, prevede che il programma "ponti e gallerie" sia rivolto anche all'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione nell'ambito di risorse già previste.**

Il **comma 43** La disposizione autorizza, per la realizzazione del sistema M.O.S.E., la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017.



Le modifiche apportate rimodulano gli stanziamenti previsti per la realizzazione del M.O.S.E., riducendo di 49 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2014, fissata dal comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge originario in misura pari a 200 milioni di euro, e incrementando per lo stesso importo lo stanziamento relativo al 2017, attualmente previsto in 30 milioni di euro. Tale rimodulazione, che non pregiudica il completamento del sistema MOSE entro i termini previsti dal cronoprogramma, ha lo scopo di incrementare di 49 milioni di euro l'annualità 2014 dell'autorizzazione di spesa relativa alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208), che viene ridotta di pari importo nell'anno 2017.

Comma 43-bis - La disposizione introduce un più stringente controllo dell'affidatario sull'adempimento degli obblighi dei contraenti generali nei confronti dei propri affidatari, prevedendo in particolare che, ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applichi una detrazione sui successivi pagamenti e proceda al pagamento diretto all'affidatario nonché applichi le eventuali diverse sanzioni previste dal contratto. La disposizione non determina effetti per la finanza pubblica, in quanto attiene alla sfera della regolamentazione dei rapporti contrattuali fra le parti.

Il comma 44, autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 500 milioni di euro da destinare alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale prevista per l'anno 2014 dal contratto di programma RFI 2012- 2014 – parte servizi.

Il comma 45 autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016, a completamento della copertura finanziaria del progetto preliminare della tratta Cancellò-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari e per consentire la celere presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Comma 46-bis- La disposizione prevede che le risorse rivenienti dalle revoche che saranno disposte ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al finanziamento del collegamento Termoli-San Vittore. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di una finalizzazione nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

Il comma 47 è volto a consentire, con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'avvio dei seguenti interventi:

- completamento dell'asse ferroviario AV/AC Brescia –Verona-Venezia. Tale opera risponde a due distinte ed improcrastinabili finalità: rendere funzionale il collegamento Milano–Verona rendendo in tal modo fluido un asse allo stato saturo (248 treni/giorno); risolvere le emergenze presenti in particolare in due nodi strategici del Corridoio Comunitario Mediterraneo (ex Corridoio 5) quali quelli di Brescia e di Verona;



- realizzazione delle tratte intermedie dell'asse AV/AC Napoli-Bari. Per la realizzazione dell'asse in questione sono utilizzabili risorse per un valore globale nel tratto iniziale Napoli - Frasso Telesino di 1,5 miliardi di euro, e sono di prossimo avvio i lavori del nodo di Bari.

A tal fine, la disposizione autorizza un contributo pluriennale di 120 milioni di euro annui dal 2015 al 2029, da erogare direttamente al beneficiario, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009.

Comma 47-bis -La disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2014, al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina attraverso il trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, a seguito dell'incremento del traffico passeggeri.

Comma 47-ter - La norma prevede che per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. La disposizione integra le risorse già previste al comma precedente. Relativamente alla copertura si ricorda che l'art. 1, comma 311, della legge di stabilità 2013 ha autorizzato la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie a garantire la continuità territoriale assicurando i servizi di collegamento marittimo fra le predette regioni e le relative isole minori fino alla data del 30 giugno 2013. Tale proroga era finalizzata al mantenimento delle sovvenzioni statali nelle more della conclusione dei processi di privatizzazione, di competenza delle citate Regioni, delle compagnie di navigazione alle stesse trasferite a titolo gratuito dalla legge 166/2009, che avrebbe dovuto concludersi alla data del 30 luglio 2012. Attualmente risulta che mentre le Regioni Campania e Lazio hanno concluso la procedura di privatizzazione e si accingono a stipulare i relativi contratti di servizio, la Regione Sardegna non ha mai avviato il summenzionato procedimento di privatizzazione. Per cui una quota pari a 5,4 milioni per l'anno 2014 (iscritti sul capitolo MIT n. 1960), nell'ambito dei 13,68 milioni di euro, che l'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge n. 166/2009 mette a disposizione della Regione Sardegna, sono destinati alla copertura della norma.

Comma 48 - La disposizione mira ad estendere le revoche delle assegnazioni disposte dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche - che a normativa vigente (articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legge n. 98/2011) interessano i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 - ai finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2010.

La norma ha natura procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 49 autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'adeguamento del tracciato e la velocizzazione della linea ferroviaria Bologna-Lecce, asse chiave per il collegamento tra l'area settentrionale e quella meridionale del Paese, disponendo contestualmente che gli interventi possono essere contrattualizzati da RFI nelle more dell'approvazione del contratto di programma 2012-2016.



Commi 49-bis e 49-ter - La disposizione, al fine di migliorare la qualità dell'offerta trasportistica tra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina, autorizza la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilità. In caso di mancato utilizzo, dette risorse sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In attuazione del comma precedente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vengono stabiliti i criteri e le modalità.

Il comma 50 - La disposizione incrementa la dotazione del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Tale autorizzazione si rende necessaria al fine di consentire un progressivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale offerti, in linea con il processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto ai sensi dell'articolo 16-bis del d.l. n. 95 del 2012. Tale processo può contribuire, in modo strutturale, ad una progressiva ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di parte corrente destinata al settore.

Il fondo contribuisce all'acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75 per cento del costo.

Si genera, pertanto, un investimento complessivo minimo di $300/0,75 = 400$ milioni di euro per l'anno 2014 (di cui circa 133 milioni per il materiale rotabile su gomma e circa 267 milioni per il materiale rotabile ferroviario) e di $100/0,75 =$ circa 133 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (materiale rotabile su gomma).

Per quanto sopra al riparto delle risorse tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2014-2016 con le procedure previste dall'art. 1, comma 1032 della legge n. 296 del 2006 in base al carico medio per servizio registrato nell'anno precedente.

Viene inoltre prevista l'esclusione delle spese delle Regioni per tale finalità dal patto di stabilità interno, nel limite del 45% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. Le modifiche apportate, alla Camera dei deputati, prevedono che le risorse a favore dell'acquisto di materiale rotabile TPL sopra indicate possano essere destinati indistintamente al TPL ferroviario e gomma, nonché all'acquisto di vaporette e ferry boat. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Commi 50 bis e 50 ter - Viene stabilito che entro il 31 marzo 2014, con decreto MIT, sentita la Conferenza Unificata, saranno definiti i costi standard per il TPL, tenendo conto dei fattori di contesto nonché dei criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi.

Viene altresì stabilito che dall'anno 2014 una quota crescente delle risorse statali TPL è ripartita tra le Regioni sulla base del costo standard individuato.

La norma è tesa a introdurre un meccanismo di efficientamento con abbattimento dei costi a parità di servizi resi ai cittadini - innalzando così il volume complessivo dei servizi resi a livello nazionale. La disposizione permette, inoltre, il superamento della spesa storica, consentendo un riequilibrio nella distribuzione delle risorse fra le Regioni.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.



Commi 50-quater e 50-quinquies - Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 51 - La disposizione attribuisce al CIPE l'individuazione di interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli finanziati dalla legge n. 211 del 1992 sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rinvenienti dalle revoche sono finalizzate dal CIPE, con priorità per la metrotranvia di Limbiate, di Padova e di Venezia. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigente.

Il comma 52 autorizza, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Comma 52-bis - La disposizione autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 al fine del perseguimento dell'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto.

Comma 53 - Si prevede che le somme incassate come diritti dalla Società Airgest, nel periodo in cui esercitava come gestore parziale ai sensi dell'art.17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, e accantonate in bilancio, siano riversate all'entrata dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno a parziale compensazione dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'Aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU.

Tali somme accantonate erano utilizzabili dal gestore a titolo precario per gli interventi di manutenzione dell'infrastruttura. Oggi con l'intervenuta approvazione della concessione in gestione totale, tali somme non sono più utilizzabili dal gestore definitivo a tali scopi e pertanto possono essere utilizzati a ristoro parziale dei danni.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 54 lett. a): la disposizione si propone di valorizzare le funzioni del Comitato centrale, prevedendo, in particolare, che, al fine di accertare la regolarità delle imprese iscritte, lo stesso possa fare ricorso ai dati del CED per verificare la regolare copertura assicurativa dei veicoli nonché alle banche dati dell'INPS, dell'INAIL e delle camere di commercio, per accertare la congruità tra parco rotabile e numero di autisti dipendenti. Non comporta oneri aggiuntivi



trattandosi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 55.

lett. b): la disposizione disciplina i criteri a cui attenersi ai fini del rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, senza incidere sul numero dei componenti. Dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della funziona pubblica ma anzi, risolvendo problemi interpretativi, elimina il rischio di contenziosi.

Comma 55 Le nuove funzioni attribuite al Comitato Centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori non comportano oneri aggiuntivi trattandosi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 56 prevede il trasferimento delle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Tale norma non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto con decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono trasferite le funzioni al Ministero delle infrastrutture anche le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici periferici.

Comma 56-bis Prevede una modifica all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, sopprimendo l'obbligo di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento delle prestazioni per il pagamento dei corrispettivi dei contratti di autotrasporto merci su strada. Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di disposizioni in materia di pagamenti per transazioni commerciali.

Comma 57 Vengono stanziati 30 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per l'anno 2015 per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, opera prioritaria indicata all'articolo 25 dell'art. 11-bis, lettera d) del decreto legge b. 69/2013, inserito dalla legge di conversione n. 98/2013. All'onere si provvede con le maggiori risorse destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 58 - La disposizione autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014 per il completamento del Piano nazionale banda larga (Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato n. SA.33807 (11/N) relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia), ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, che era stato ridotto di tale importo ad opera dell'art. 61, comma 1, lettera c), d.l. n. 69 del 2013.

Comma 58-bis - La disposizione prevede che l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità di cui all'articolo 8, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012 sia consentito anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e sistemi analoghi di mobilità e trasporto.



Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 59 - Per il completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e relative alla gestione separata e dei progetti speciali di cui al D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, è iscritto nello stato di previsione del predetto ministero un fondo con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015. Alla gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 59-bis - La disposizione prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della l. n. 296/2006, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Comma 60 - La disposizione è volta ad istituire, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo Unico Expo relativo alle infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015. Su tale Fondo confluiscono risorse stanziata per opere di pertinenza del Tavolo Lombardia e opere connesse allo svolgimento dell'EXPO 2015, non immediatamente utilizzabili, per essere rifinalizzate alla realizzazione delle opere ritenute più urgenti e indispensabili ai fini dell'Evento. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigenti.

Commi da 60-bis a 60-quater - La proposta emendativa, di cui al comma 60-bis è volta ad incrementare, per gli anni 2014 e 2015, gli stanziamenti per il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di realizzare le opere infrastrutturali ed assicurare l'implementazione dei servizi connessi al grande evento Expo Milano 2015. In particolare, la disposizione autorizza la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni per l'anno 2015, in favore delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo.

Inoltre, per le medesime finalità, si autorizza la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per l'anno 2015, in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Dette risorse sono destinate, per la parte corrente, per gli oneri relativi al lavoro straordinario per garantire un aumento del dispositivo di soccorso ordinario e specialistico e per la gestione dei mezzi di soccorso, del materiale e delle attrezzature tecniche nonché per gli oneri logistici e per la gestione della rete di telecomunicazione e per i sistemi informatici. Per quanto riguarda il conto capitale, le risorse sono destinate all'acquisto, da effettuarsi nell'anno 2014, di mezzi operativi nonché ad attrezzature NBCR per decontaminazione e laboratori, sistemi di telecomunicazione ed apparati hardware.

Il comma 60-ter è diretto ad incrementare le risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai Corpi di polizia sia ad ordinamento civile che militare. Oltre alle risorse disponibili sugli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, è stato previsto un ulteriore incremento di risorse di 100 milioni di



euro per l'anno 2014. Per tali somme, complessivamente considerate, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2bis, del dl 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Il comma 60-quater prevede, ai fini della parziale copertura degli oneri recati dai commi 60-bis e 60-ter, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 107 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015,

Ai fini della restante copertura dei suddetti commi, le risorse sono reperite:

- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo ai Ministeri dell'interno della tabella B;

- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014, con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, destinata ad interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia.

Comma 61 - Si abroga il comma 16 dell'articolo 32 del d.l. 98/2011 (Arcus S.p.A.). La disposizione ha natura procedurale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Comma 62 - La disposizione è volta a semplificare e razionalizzare il processo di definizione delle risorse per le infrastrutture di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 da destinare alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, prevedendo, per il triennio 2014 - 2016 che una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia assegnata dal CIPE sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, operando nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente. Le modifiche apportate alla Camera dei Deputati introducono il comma 4-bis all'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo che una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, operando nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

Comma 63 La disposizione prevede il rifinanziamento per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 del Fondo per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2007 n. 244) e il rifinanziamento per 0,5 milioni di euro per il 2014 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 dell'articolo 2, comma 99 della medesima norma per sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

Comma 64 - Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia



d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, viene disposto un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

Comma 65 - Per la prosecuzione degli interventi di potenziamento delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona viene incrementata di 5 milioni per l'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 92, della legge n. 266/2005. Contestualmente viene stralciata dall'elenco l'richiamato dall'articolo 9, comma 20, la voce relativa ai medesimi interventi, che ne prevedeva il finanziamento per l'importo di 3 milioni di euro, e ridotta in misura corrispondente la dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui al comma 191 della presente legge.

Comma 66 - La disposizione introduce un meccanismo di destinazione delle risorse disponibile a progetti immediatamente cantierabili per la messa in sicurezza del territorio con priorità per la riduzione del rischio, la tutela e il recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; accanto alla possibilità di aggiornamento degli accordi di programma, si prevedono tempistiche stringenti di finalizzazione delle risorse da parte dei Commissari straordinari. Nel complesso le risorse finalizzate ad interventi contro il dissesto idrogeologico, interessate dalla norma in esame sono quelle giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari per oltre 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE 6 ed 8 del 2012 pari complessivamente ad 804 milioni di euro. Tali risorse devono essere disponibili alla data del 1° gennaio 2014 ovvero privi di impegni giuridicamente vincolanti in coerenza con quanto previsto, sia pure con ambito applicativo non totalmente sovrapponibile, dalle citate delibere.

In relazione alle risorse disponibili, la disciplina prevede un meccanismo di revoca agganciato alla mancata gara ovvero al mancato affidamento dei lavori volto a permettere una rifinalizzazione delle risorse verso altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

La norma prevede altresì la proroga della figura dei Commissari, in coerenza con il percorso sopra descritto e, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le opere realizzate, la previsione che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

La disposizione prevede una autorizzazione una spesa per di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 che incrementa la dotazione delle risorse complessive per interventi contro il dissesto di celere realizzazione.

Il comma 67 prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare al finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano individua gli interventi necessari ed i soggetti attuatori nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo



dell'intervento. La dotazione è di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016 la cui ripartizione viene effettuata sentita la Conferenza Stato- regioni.

Il comma 68 - prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.2003/2007, la cui dotazione è pari ad euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015. Le modalità di approvazione del piano e di erogazione delle risorse sono le stesse previste dal comma 2. Sono fatte salve le responsabilità del soggetto autore della contaminazione e del proprietario delle aree, fermo restando il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza, nonché degli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli descritti.

Comma 68-bis - Si autorizza per l'anno 2014 la spesa di 2 milioni di euro al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, che con proprio decreto individua le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le succitate risorse.

Comma 69- Consente l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli autorizzando la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Commi 69-bis e 69-ter. Il comma 69-bis inserisce l'area marina delle Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo nell'ambito delle aree in cui possono essere istituiti parchi marini o riserve marine.

Il comma 69-ter autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per l'anno 2015 per le aree marine di cui al precedente comma. Inoltre, prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge n. 979/1982 di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 1.300.000 euro per il 2016 per l'istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36 della legge 394 del 1991 nonché per potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine già istituite. Inoltre, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 93 del 2001 è incrementata di 200.000 euro per il 2014 e 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Infine il comma prevede che per consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette è disposto l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa al finanziamento dello sviluppo e dell'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Tali disponibilità finanziarie potranno essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture della predetta amministrazione.

Comma 70 - Viene previsto che il Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico di



cui all'art. 17, c. 1, del decreto legge n. 195/2009, predisponga un piano di interventi urgenti per la sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale per il dissesto idrogeologico, utilizzando le risorse giacenti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico in Sardegna, nonché le ulteriori risorse derivanti dall'esclusione delle somme di cui comma 71 dai vincoli del patto di stabilità interno. Inoltre, vengono stabiliti precisi criteri per la concessione dei fondi per la ricostruzione nell'ambito della pianificazione territoriale e urbanistica, che dovrà consentire una riduzione del rischio idrogeologico. Tali criteri dovranno essere inseriti nel piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali, favorendo la delocalizzazione degli edifici a rischio in aree a minor rischio idrogeologico, condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti.

La disposizione, di natura procedimentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. Inoltre, la disposizione è volta a definire il perimetro finanziario delle risorse disponibili da destinare agli eventi emergenziali del novembre 2013 in Sardegna.

Comma 70-bis - La disposizione è diretta a consentire alla Regione Sardegna la possibilità di rimodulare le misure di contenimento della spesa sanitaria introdotte dall'articolo 15, comma 14 del decreto legge 95/2012, garantendo comunque, a seguito di appositi interventi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti dal medesimo comma 14 dell'articolo 15. In tali termini, la proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 70-ter - Prevede che un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del FSC relative al periodo di programmazione 2007-2013 che risulteranno disponibili a seguito di una verifica sullo stato di attuazione degli interventi, sia destinato all'attuazione di interventi in conto capitale nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 2009. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di finalizzazione a valere su risorse già previste a legislazione vigente.

Il comma 70-quater dispone che per le stesse finalità del comma 70-ter il CIPE assegni 50 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016 nell'ambito della programmazione delle risorse FSC per il periodo 2014-2020. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una finalizzazione a valere sulle risorse previste dal comma 5.

Comma 71 - Viene prevista l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interna delle spese effettuate dalla regione Sardegna a valere sulle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012. Alla necessaria compensazione pari a 23,52 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante riduzione della Tabella B - accantonamento del Ministero dell'ambiente.

Comma 72 - La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto dispone che per il ripristino della viabilità il Commissario delegato per l'emergenza possa avvalersi di ANAS, che provvede in via di anticipazione utilizzando fondi già previsti dalla stessa legge di stabilità 2014.



La modifica introdotta alla Camera dei Deputati prevede che il Presidente di Anas S.p.A. agisca quale commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade stradali e provinciali interrotte o danneggiate per gli interventi di cui al comma 70.

Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Comma 73 - Viene previsto che per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del territorio della regione Sardegna colpito dall'alluvione siano assegnati dal CIPE 50 milioni di euro per l'anno 2015 nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto utilizza risorse previste dalla stessa legge di stabilità.

Commi 74 e 75 - Le disposizioni mirano a chiarire il vigente quadro normativo, precisando l'ambito di operatività della sospensione, prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 7/2002 e stabilizzata dal D.L. n. 239/2003, dell'efficacia dell'art. 15 della legge n. 393/1975 secondo cui, a favore del comune che realizzi opere di urbanizzazione secondaria, è posto a carico dell'ENEL un contributo pari a L. 2.200 per KW di potenza dell'impianto. Inoltre, al fine di favorire la certezza dei rapporti giuridici si consente ai Comuni e agli operatori che sono tenuti a pagare ai Comuni gli oneri di urbanizzazione secondaria per la costruzione di centrali elettriche, la facoltà di stipulare delle convenzioni con finalità transattive per risolvere contenziosi in atto in materia di applicazione dell'articolo 16 del DPR n. 380 del 2001 concernente il contributo dovuto dai predetti operatori per il permesso di costruire.

Avendo carattere interpretativo, alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Comma 76 - La disposizione prevede una nuova formulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 28.000	$978 + (1.880 - 978) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (28.000 - 8.000)]$
Oltre 28.000 fino a 55.000	$978 * [1 - (\text{rdt} - 28.000) / (55.000 - 28.000)]$
Oltre 55.000	0

Viene inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 13 del TUIR, che disponeva detrazioni aggiuntive per reddito complessivo compreso tra 23.000 e 28.000 euro.

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.338 + (1.840 - 1.338) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.338 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0



L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -1.688,7 milioni di euro a decorrere dal 2014. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -33,1 e -9,1 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2014, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	-1548,1	-1.688,7	-1.688,7
Addizionale regionale	0	-33,1	-33,1
Addizionale comunale	0	-11,8	-9,1
Totale	-1.548,1	-1.733,6	-1.730,9

Comma 77- La disposizione è diretta a prevedere con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera dell'INAIL, la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Dalla disposizione conseguono pertanto le seguenti minori entrate contributive e il relativo impatto in termini di indebitamento netto, tenendo conto dell'effetto fiscale indotto (computato con il meccanismo acconto/saldo):

(- effetti negativi per la finanza pubblica):

	2014	2015	2016	2017
Al lordo effetti fiscali	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
Al netto effetti fiscali	-1.000	-711	-943	-936

valori in mln di euro

In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione delle entrate contributive per l'INAIL conseguenti alla disposizione in esame è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro per l'anno



2016. Pertanto in termini di saldo netto da finanziare la disposizione comporta una maggiore spesa per trasferimenti all'INAIL nei termini sopra indicati.

Con il comma in esame sono altresì disciplinati aspetti procedurali relativi all'attuazione della riduzione degli oneri contributivi in esame.

Comma 78 - La disposizione attiene ad interventi di miglioramento delle prestazioni in favore degli infortunati sul lavoro. In particolare, in considerazione dell'assenza di un meccanismo automatico di adeguamento della Tabella indennizzo danno biologico, viene previsto un aumento in via straordinaria degli indennizzi del danno biologico a titolo di parziale recupero della variazione dei prezzi al consumo intervenuta dal 2000 al 2013, in aggiunta all'8,68 per cento di cui al D.M. 27 marzo 2009. Il periodico aggiornamento delle prestazioni indennitarie erogate dall'INAIL costituisce uno dei principi cardine del sistema di tutela antinfortunistica, in quanto strumento che consente di rendere effettiva e costante la garanzia dei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" che l'articolo 38 della Costituzione affida al trattamento assicurativo degli invalidi del lavoro.

In precedenza il decreto interministeriale del 27 marzo 2009, attuativo della legge n. 247/2007 (Protocollo welfare), aveva disposto a decorrere dal 2008 l'aumento delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell'8,68%, ossia pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007, incremento che rappresenta solo un parziale adeguamento rispetto alla stima della variazione del suddetto indice per il periodo 2000-2013 e, pertanto, non risponde alla piena e completa rivalutazione degli indennizzi prevista dal legislatore nel 2000.

Sulla base delle stime elaborate dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL tale intervento determina una maggiore spesa media annua nel prossimo decennio di 50 milioni di euro e consente di incrementare in via straordinaria l'indennizzo del danno biologico di circa il 7% che, aggiungendosi precedente incremento, determina una rivalutazione complessiva tale da consentire il recupero di circa il 50% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuto dal 2000 al 2013.

La disposizione prevede espressamente il riconoscimento del beneficio nel limite massimo di spesa di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2014.

Comma 79 - La disposizione prevede uno specifico intervento di tutela dei familiari superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro.

La disposizione prevede il calcolo della rendita ai superstiti per qualsiasi lavoratore deceduto sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116 del T.U. con un miglioramento dei livelli delle rendite ai superstiti, essendo queste calcolate con riferimento alla retribuzione massima fissata dalla legge. I maggiori oneri derivanti da tale disposizione sono valutati dall'INAIL sulla base dei dati amministrativi dell'ente in 70 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Agli oneri derivanti dai commi 78 e 79 complessivamente pari a 120 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014 si fa fronte, come indicato al comma 77, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati e la



programmazione delle predette risorse anche per gli anni successivi al 2015, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

In tali termini non derivano nuovi o maggiori oneri dal combinato disposto dei commi 78 e 79 e 77, settimo e ottavo periodo, atteso che le disposizioni disciplinano la rimodulazione tra diverse finalità di spesa in ambito INAIL.

Comma 79-bis - Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lo stanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è fissato per via legislativa e pertanto nel caso di ampliamento della platea di beneficiari non deriva alcun onere aggiuntivo, conseguendone una riduzione del beneficio unitario.

Comma 80 - La disposizione modifica i commi da 4-quater a 4-septies dell'articolo 11 del D. lgs. n. 446/1997, introducendo, a regime, un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente.

Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Nella determinazione della base imponibile Irap per i contribuenti che fruiscono della agevolazione sul cuneo fiscale sono deducibili, sulla base dell'art. 11 comma 1 lett a), i contributi previdenziali, assistenziali ed i contributi per le assicurazioni obbligatorie contri gli infortuni sul lavoro, oltre ad una deduzione fissa pari a 7.500 euro per ogni lavoratore ed in misura di anno. Tale ulteriore deduzione è incrementata a 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, è prevista una ulteriore deduzione pari a 6.000 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni.

In base al modello di microsimulazione Irap per l'anno d'imposta 2014, è stato stimato che il costo del lavoro non deducibile e capiente nella base imponibile ai fini Irap è pari a 23.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Inoltre, considerando che il costo medio del lavoro per i nuovi assunti sia inferiore alla media delle retribuzioni del totale degli impiegati a tempo indeterminato, si stima che il costo del lavoro non ancora dedotto per tale tipologia di lavoratori sia di circa 15 mila euro, pari esattamente alla ulteriore deduzione prevista.

Con riferimento alla stima del numero di lavoratori che potrebbero essere oggetto di agevolazione fiscale, è stato considerato un numero di nuovi assunti pari a 135.000, ovvero la stessa platea che in base al modello Irap 2006 ha fruito di una analoga agevolazione. La deduzione spetta per il periodo d'imposta in corso a quello in cui avviene l'assunzione e per i due successivi.

Conseguentemente, ai fini dell'impatto sul gettito fiscale si stima una perdita pari a **85 milioni di euro** di competenza a partire dall'anno d'imposta 2015 ($135.000 \times 15.000 \times 4,2\%$), mentre per il primo anno di applicazione, per raggugliare la deduzione annua di 20.000 euro all'effettivo



periodo di lavoro, si è considerato metà dell'importo nell'anno di assunzione e quindi per l'anno d'imposta 2014 è stimata una perdita di gettito di competenza pari a 42,5 milioni di euro (85 mln x 50%).

La competenza assumerebbe il seguente andamento:

	2014	2015	2016	2017
Irap	-42,5	-127,5	-212,5	-212,5

Milioni di euro

Di cassa, con anticipo dell'acconto dell'85% per ogni anno sul maggior risparmio:

	2014	2015	2016	2017
Irap	-36	-115	-200	-213

Milioni di euro

Comma 83 - La disposizione è diretta a prevedere, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, la soppressione della limitazione del periodo di sei mesi in relazione al quale l'impresa che trasforma un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato può beneficiare, a normativa vigente (articolo 2, comma 30 della legge 92/2012) della restituzione del contributo addizionale di 1,4% dovuto per ASPI sulle retribuzioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Tenuto conto di quanto già scontato in relazione alla restituzione del contributo per il periodo di 6 mesi e in coerenza con le basi tecniche nella relazione tecnica in sede di legge 92/2012 dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(- effetti negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro):

	2014	2015	2016
Al lordo effetti fiscali	-70	-70	-70
Al netto effetti fiscali	-70	-40	-53

valori in mln di euro

Comma 84 - La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica ed è diretta ad eliminare la decurtazione della contribuzione al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp. (dal 4% al 2,6%) introdotta dalla legge 92 del 2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (art. 2, comma 39). La disposizione è quindi volta a lasciare inalterata la capacità del Fondo Forma.Temp. di adempiere alla sua primaria funzione di politica attiva, consentendo l'adeguamento professionale dei lavoratori e fornendo risposte rapide ed efficaci ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici.

Commi 85 - L'articolo 1 del decreto-legge n. 201/2011 ha disposto, a partire dal 2011, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF/IRES del rendimento nozionale riferibile ai nuovi apposti di capitale di



rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES). Per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto.

La disposizione in esame eleva in via progressiva il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto) dall'attuale 3% al 4% per il periodo di imposta 2014, al 4,50% per il periodo 2015 e al 4,75% dal 2016.

Dall'elaborazione dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO2012, relativo al primo anno di applicazione della misura in esame, è emerso quanto segue:

- Effetti IRES (Società di capitali + enti non commerciali): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile di circa 784 milioni di euro da parte di circa 166 mila società di capitali e gruppi fiscali, con conseguente perdita effettiva di gettito IRES di circa 215,6 milioni di euro. A ciò si aggiunge la perdita di gettito derivante dagli enti non commerciali, di circa 0,16 milioni di euro da parte di 17 soggetti.
- Effetti addizionale IRES (settore energetico): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile dell'addizionale di circa 47 milioni di euro, con conseguente perdita effettiva di gettito da addizionale IRES (al 10,5%) di circa 4,9 milioni di euro.
- Effetti IRPEF (Società di persone + imprese individuali): nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF55, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio nei limiti del reddito di specie per le società di persone o di cui al rigo RS37, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio per l'imprenditore individuale) è stata calcolata la minore IRPEF derivante, applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di *progressività per scaglioni* del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale o socio di società di persone (percettore di reddito di partecipazione). Il reddito esente ai fini ACE, di circa 829 milioni di euro da parte di circa 80 mila società di persone ed a circa 352 milioni di euro da parte di circa 47 mila imprenditori individuali, ha comportato una perdita effettiva di gettito IRPEF di circa 223,5 milioni di euro a carico degli imprenditori individuali e dei soci persone fisiche delle imprese in forma associata.

Sulla base di quanto effettivamente emerso nel primo anno di applicazione e:

- applicando per le società di capitali a tale perdita l'andamento di crescita percentuale stimato per gli esercizi successivi in sede di RT originaria (più accentuato nei primi quattro anni, un 5 per cento per due esercizi – 2015 e 2016 - per poi andare a regime)
- applicando, invece, da subito una crescita annua del 5% per le imprese individuali ed in forma associata (in quanto commisurato all'intero patrimonio netto)
- utilizzando la simulazione originale per determinare l'incremento relativo di perdita di gettito derivante dall'aumento del tasso di remunerazione prima dal 3 per cento al 4 per cento nel 2014 e successivamente al 4,5 per cento nel 2015 ed al 4,75% dal 2016



- considerando le variazioni del risparmio di imposta a partire dal 2014, si ottiene la stima degli effetti finanziari di seguito riportata.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito di cassa, si è tenuto conto del fatto che la normativa proposta prevede esplicitamente che i contribuenti, nella determinazione dell'acconto dovuto per i primi anni di imposta, non possono utilizzare il cd. metodo previsionale con riferimento al nuovo rendimento nozionale ma debbono fare riferimento esclusivamente al metodo "storico", riferendosi quindi al risparmio di imposta conseguente al rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello con riferimento al quale stanno determinando l'acconto. Pertanto, nel 2014 faranno riferimento al 2013 (rendimento del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, faranno riferimento alla competenza 2014 (rendimento nozionale del 4%).

	2014	2015	2016	2017
Legislazione vigente				
<i>Ires ordinaria</i>	-1.160,4	-1.357,7	-1.236,9	-1.298,8
<i>Addizionale energetica</i>	-34,0	-16,7	-23,6	-23,4
<i>IRPEF soc. di persone + ditte ind.</i>	-255,2	-268,0	-281,4	-295,4
Totale	-1.449,6	-1.642,4	-1.541,9	-1.617,6
Legislazione proposta				
<i>Ires ordinaria</i>	-1.160,4	-1.883,1	-1812,2	-1926,8
<i>Addizionale energetica</i>	-34,0	-30,3	-34,0	-35,9
<i>IRPEF soc. di persone + ditte ind.</i>	-255,2	-387,5	-412,2	-438,2
Totale	-1.449,6	-2.300,9	-2.258,4	-2.400,9
Effetto netto complessivo	0,00	-658,5	-716,5	-783,3

Milioni di euro

Comma 87 - La proposta normativa modifica le aliquote di detrazione per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e proroga quelle per l'acquisto di mobili. Le detrazioni spettanti vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

In particolare fissa per le spese relative agli interventi di efficienza energetica le seguenti aliquote:

- a) 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2014;
- b) 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- a) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- b) 40 per cento, per le spese sostenute nel 2015.



Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l'anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. **Le suddette detrazioni non possono essere riferite a spese superiori rispetto a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione in esame.**

Relativamente alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è prevista una detrazione pari al 65% fino al 30 giugno 2014.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 14 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013).

Per quanto riguarda le spese in esame è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2011 di circa 3.500 milioni di euro). Sulla base di dati pubblicati da ENEA risulta che la spesa per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è di ammontare trascurabile. Ai fini prudenziali si stima un ammontare annuo di tale spesa pari al 5% del totale della spesa suindicata, quindi di circa 225 milioni di euro.

In base alla metodologia citata, l'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 55%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.250 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione). Ai fini della presente stima si ipotizza quindi che la spesa incrementale relativa alla detrazione del 65% sia pari a quella relativa alla detrazione del 55% e che si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 55%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 4.500 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 2.250 di spesa incrementale (di cui 112,5 relativa ai condomini)), mentre per il 2015 pari a 3.908 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 1.658 di spesa incrementale (di cui 83 relativa ai condomini)). Per il 2016 si stima una spesa annua, relativa ai condomini, pari a 195,5 milioni di euro (di cui 112,5 di spesa base e 83 di spesa incrementale).

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 206,2 milioni di euro annui $((2.137,5 \times 29\% + 2.137,5 \times 65\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 29\% + 112,5 \times 6/12 \times 65\%) : 10)$. Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 116,8 milioni di euro annui $((2.137,5 \times 14\% + 1.575 \times 50\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 14\% + 83 \times 6/12 \times 50\%) : 10 + (112,5 \times 6/12 \times 29\% + 112,5 \times 6/12 \times$



65%) : 10). Per il 2016 si stima un minor gettito IRPEF pari a 2,9 milioni di euro annui ($112,5 \times 6/12 \times 14\% + 83 \times 6/12 \times 50\%$) : 10).

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 548,4 e 418,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 498,6 e 380,2 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,9 milioni di IVA e +149,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +38 milioni di IVA e +114 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. Per il 2016, con le stesse modalità, si stima un incremento di gettito di +0,9 milioni di IVA e +2,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-30,9	-329,9	-410,6	-328,1	-325,9	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2
IRPEF/IRES	+19,4	+207,4	+75,7	-69,8	-1,8	0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,9	+11,7	-10,7	-0,3	0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,9	+38,0	+0,9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Totale	+41,4	-52,6	-322,3	-408,6	-328,0	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2

Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 16 del DL n. 63 del 4 giugno 2013).

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua, come risultante dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche dell'anno di imposta 2011, pari a 8.521 milioni di euro. Per un'aliquota di detrazione pari al 50%, tale importo è stato incrementato di 2.130 milioni di euro (+25%) per tener conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione. Ai fini della presente stima si ipotizza che tale spesa incrementale si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 50%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 10.651 milioni di euro (8.521 di base e 2.130 di spesa incrementale), mentre per il 2015 pari a 9.130 milioni di euro (8.521 di base e 609 di spesa incrementale).



Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 225,8 milioni di euro annui $((8.521 \times 14\% + 2.130 \times 50\%) : 10)$. Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 58,4 milioni di euro annui $((8.521 \times 4\% + 609 \times 40\%) : 10)$.

Applicando una analoga metodologia alle spese per interventi antisismici di cui alla presente proposta normativa, si stima una spesa annua per tali interventi di circa 256 milioni di euro per il 2014 (213 di base e 43 di spesa incrementale) e di circa 234 milioni di euro per il 2015 (213 di base e 21 di spesa incrementale). Considerando, per la parte di spesa base, l'ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti per le altre tipologie e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 6 milioni di euro annui $((213 \times 15\% + 43 \times 65\%) : 10)$. Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 3,2 milioni di euro annui $((213 \times 10\% + 21 \times 50\%) : 10)$.

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti citate Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 543,2 e 157,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 493,8 e 143 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,4 milioni di IVA e +148,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +14,3 milioni di IVA e +42,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-34,8	-370,9	-339,6	-293,4	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0,0
IRPEF/IRES	+19,3	+205,4	-31,2	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,6	-4,8	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,4	+14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+36,9	-119,6	-375,6	-325,6	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0

Per quanto riguarda la stima della detrazione del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sono stati presi in considerazione i dati e la metodologia utilizzati nella stima contenuta nella RT di accompagnamento all'introduzione dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.



Poiché la norma in esame fissa una validità dell'agevolazione per l'intero anno, un tetto massimo di spesa di 10.000 euro e 10 quote annuali, si ipotizza che la spesa oggetto della nuova detrazione sia di circa 938,4 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di circa 46,9 milioni di euro (938,4 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nella succitata RT si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +16,3 milioni di euro ed un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a circa +11,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016	dal 2017 al 2024	2025
IRPEF	-7,0	-75,1	-46,9	-46,9	+35,2
IRPEF/IRES	+1,5	+16,1	-7,6	0,0	0,0
IRAP	+0,2	+2,5	-1,1	0,0	0,0
IVA	+16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+11,0	-56,5	-55,6	-46,9	+35,2

Si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
Totale	89,3	-228,7	-753,5	-781,1	-668,3	-666,2	182,5	130,9	2,2

In milioni di euro

Commi 88-95 - La proposta normativa concede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento.

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita) e il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo sia per la rivalutazione che per l'affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (pertanto di cassa da giugno 2014).



A tale riguardo si osserva come la stima degli effetti di gettito attribuibili al provvedimento sia basata sui dati effettivi di gettito e di adesione riscontati con riferimento alla legge n. 266/2005, ultimo provvedimento del genere (dati F24, dati UNICO2006 società di capitali e società di persone).

In base a tali dati è emerso che le società di capitali e società di persone hanno rivalutato circa 30,8 miliardi di euro di beni ammortizzabili, circa 3 miliardi tra beni non ammortizzabili e partecipazioni ed infine hanno affrancato circa 5 miliardi di euro di saldo attivo di rivalutazione: il gettito complessivo da rivalutazione/riconoscimento in una unica soluzione, nel 2006 è stato pari ad oltre 3,9 miliardi di euro mentre dal 2006 al 2008 – era infatti rateizzato – il gettito da imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione è stato pari ad oltre 500 milioni di euro.

Ai fini della presente stima si è ipotizzato che, dato il particolare periodo di crisi e di illiquidità e tenuto altresì conto del fatto che le nuove aliquote sono superiori a quanto al tempo previsto e pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni (il saldo attivo resta invece al 10%), l'adesione possa essere inferiore di circa il 15% di quella effettiva riscontrata al tempo.

Il gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, stimato in circa 776 milioni di euro, è pertanto pari al 16% del 15% di circa 32 miliardi di euro (dato 2005 estrapolato all'universo dei contribuenti), cui si aggiunge anche quello relativo alla imposta sostitutiva sui beni non ammortizzabili, sulle partecipazioni e dal riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione, stimato nello stesso modo: la perdita di gettito conseguente (a partire dal 2016) è attribuibile a due fattispecie:

- Maggiori ammortamenti fiscali ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, in dieci anni ed alle aliquote del 23% e del 4,2%, in misura rispettivamente di circa 32 mld X 15% / 10 X 23% = - 111 milioni di euro e di circa 32 mld X 15% / 10 X 4,2% = -20,4 milioni di euro;
- Minori plusvalenze imponibili sui beni non ammortizzabili e le partecipazioni, ipotizzando che la cessione avvenga in misura pari ad un decimo l'anno e che sarebbero state imponibili in cinque anni ai fini IRES (ai fini IRAP plusvalenze solo sui beni non ammortizzabili e niente rateizzazione in cinque anni): la stima ai fini IRES di circa 3 mld X 15% / 10 / 5 X 23% = -2,2 milioni di euro ogni anno mentre ai fini IRAP è di circa 2,8 mld X 15% / 10 X 4,2% = -1,8 milioni di euro l'anno.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2105	2016	2107	2018
<i>Imposta sostitutiva</i>	303,8	303,8	303,8		
<i>Minori entrate Ires Irpef</i>				-199,0	-117,5
<i>Minori entrate Irap</i>				-40,9	-22,2
Totale	303,8	303,8	303,8	-239,9	-139,7

Milioni di euro



Comma 95-bis - La disposizione in esame stabilisce che ai trasferimenti di quote effettuati ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 si applica il regime di cui all'articolo 4 del DM 8 giugno 2011 qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote. Ai maggior valori derivanti dall'applicazione di tale previsione può essere applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 91 del presente provvedimento

Al riguardo, data la natura di coordinamento normativo della disposizione in esame e coerentemente al fatto che prudenzialmente non sono stati ascritti effetti in sede di relazione tecnica al decreto legge n.133/2013, si stima che dall'applicazione di questa disposizione non derivino sostanziali effetti in termini di gettito.

Comma 95-ter - La proposta normativa in esame stabilisce che i maggiori o minori valori, che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini Ires ed Irap. Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, in considerazione sia del fatto che non si dispone di elementi puntuali relativi alle fattispecie in esame (in ogni caso di trascurabile entità) sia del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari in parola sono determinate dal verificarsi dei cosiddetti "eventi attivatori" i quali, a loro volta, sono legati alle non prevedibili dinamiche dei mercati finanziari.

Commi 96-98 - L'art. 23, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 98/2011 ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

La norma ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali (acquisto di partecipazioni vs aggregazioni aziendali). Tuttavia, tale previsione, con le modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 20 Legge n. 201/2011, ha riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La disposizione in esame stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia "a regime", analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'art. 176, comma 2-ter del Tuir e dall'art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185/2008.

Inoltre, la proposta chiarisce che la disposizione trova applicazione anche nel caso in cui si è usufruito del regime per il riallineamento di cui al comma 96 e delle ulteriori opzioni previste dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, consentendo, in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.



Dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva relativa ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 risultano 3,9 miliardi di euro nel 2011 e 2,1 miliardi di euro nel 2013 (prima rata di tre rate di pari importo): ne consegue che l'imposta sostitutiva attribuibile al riallineamento dei valori relativi alle operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011 è pari a circa 10,2 miliardi di euro.

Per quanto concerne il maggior credito di imposta sulle DTA IRES ex art.2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, in via prudenziale si è proceduto utilizzando un dato relativo ad una altra fattispecie, anch'essa potenzialmente foriera di DTA: il peso relativo delle svalutazioni crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita nella dichiarazione Unico 2012, riscontrando un peso del 35%.

Sulla base dei suddetti dati e ipotizzando un tasso di adesione stimato secondo criteri prudenziali, si ottengono i seguenti effetti di competenza e di cassa:

Competenza	2012/2013	2014	2015	2016
Imposta sostitutiva	750,0	350,0	350,0	230,0
Credito di imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-83,8
Minore IRAP				-16,8
Totale	298,8	139,5	139,5	-8,9

Milioni di euro

CASSA	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	750,0	350,0	350,0	230,0
Credito di imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-146,6
Minore IRAP				-31,1
Totale	298,8	139,5	139,5	-86,0

Milioni di euro

Comma 99 - La disposizione fornisce al Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'indirizzo di procedere alla definizione di un sistema di remunerazione della capacità produttiva del sistema elettrico, in coordinamento con il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete. Poiché l'intervento dell'Amministrazione riguarda la definizione di componenti della tariffa elettrica, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 100 - Dispone la proroga di talune disposizioni del DM 5/7/2012 in materia di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (quinto conto energia) per le zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. Poiché la proroga riguarda incentivi riconosciuti nell'ambito di apposite componenti della tariffa elettrica, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica. La modifica introdotta alla Camera dispone la proroga dell'art. 4, comma 8 del DM 5/7/2012 in materia di incentivazione della produzione di energia da fonti



rinnovabili (quinto conto energia) per le zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. Dispone altresì l'aggiornamento, entro il 30 giugno 2014, del sistema degli incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Trattandosi di incentivi riconosciuti nell'ambito di apposite componenti della tariffa elettrica, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 100-bis

La disposizione, volta a modificare l'attuale comma 7-bis dell'art. 5 del d.l. n. 69/2013, estende il periodo di opzione per il regime agevolativo delle tariffe elettriche per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili. La disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 101-102 - La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*): in particolare si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del *1° gennaio 2014*, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del *30 giugno 2014*.

In base ai dati definitivi di autotassazione 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ed ai dati parziali di autotassazione 2013, tenuto conto altresì delle rate residue relative alla precedenti riaperture dei termini (da ultime art. 7, comma 2, lett. dd) – gg) del DL. 70/2011 e art. 1 Legge n. 228/2012), si ha:

▶ Gettito 2012 netto codice tributo 8055 pari a circa 553 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2010³ (circa 223 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 331 milioni di euro;

▶ Gettito 2012 netto codice tributo 8056 pari a circa 201 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui alla Finanziaria 2010 (circa 109 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 92 milioni di euro;

▶ Gettito 2012 complessivo attribuibile al provvedimento del DL. 70/2011 pari quindi a $(331 + 92)$ 423 milioni di euro;

▶ Gettito 2013 attribuibile alla prima (o unica) rata ex DL n. 228/2012 pari a circa $(433 + 97) - (331 + 92) / 2 = 319$ milioni di euro.

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenuto conto dei nuovi dati 2013 disponibili di autotassazione della imposta sostitutiva mediante modello F24, considerata altresì la minore liquidità disponibile - stante anche la necessità di effettuare il versamento in una unica soluzione - si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2013 – 1° gennaio 2014) equivalga –

³ articolo 2, comma 229 della Finanziaria 2010 (Legge n. 191/09)



come potenziale interesse ed adesione – a circa *due terzi* degli ultimi effetti emersi (relativi a loro volta a un anno e mezzo di estensione temporale del possesso), quindi 200 milioni di euro stimati rispetto a circa 320 milioni di euro effettivi.

Si ottiene, pertanto, la seguente stima degli effetti finanziari:

2014	2015	2016
+ 200	+ 100	+ 100

in milioni di euro

Commi 103-106 - La disposizione in esame introduce per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni ai fini IRES ed IRAP, delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi. Inoltre estende le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: pertanto anche per i soggetti non IAS le perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio diventano deducibili in unico esercizio.

	Legislazione vigente		Legislazione proposta		Effetti sul gettito	
	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP
Rettifiche su crediti	deducibilità nel limite dello 0,30% dei crediti	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-
Rettifiche su crediti	eccedenza riportata agli esercizi successivi con deducibilità in 18 anni	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	-	-
Perdite cx 10), comma 5	deducibilità nel periodo di realizzazione	non deducibili	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-

La disposizione vale anche ai fini IRAP consentendo la deducibilità sia delle perdite su crediti da "cancellazione" sia delle svalutazioni producendo maggiori valori deducibili, negli anni successivi si avranno comunque minori perdite su crediti deducibili ai fini IRAP come conseguenza della deduzione delle rettifiche con un effetto positivo sul gettito stimato nel 20% annuo.

Per quanto riguarda le perdite su crediti per i soggetti non IAS l'effetto in termini di gettito dovrebbe essere di entità trascurabile, considerata la circostanza che per tali soggetti già oggi in alcuni casi le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente: è il caso, ad esempio, della cessione di un credito a istituto bancario.

Banche



Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati contenuti nel prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole banche:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 13,7 miliardi di euro relativi a 664 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 4,7 miliardi di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 9,1 miliardi di euro.

Le perdite su crediti da elementi certi e precisi sono state stimate in circa 3,7 miliardi di euro. E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.



Deducibilità		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	Deducibilità vigente	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Deducibilità proposta	740	1480	2220	2960	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	<i>Differenziale</i>	-2960	-2220	-1480	-740	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701
	Deducibilità proposta	940	1880	2821	3761	4701	4701	4701	4701	4701	4701
	<i>Differenziale</i>	-3761	-2821	-1880	-940	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	Deducibilità vigente	0	329	657	986	1315	1644	1972	2301	2630	2959
	Deducibilità proposta	1183	2367	3550	4734	5917	5917	5917	5917	5917	5917
	<i>Differenziale</i>	1183	2038	2893	3748	4602	4274	3945	3616	3287	2959
IRES - differenziale di deducibilità (A + B + C)		-5537	-3002	-467	2068	4602	4274	3945	3616	3287	2959
IRAP- differenziale di deducibilità	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	3353	6706	10059	13412	16765	16765	16765	16765	16765	16765
	<i>Differenziale</i>	3353	6706	10059	13412	16765	16765	16765	16765	16765	16765

Milioni di euro

Ai fini della stima si è tenuto conto, altresì, del fatto che in base a specifica elaborazione, circa il 35% delle eccedenze fiscalmente riportabili nei 18 esercizi successivi risulta attribuibile a soggetti bancari in perdita fiscale. Tale circostanza concorre a generare, sia a legislazione vigente che a legislazione proposta, crediti di imposta per *Deferred Tax Assets* (stante il permanere della indeducibilità piena nell'esercizio determinata dal riporto ai 4 esercizi successivi). Si è pertanto tenuto conto, nella determinazione del differenziale di deducibilità IRES relativo al passaggio dal riporto in 18 anni alla deducibilità in cinque esercizi, di una "capienza" nel reddito del 65%.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, applicando l'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 5,51% (al netto della quota trasformata in credito di imposta ex DTA, il 2,3% calcolata sui soggetti in perdita IRAP - cfr. infra), è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	814	610,5	407	204	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	1034	776	517	259	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-325	-561	-796	-1031	-1266	-1175	-1085	-994	-904	-814
IRES - impatto sul gettito (A + B + C)	1523	826	129	-569	-1266	-1175	-1085	-994	-904	-814
IRAP*	-180	-361	-541	-722	-902	-902	-902	-902	-902	-902
Impatto complessivo IRES + IRAP	1342	465	-413	-1291	-2168	-2078	-1987	-1897	-1807	-1716

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2665	303	-394	-1091	-1788	-1107	-1017	-927	-836
IRAP	0	-334	-514	-695	-875	-1056	-902	-902	-902	-902
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	2331	-212	-1089	-1967	-2844	-2010	-1920	-1829	-1739

Milioni di euro



Assicurazioni

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal prospetto dei crediti di cui al quadro RS e dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole assicurazioni:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 465,8 milioni di euro relativi a 142 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 14 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 452 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.



Deducibilità		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Deducibilità proposta	3	5	8	11	14	14	14	14	14	14
	<i>Differenziale</i>	-11	-8	-5	-3	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	25	50	75	100	126	151	176	201	226
	Deducibilità proposta	90	181	271	362	452	452	452	452	452	452
	<i>Differenziale</i>	90	156	221	286	352	327	301	276	251	226
<i>IRES - differenziale di deducibilità (A + B)</i>		80	148	216	284	352	327	301	276	251	226
<i>IRAP- differenziale di deducibilità</i>	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	93	186	279	373	466	466	466	466	466	466
	<i>Differenziale</i>	93	186	279	373	466	466	466	466	466	466

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP al 6,82%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-25	-43	-61	-79	-97	-90	-83	-76	-69	-62
IRES - impatto sul gettito (A + B)	-22	-41	-59	-78	-97	-90	-83	-76	-69	-62
IRAP	-6	-13	-19	-25	-32	-32	-32	-32	-32	-32
Impatto complessivo IRES + IRAP	-28	-53	-78	-103	-128	-122	-115	-108	-101	-94

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate in via generale del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	-38	-55	-73	-92	-111	-85	-78	-71	-64
IRAP	0	-12	-18	-24	-31	-37	-32	-32	-32	-32
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	-50	-73	-98	-123	-148	-116	-109	-103	-96

Milioni di euro

Intermediari finanziari

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati del prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per i soli intermediari finanziari:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 4.1 miliardi di euro relativi a 1.047 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 839 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 3.264 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando i dati rilevati costanti nel tempo e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per l'arco temporale considerato.





Deducibilità		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
	Deducibilità proposta	168	336	503	671	839	839	839	839	839	839
	<i>Differenziale</i>	-671	-503	-336	-168	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	Deducibilità vigente	0	181	363	544	725	907	1088	1269	1451	1632
	Deducibilità proposta	653	1306	1958	2611	3264	3264	3264	3264	3264	3264
	<i>Differenziale</i>	653	1124	1596	2067	2539	2357	2176	1995	1813	1632
<i>IRES - differenziale di deducibilità (A + B)</i>		-18	621	1260	1899	2539	2357	2176	1995	1813	1632
<i>IRAP- differenziale di deducibilità</i>	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	821	1641	2462	3282	4103	4103	4103	4103	4103	4103
	<i>Differenziale</i>	821	1641	2462	3282	4103	4103	4103	4103	4103	4103

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota media IRES del 23% ed IRAP al 4,2%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	185	138	92	46	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-180	-309	-439	-568	-698	-648	-598	-549	-499	-449
IRES - impatto sul gettito (A + B)	5	-171	-347	-522	-698	-648	-598	-549	-499	-449
IRAP*	-34	-69	-103	-138	-172	-172	-172	-172	-172	-172
Impatto complessivo IRES + IRAP	-29	-240	-450	-660	-870	-821	-771	-721	-671	-621

Milioni di euro

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	7	-253	-400	-547	-694	-511	-469	-427	-386
IRAP	0	-64	-98	-133	-167	-202	-172	-172	-172	-172
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	-56	-351	-533	-714	-896	-683	-641	-600	-558

Milioni di euro

Complessivamente l'andamento di cassa della proposta normativa per banche, intermediari finanziari ed assicurazioni è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2634	-5	-867	-1730	-2593	-1703	-1564	-1425	-1286
IRAP	0	-410	-630	-852	-1073	-1295	-1106	-1106	-1106	-1106
Totale IRES + IRAP	0	2224	-635	-1720	-2803	-3888	-2808	-2669	-2531	-2392

Milioni di euro

La proposta in esame dispone, a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni dell'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, sia per la quota che a legislazione vigente è deducibile nei diciotto esercizi successivi sia per la quota attualmente deducibile nell'esercizio (30% della variazione riserva sinistri di lungo periodo), ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR ai soli fini IRES.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge una variazione in aumento per la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, di circa 846 milioni di euro (deducibili nei 18 esercizi successivi), da cui è possibile stimare in circa 363 milioni di euro la quota attualmente deducibile nell'esercizio.



La normativa proposta prevede la deducibilità in 5 anni dell'importo della variazione riserva sinistri (diciottesimi + 30%), producendo una differenza di deducibilità rispetto alla legislazione vigente. Conseguentemente, è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Deducibilità		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	47	94	141	188	235	282	329	376	423
	Deducibilità proposta	169	338	508	677	846	846	846	846	846	846
	<i>Differenziale</i>	169	291	413	536	658	611	564	517	470	423
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	Deducibilità vigente	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
	Deducibilità proposta	73	145	218	290	363	363	363	363	363	363
	<i>Differenziale</i>	-290	-218	-145	-73	0	0	0	0	0	0
<i>IRES - differenziale di deducibilità(A +B)</i>		<i>-121</i>	<i>74</i>	<i>268</i>	<i>463</i>	<i>658</i>	<i>611</i>	<i>564</i>	<i>517</i>	<i>470</i>	<i>423</i>

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-46,5	-80,1	-113,7	-147,3	-180,9	-168,0	-155,0	-142,1	-129,2	-116,3
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	79,8	59,8	39,9	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>IRES - impatto sul gettito (A + B)</i>	<i>33,2</i>	<i>-20,2</i>	<i>-73,8</i>	<i>-127,3</i>	<i>-180,9</i>	<i>-168,0</i>	<i>-155,0</i>	<i>-142,1</i>	<i>-129,2</i>	<i>-116,3</i>

Milioni di euro



Di cassa, con la percentuale di acconto del 75% ai fini IRES, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>IRES</i>	0,0	58,2	-60,3	-113,9	-167,5	-221,1	-158,3	-145,3	-132,4	119,5

Milioni di euro

Comma 105 – lett. 0a) - La norma introduce un regime di deducibilità parziale ai fini IRES ed IRAP dei componenti negativi di reddito relativi alle prestazioni svolte dai procuratori (agenti) nei confronti delle società sportive professionistiche.

In particolare la disposizione, stabilisce una percentuale di indeducibilità del 15 per cento da applicare per masse all'ammontare complessivo degli oneri (spese e componenti negativi, comprese le quote d'ammortamento in caso di capitalizzazione delle predette spese, relativi ai servizi professionisti); restano, invece, escluse dall'ambito di applicazione della disposizione quelle spese ed oneri, sostenuti dalle società sportive professionistiche in nome e per conto degli sportivi professionisti.

Infine, la proposta esplicita la rilevanza della nuova norma ai fini della programmazione delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, ponendo particolare attenzione a quei contribuenti che abbiano computato in detrazione ai fini IVA in misura superiore all'85 per cento del relativo ammontare afferente agli acquisti dei suddetti servizi.

In linea teorica la normativa proposta è potenzialmente suscettibile di generare effetti positivi per l'Erario in termini di maggiore gettito IRES/IRAP, derivanti dalla parziale indeducibilità di alcuni componenti negativi. Tuttavia, si ritiene opportuno non indicare prudenzialmente alcun recupero di gettito in quanto:

- **il potenziale maggior gettito non è quantificabile, in mancanza di dati affidabili e specifici per la fattispecie in questione;**
- **la minore deducibilità comporterebbe maggiori basi imponibili IRES e IRAP solo laddove le società sportive professionistiche abbiano un imponibile IRES e un valore della produzione IRAP positivi; in realtà gran parte di tali soggetti risultano in perdita;**
- **le società sportive potrebbero porre in essere comportamenti tali da eludere l'ipotizzata deducibilità parziale, configurando contabilmente e quindi fiscalmente – in tutto o in parte - le spese e gli oneri intercessati in maniera diversa.**

Comma 107-111 - La proposta normativa prevede, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale, la possibilità di dedurre fiscalmente canoni di leasing con durata almeno pari alla metà dell'ammortamento; in caso di immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal Rapporto sul leasing 2012 redatto da Assilea, individuando i seguenti dati:

- **stipulato complessivo leasing 2012 16,7 miliardi di euro di cui:**
 - **4,9 miliardi di euro leasing auto (autovetture 36,6%, renting 22%, industriali e commerciali 41,4%);**



- 5,7 miliardi di euro beni strumentali;
- 3,6 miliardi di euro immobiliare;
- 2,2 miliardi di euro impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **durate medie:**
 - veicoli industriali e commerciali 56 mesi;
 - beni strumentali 54 mesi;
 - immobiliare 206 mesi;
 - energetico 209 mesi;
- **tassi di interesse applicati ai diversi comparti.**

Lo stipulato complessivo è stato depurato dei dati relativi ad alcuni comparti caratterizzati da una normativa fiscale specifica e diversa dai comparti oggetto della proposta normativa (tra cui le auto aziendali per le quali la normativa vigente rimane invariata), ottenendo uno stipulato totale di circa 12,8 miliardi di euro. In base alle informazioni fornite dall'associazione di categoria Assilea, lo stipulato è stato ridotto ulteriormente per tenere conto della flessione del 19% evidenziata nel primo semestre 2013. Le durate medie sono state considerate precedenti alla normativa che ha svincolato la durata contrattuale dalla durata minima fiscalmente rilevante, per cui la stima ha considerato le durate indicate come rappresentative dei due terzi dell'ammortamento. Di conseguenza, è stata ricalcolata in anni la durata minima proposta passando da due terzi alla metà; nel caso degli immobili la durata è stata fissata a dodici anni.

In base ai dati indicati, è stata effettuata una simulazione che ha ricalcolato, secondo le nuove durate ed i tassi di interesse ridotti in virtù della minore durata contrattuale, i canoni di locazione fiscali per i diversi comparti, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato complessivo e della ripartizione pro-quota. Relativamente ai diversi comparti è stato valutato il differenziale di deducibilità tra i canoni fiscalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi canoni ricalcolati in base alla normativa proposta. Ai fini IRAP l'effetto fiscale è stato stimato limitatamente ai soggetti per i quali non si applica il principio di derivazione, sostanzialmente le società di persone e ditte individuali, individuate dalla composizione dello stipulato per settore di attività economica della clientela⁵. Infine, si assume come primo anno di imposta di applicazione il 2014.

La proposta determina, in via generale, un aumento della deducibilità fiscale nei primi anni con una conseguente riduzione di gettito per poi condurre ad un riallineamento a regime. Dall'analisi svolta, con una aliquota media IRES/IRPEF del 23% e IRAP del 3,9%, si evidenziano i seguenti effetti di gettito:

Competenza	2014	2015	2016	2017
IRES	-123,6	-247,3	-370,9	-355,8
IRAP	-2,7	-5,1	-7,1	-6,6
Totale	-126,4	-252,4	-378,0	-362,4

In milioni di euro

Di cassa con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

⁵ Rapporto sul Leasing 2012 – Assilea pagina 82



	2014	2015	2016	2017
IRES	0,0	-216,4	-340,0	-463,6
IRAP	0,0	-5,1	-7,1	-8,7
Totale	0,0	-221,4	-347,1	-472,3

In milioni di euro

Per quanto riguarda la disposizione che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria, ipotizzando 15.000 subentri in contratti di leasing immobiliare e un controvalore medio di 1.034.599 euro (dati forniti da Assilea) si avrebbe un maggior gettito da registro di 620,8 milioni di euro. A fronte di tale maggior gettito lordo, tuttavia, il contribuente può dedurre tale imposta nella determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione IRAP, in quanto tale importo si somma al costo residuo del bene e è dedotto ripartito negli anni di durata residua. Considerando la durata residua di 5 anni, ne consegue una perdita di competenza (IRES/IRPEF ad aliquota media del 23% ed IRAP ad aliquota del media 3,9%) e di cassa (acconto IRES del 75% ed IRAP del 85%) come indicato di seguito, in milioni di euro:

Competenza	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	-28,7	-57,4	-86,1	-114,8
IRAP	-4,8	-9,7	-14,5	-19,4
Totale	587,3	553,7	520,2	486,7

In milioni di euro

In termini finanziari si ha:

	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	0,0	-50,2	-78,9	-107,6
IRAP	0,0	-9,0	-13,8	-18,6
Totale	620,8	561,6	528,1	494,6

In milioni di euro

La disposizione, infine, prevede che non sia assoggettato al pagamento dell'IPT il passaggio di proprietà che si verifica al momento del riscatto di un veicolo in leasing.

Al fine di quantificare la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame, non disponendo di informazioni puntuali sull'entità delle fattispecie interessate, si sono utilizzati i dati di settore forniti da ASSILEA in relazione al valore medio dell'IPT e alla frequenza dei riscatti, sia delle autovetture che dei veicoli commerciali, quali di seguito riportati in tabella:



Tipologia di veicolo	2014	2015	2016	2017	Gettito medio IPT al riscatto (euro)
Autovetture	50.000	50.000	35.000	35.000	210
Veicoli commerciali e industriali	30.000	30.000	24.000	24.000	450
Totale	80.000	80.000	59.000	59.000	

Gli effetti finanziari determinati dalla disposizione in esame, considerando anche quelli positivi derivanti dal venir meno della deducibilità ai fini delle IIDD e IRAP dell'IPT, sono i seguenti:

	2014	2015	2016	2017
IPT	-24,0	-24,0	-18,1	-18,1
IRPEF/IRES	-	9,2	5,2	3,0
IRAP	-	1,8	1,0	0,5
Totale	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6

In milioni di euro

Si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni esaminata:

	2014	2015	2016	2017
Deducibilità canoni leasing	0,0	-221,4	-347,1	-472,3
Imposta di registro su cessioni contratti	620,8	561,6	528,1	494,6
Esenzione IPT	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6
Totale	596,8	327,2	169,1	7,6

In milioni di euro

Commi 112-116 - La disposizione stabilisce che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, qualora dalla dichiarazione IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è necessario considerare due elementi che possono produrre imposte anticipate ai fini IRAP:

1. i maggiori valori conseguenti alle operazioni straordinarie di cui all'articolo 15 comma 10, 10 bis e 10 ter del D.L. 185/2008;
2. la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi.



Per quanto riguarda il primo punto sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RQ, sezione relativa alla determinazione della imposta sostitutiva dovuta ex articolo 15, comma 10 del D.L. n. 185/2008, per tutti gli anni di imposta dal 2008 al 2011. Si tratta dei soggetti beneficiari di una operazione straordinaria i quali hanno optato di assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 TUIR, con l'aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini IRES e IRAP del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Inoltre è stato considerato l'importo, dichiarato nel modello U2012 società di capitali ed enti commerciali al quadro RQ, sezione XIX, dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, secondo le quali le disposizioni del comma 10 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali; le disposizioni in oggetto si applicano alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed il versamento della imposta sostitutiva dovuta era dovuto entro il 30 novembre 2011.

Infine, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le predette disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011; in tal caso, il versamento della prima rata della imposta sostitutiva dovuta deve avvenire entro i termini di versamento del saldo IRES relativo al periodo di imposta 2012. A tali dati vanno inoltre aggiunti i maggiori valori stimati nel presente provvedimento nell'articolo sul riallineamento delle partecipazioni.

Complessivamente, per le sole banche i dati risultanti sono:

- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2008 per circa 29,9 miliardi di euro relativi a 31 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2009 per circa 6,3 miliardi di euro relativi a 13 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2010 per circa 1 miliardo di euro relativi a 9 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2011 per circa 3,7 miliardi di euro (599 /16%) (gettito F24 2012);
- maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali (ex art 15 co. 10-bis e 10-ter DL n. 185/2008) nel 2011 per circa 13,1 miliardi di euro [2,1/16%, gettito F24 2013].



Attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP è stata rilevata, per ogni anno di imposta potenzialmente interessato dalla proposta normativa (dal 2013), la somma degli ammortamenti (componenti negativi) potenzialmente deducibili in ogni periodo di imposta e la quota di detti ammortamenti che hanno concorso, o si stima concorreranno, alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che, quindi, genereranno credito di imposta sulle DTA. Tale credito d'imposta è spendibile a decorrere del periodo di imposta successivo, tenuto altresì conto della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento deducibili.

Per quanto riguarda lo stock (ex art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008 ed ex art. 15, c. 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008), la quota di ammortamenti che hanno concorso o si stima concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo è di circa 649 milioni di euro annui dal 2013 al 2017 e di circa 1.265 milioni di euro dal 2018, rappresentativo del valore massimo di ammortamenti destinato a ridursi negli anni successivi per l'esaurirsi delle quote di ammortamento relative alle operazioni straordinarie dei primi anni.

Per quanto riguarda, invece, il credito di imposta che maturerà sulle DTA IRAP per le operazioni straordinarie future, considerando a regime il comma 10 dell'articolo 15 e il comma 10-bis e 10-ter dello stesso articolo, in quanto oggetto di modifica nel presente provvedimento, si stima:

- relativamente al comma 10, si evidenzia che dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva codice tributo 1821, negli ultimi tre esercizi risulta un totale di circa 1.188 milioni di euro; pertanto, ipotizzando un flusso a regime di 396 milioni di euro annuo (1.188 / 3), si stimano maggiori valori per circa 2.475 milioni di euro, ammortizzabili in 10 anni;
- relativamente ai commi 10-bis e 10-ter, i maggiori valori annui si stimano in circa (100 / 16%) 625 milioni di euro - come indicato in sede di relazione tecnica alla norma sul riallineamento delle partecipazioni - ammortizzabili in 10 anni.

Una volta individuati i flussi annui dei maggiori valori e, quindi, le relative quote di ammortamento deducibili, si è provveduto a stimare la quota di tali flussi riferibile a contribuenti con valore della produzione IRAP negativo, applicando la percentuale rilevata nei valori di stock (649 / 4.094, circa il 16%).

Pertanto, relativamente ai dati del comma 10, si ottiene una quota annua di circa $2.475 / 10 \times (649 / 4.094) = 39,2$ milioni di euro il primo anno (il 2013), crescente di anno in anno per dieci anni; relativamente ai dati del comma 10-bis e 10-ter, si ottiene una quota annua di circa $625 / 10 \times (649 / 4.094) = 9,9$ milioni di euro il primo anno (il 2016), crescente di anno in anno per dieci anni.

Per quanto riguarda il secondo punto, in relazione alle maggiori deduzioni conseguenti alla normativa proposta, che introduce ai fini IRAP la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi rispetto alla legislazione vigente, sono state analizzate, attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP, le svalutazioni con valore della produzione negativo, individuandole in circa 415 milioni di euro rispetto ai 18,2 miliardi di euro di svalutazioni totali (2,3%).

Applicando tale percentuale alle svalutazioni e alle perdite da elementi certi e precisi, tenuto altresì conto dei dati dalle associazioni di settore, si stima un importo di componenti negativi che concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che quindi genereranno credito di imposta sulle DTA, di circa $(18,2 + 3,7) \times 2,3\% / 5 = 100,7$ milioni di euro il primo anno (il 2014), crescente di anno in anno per quattro anni.



Di seguito si evidenzia in termini di competenza l'andamento negli anni dei componenti negativi che hanno concorso o concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP nonché l'effetto negativo di gettito annuo, sotto forma di maggiore credito di imposta sulle DTA utilizzabile in compensazione che maturerà ogni anno, alla aliquota nominale del 5,2%.

In termini di cassa il credito di imposta è spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva il valore della produzione negativo ai fini IRAP (in milioni di euro):

Ammortamenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	648,7	648,7	648,7	648,7	648,7	1264,6	1264,6	1181,8
Flusso comma 10		39,2	78,4	117,6	156,8	196,1	235,3	274,5
Flusso commi 10 bis e 10 ter				9,9	19,8	29,7	39,6	49,5
Svalutazioni		100,7	201,5	302,2	403,0	403,0	403,0	403,0
Totale	648,7	788,6	928,6	1078,4	1228,3	1893,3	1942,4	1908,8

Milioni di euro

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8	-61,5
Flusso comma 10	0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2	-14,3
Flusso commi 10 bis e 10 ter	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1	-2,6
Svalutazioni	0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Totale	-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0	-99,3

Milioni di euro

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock		-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8
Flusso comma 10		0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2
Flusso commi 10 bis e 10 ter		0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1
Svalutazioni		0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0
Totale		-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0

Milioni di euro

Comma 117 - La disposizione in esame interviene in ordine alle novità fiscali introdotte dai commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevedono l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% in luogo del 4%, per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenute nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972.



In particolare, la norma in oggetto prevede il ripristino dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio sanitarie, di cui alla tabella A) del DPR 633/1972 parte terza (beni e servizi assoggettati ad aliquota del 10%), per le sole cooperative sociali.

In sede di relazione tecnica al provvedimento originario, è stato stimato che il passaggio dal 4 al 10% dell'aliquota Iva delle prestazioni in esame comportava un incremento di gettito 153 milioni di euro su base annua.

Considerando che il peso delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi è circa l'85%, ne consegue che il ripristino dell'aliquota al 4% determinerà una perdita di gettito di circa 130 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014.

Comma 117-bis

La disposizione stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

Comma 118 - La disposizione in esame prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

In particolare, la norma prevede la facoltà, per il contribuente, di portare in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione o, in alternativa, di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Comma 118-bis - La disposizione introduce a regime a partire dal 2014 l'esenzione dall'IRPEF di 6.700 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere, si stima una perdita di gettito IRPEF, competenza annua, di circa -24,8 milioni di euro e una perdita di gettito annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a -1 e -0,3 milioni di euro. Di cassa si avranno i seguenti effetti finanziari in milioni di euro:

	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF	0	-43,3	-24,8	-24,8	-24,8
Addizionale regionale	0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	0	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
Totale	0	-44,7	-26,1	-26,1	-26,1

In milioni di euro

Comma 119 - La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare

a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione all' Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del dlgs 385/1993.

La norma non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Commi 119-bis e 119-ter - La norma in parola introduce, per i soggetti operanti nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari, una specifica disposizione relativa alla modalità di determinazione del reddito di impresa riferibile ad operazioni intercorse con società non residenti nel territorio dello Stato, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR.

Inoltre la disposizione pone l'obbligo, in capo a chi acquista servizi di pubblicità on-line e servizi ad essa ausiliari, di regolare finanziariamente le transazioni commerciali esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Nel triennio 2009-2011 il mercato della pubblicità on line ha evidenziato un andamento del fatturato in aumento registrando una crescita media nel biennio 2010-2011 di circa il 38 per cento (fonte rapporto AGCOM).

Mercato della pubblicità on line (fatturato e andamento) -- (rapporto Agcom)				
2009	2010		2011	
Ricavi (mln. euro)	Ricavi (mln. Euro)	Variazione rispetto anno prec.	Ricavi (mln. Euro)	Variazione rispetto anno prec.
825,03	1.177,29	42,70%	1.578,40	34,07%

Ipotizzando una crescita del fatturato inferiore a quella registrata in detto biennio, in via prudenziale

pari al 10 per cento circa su base annua e considerato che il fatturato 2012 di altri operatori non considerati nel rapporto Agcom quali Twitter, Facebook, Groupon, YouTube, E-bay (solo per la parte di raccolta pubblicitaria) è di circa 1,5 miliardi, si perviene nel complesso ad un fatturato 2012 di circa 3,2 miliardi.

Applicando al fatturato 2012 una crescita media di circa il 10 per cento e di una redditività intorno al 7 per cento si perviene ad un maggior gettito per competenza come evidenziato nella tabella seguente:

	2012	2013	2014	2015
Trend di crescita	10%	10%	10%	10%
Fatturato (stima)	1.736,24	1.909,86	2.100,85	2.310,94
Fatturato operatori non considerati nel rapporto AGCOM	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
Totale Fatturato	3.236,24	3.559,86	3.915,85	4.307,44
% di remunerazione sul fatturato	7%	7%	7%	7%
Reddito imponibile	226,54	249,19	274,11	301,52
IRES/IRAP	31,40%	31,40%	31,40%	31,40%
Maggior gettito di competenza dal 2013		78,25	86,07	94,68

In milioni di euro



Gli effetti finanziari per cassa 2014-2016 sono:

	2014	2015	2016
IRES	119,9	80,5	88,6
IRAP	18,0	11,5	12,7
Totale	137,9	92,0	101,3

In milioni di euro

Comma 119-quater - La disposizione prevede che le maggiori entrate di cui ai commi precedenti per 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, per 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, per 201 milioni di euro per l'anno 2016 e per 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 120 - La disposizione è diretta a istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 mln di euro per l'anno 2014 e di 5 mln di euro per l'anno 2015 ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione di piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 2 mln di euro per l'anno 2014 e a 5 mln di euro per l'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge n. 228/2012 (destinate alla detassazione dei c.d. salari di produttività).

Comma 121-bis - La disposizione prevede che il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la trattazione del contenzioso civile e penale. La norma non comporta effetti sulla finanza pubblica.

Comma 121 Viene previsto che il CIPE assegni una quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, nel limite di complessivi 30 milioni di euro, a progetti immediatamente attivabili di adeguamento, completamento e costruzione di nuove sedi di uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, disponendo altresì la revoca del finanziamento in caso di mancato affidamento dei lavori o di mancata presentazione dei SAL rispettivamente entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere una finalizzazione di stanziamenti autorizzati dalla stessa legge di stabilità.

Comma 122 - La disposizione è diretta a incrementare nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 per 600 mln di euro.

Da ciò derivano per l'anno 2014 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 600 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 360 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 240 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.



La disposizione prevede altresì il rifinanziamento di interventi finalizzati alla proroga al 2014 di misure in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993 e di proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 249/2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, per rispettivamente 40 mln di euro e per 50 mln di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nei limiti, quindi, di risorse già programmate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sintesi dalla complessiva disposizione derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica:
Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni sociali per 360 milioni di euro per l'anno 2014;
Saldo netto da finanziare: maggiore spesa per trasferimenti a INPS per 600 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 123 - La disposizione è diretta a prevedere, nell'ambito delle risorse previste per l'anno 2014 per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la destinazione di una quota delle medesime, fino a 30 milioni di euro per l'anno 2014, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina l'utilizzo di risorse già previste a normativa vigente.

Comma 123-bis - Le disposizioni sono finalizzate a precisare il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. In particolare si prevede il venir meno dei termini entro i quali si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro, che costituisce il momento iniziale del procedimento di costituzione dei fondi di solidarietà, sia in relazione ai fondi di cui al comma 4 (fondi di solidarietà presso l'Inps), sia in relazione a quelli di cui al comma 14 (fondi bilaterali puri).

Si chiarisce, inoltre, in ordine ad una delle possibili finalità eventuali dei fondi di solidarietà – quella integrativa, di cui alla lettera a) del comma 11 – che le integrazioni possano riguardare non solo l'ASpl, bensì tutte le prestazioni già previste per il caso di perdita del posto di lavoro ovvero le integrazioni salariali previste dalla normativa vigente.

Analogamente si regola il meccanismo con cui accordi successivi possano consentire la creazione di ulteriori fondi di cui al comma 4, prevedendo che in tale caso i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.

Viene infine previsto che nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2014 siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, resta sospeso il relativo obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale fino al completamento di tali procedure e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2014.

Sono infine precisate disposizioni in materia di fondo residuale garantendo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 123-ter - La disposizione intende rimodulare la finalizzazione di risorse comunque programmate a legislazione vigente.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Comma 123-quater - La disposizione intende prevedere che le risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, prioritariamente destinate a finanziare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, possano essere utilizzate anche per riconoscere incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, considerato che in periodi di particolare contrazione della domanda di lavoro si rivelano particolarmente efficaci interventi volti a favorire il reinserimento lavorativo di tali soggetti.

L'intervento che si propone di disciplinare a regime, attraverso la modifica del comma 3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, darebbe continuità a quanto già disposto per il 2013 con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 aprile 2013. Da tale disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 124 - La disposizione comporta minori entrate.

In particolare, la proposta di modifica concerne gli enti non commerciali della sanità privata residenti in alcuni territori di Molise Puglia e Sicilia (zone Campobasso, Foggia e Catania) per i quali a legislazione vigente è stato sospeso l'onere contributivo e fiscale fino al 31/12/2015, valutabile complessivamente in una sospensione di circa 12 mln di euro. La disposizione è diretta a prorogare al 2016 la sospensione dei soli contributi. Nell'ipotesi che il monte contributi sospeso valga circa il 50% del sospeso e che potrebbe essere consentita la restituzione in 24 mesi dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate:

2016: -3,6 mln di euro

2017: -3 mln di euro.

Comma 124-bis - La disposizione è diretta a precisare i compiti della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'art. 56 della legge n. 88 del 1989.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 125 - La disposizione in esame prevede:

- a) la proroga per gli anni 2016 e 2017 del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 41, comma 7 della legge n. 289/2012 (prestazioni a sostegno al reddito parametrata all'indennità di mobilità anche per gli anni 2016 e 2017 e dei benefici pensionistici conseguenti per effetto dei requisiti agevolati previsti dalla disciplina specifica in esame rispetto alla disciplina generale come modificata dalla legge n. 214/2011);
- b) la rideterminazione del limite massimo della dimensione di impresa ai fini della disciplina di cui all'articolo 1, comma 5 del DL 108/2002, fermo restando il limite massimo numerico dei soggetti complessivamente interessati.

Per quanto concerne la proroga degli interventi di sostegno al reddito e tenuto conto delle autorizzazioni di spesa già deliberate in materia si stimano maggiori oneri annui per 2 mln di euro in virtù della stima di un numero di soggetti interessati di circa 100, in virtù di ogni proroga annuale (pertanto 2 mln di euro annui nel 2016 e 4 mln di euro annui dal 2017, resi continuativi per effetto dei connessi benefici pensionistici).

Da quanto sopra esposto conseguono i seguenti maggiori oneri:



(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2016	Dal 2017
-2	-4

Ai predetti oneri si provvede con riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1. lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008. n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 126 - La disposizione è diretta a prevedere con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l'incremento del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1 comma 231 lettera b) legge 228/2012 come indicato nell'articolo 9 del relativo decreto interministeriale del 22 aprile 2013. Il predetto incremento del contingente numerico consente di dare attuazione ad un'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti coloro i quali, hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS l'incremento del contingente numerico necessario è pari a 6.000 unità dalle quali conseguono sulla base degli stessi elementi amministrativi i seguenti oneri in termini di maggiore spesa pensionistica (tenuto conto che per una parte dei soggetti interessati si è parzialmente consumato il periodo del potenziale beneficio):

Maggiore spesa pensionistica

2014	49
2015	62
2016	51
2017	31
2018	23
2019	23
2020	8

valori in mln di euro

La disposizione provvede altresì a coordinare, **anche per tener conto degli interventi di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies**, il conseguente incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 234 della legge n. 228/2012 nonché l'indicazione degli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia riportati al comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge n. 228/2012 ai fini dell'applicazione della procedura ivi prevista.

Al riguardo si fa presente che in sede di prima lettura presso il Senato è stato effettuato il necessario coordinamento tecnico per coordinare il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 riportante i complessivi oneri programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento stabilito dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, a seguito dell'approvazione successiva alla presentazione del DDL Stabilità 2014 al



Parlamento, nel corso dell'iter di conversione del DL 102/2013 (legge di conversione n. 124/2013 pubblicata su GU il 29 ottobre 2013), di un emendamento (articolo 11-bis) diretto ad incrementare il numero dei lavoratori salvaguardati e i relativi oneri programmati.

Comma 126-bis - La disposizione prevede il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per le spese di funzionamento in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 127 - La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate in quanto si limita a introdurre elementi di maggiore flessibilità ed efficacia alle disposizioni in materia di salvaguardia, pur garantendo l'invarianza delle somme complessive a tal fine destinate, che costituiscono comunque un limite di spesa, nonché l'invarianza della platea dei soggetti beneficiari.

Commi da 127-bis a 127 quinquies - Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS è stata effettuata la stima degli oneri annui per il decennio 2014-2023, derivanti dalla disposizione in esame nuova norma che mira a salvaguardare dall'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento stabiliti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 alcuni dei lavoratori dipendenti del settore privato esclusi dalle precedenti salvaguardie:

lettera a – Si includono i proscrittori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, hanno svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

lettera b – Si includono i lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dell'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che hanno svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

lettera c – Si includono i lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dell'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che hanno svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

lettera d – Si includono i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7500.

lettera e – Si includono i lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante legge 214/2011 dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove necessari.

lettera f – Si includono i soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati



considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgono attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per ognuna delle categorie di soggetti interessati dalla norma la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere successiva al 6 gennaio 2015.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari della norma oggetto di stima.

	Volontari lettera a)	Cessati lettera b)	Cessati lettera c)	Cessati lettera d)	Mobilità lettera e)	Volontari lettera f)	Totale
Numero beneficiari	900	400	500	5200	1000	9000	17000
Anni							
2014	9	7	7	70	12	98	203
2015	9	9	9	94	14	115	250
2016	7	8	8	78	7	89	197
2017	4	3	5	44	3	51	110
2018	2	3	4	34	2	38	83
2019	2	3	4	34	2	36	81
2020	1	1	1	12	0	11	26
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

In ogni caso i benefici in esame i benefici di cui al comma 127-bis sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 127-sexies - La disposizione prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del DL 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 124/2013, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ciò in quanto ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 127-quinquies il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3 del DL 102/2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 mln di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. I predetti importi trovano, infatti, capienza nei risparmi quantificati relativi al Regolamento di armonizzazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 destinati al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Pertanto complessivamente dai commi da 127-bis a 127-quinquies conseguono i seguenti maggiori oneri, in termini di maggiore spesa pensionistica:



(valori in mln di euro)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
199	238	162	72	46	12	0	0

Comma 128 Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 275 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 129 - Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di ulteriori 75 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, da destinare esclusivamente in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 129-bis - Prevede l'istituzione di un Fondo per i nuovi nati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2014, al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito. Al predetto Fondo confluiscono le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 130 - L'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11 afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati, attraverso un meccanismo di riparto delle risorse finanziarie a beneficio dei Comuni che hanno segnalato e preso in carico minori stranieri non accompagnati.

Il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione dell'emergenza Nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Nell'ultimo decennio, infatti, la situazione dei flussi



migratori si è modificata e l'Italia è diventata un Paese d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare è stato registrato un aumento significativo della presenza di minori provenienti dai territori dell'Africa e del Medio Oriente, che conoscono tuttora una grave situazione di instabilità politica.

Pertanto, per fronteggiare le esigenze sopra descritte, l'autorizzazione di spesa relativa al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 130-bis - Prevede che la dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativo l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 522, lettera b), che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183 che, a tal fine, sono versate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in parola.

Comma 130-ter - Incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di 3 milioni di euro per il solo anno 2014. Tali risorse sono destinate alla realizzazione di iniziative necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità.

Comma 131 - La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine, viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille IRPEF per l'anno 2014.

Comma 131-bis - La disposizione, in relazione alla quota dell'8 per mille di spettanza statale, aggiunge ulteriore finalità consistente nella ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. La disposizione non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 132 - Viene autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per il 2014, destinata per 100 milioni di euro al finanziamento di lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo, per 1 milione di euro al contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, e per 25 milioni di euro per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della



regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Si dispone che, nell'ambito delle risorse così destinate alla regione Calabria, la regione debba provvedere al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili. Le risorse sono impiegate, nella misura di 50 milioni di euro per stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in analoghe fattispecie nella Regione Calabria. Con decreto interministeriale sono stabilite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. E' disposto, inoltre, che per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato nella Regione Calabria possono avvenire in deroga ai vincoli assunzionali, ma comunque nel rispetto del patto di stabilità interno. Viene previsto, comunque, che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione di rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione in base alla quale non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, e ciò proprio al fine di non pregiudicare l'obiettivo prioritario della progressiva stabilizzazione del personale precario. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 132-bis prevede, per l'anno 2014, la riduzione il Fondo sociale per occupazione e formazione di 16 milioni di euro.

I commi da 132-ter a 132-sexies intervengono nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con i lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni - operando nel rispetto del patto di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 132-septies, integrando l'articolo 4, comma 9-bis, del d.l. 101/2013, è volto a prevedere ulteriori modalità regolative nell'ambito della disciplina delle spese di personale, nell'ottica di favorire la stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. La norma, operando nel rispetto del patto di stabilità interno e comunque solo nei limiti delle risorse attribuite dalle regioni a seguito di risparmi di spesa realizzati dalle regioni medesime a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo del comma 9-bis citato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il riferimento alle risorse attribuite dalle regioni rileva solo ai fini della disciplina relativa alle spese di personale e non anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Viene previsto, comunque, che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione in base alla quale non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, e ciò proprio al fine di non pregiudicare l'obiettivo prioritario della progressiva stabilizzazione del personale precario.

Il comma 132-octies consente la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge n. 244/2007, a valere sulle risorse ivi previste, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 132-ter e comunque nel rispetto dei vincoli previsti



dal patto di stabilità: conseguentemente, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 132-novies - La disposizione comporta maggiori oneri per 15 milioni di euro nel 2014 e per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'istituzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Comma 133 - La disposizione è diretta a modificare l'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di superare la Procedura di infrazione 2013/4009 concernente la non conformità della disposizione che limita il contributo previsto dalla Carta Acquisti ai soli residenti di cittadinanza italiana con la Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, al fine di superare le censure della Commissione UE si rende necessario estendere la concessione della Carta Acquisti ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La norma prevede altresì il rifinanziamento del fondo relativo al programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n.112/2008 per l'anno 2014. La disposizione prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma.

In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa sia con riferimento al programma carta acquisti, c.d. "ordinaria" sia con riferimento alla sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012

L'ultimo periodo del comma in esame è diretto a incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 **intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinscrimento lavorativo e all'inclusione sociale.**

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri, sia in termini di SNF (saldo netto da finanziare) sia in termini di indebitamento netto (maggiori prestazioni sociali):



Maggiori oneri (*valori in mln di euro*)

2014	2015	2016	2017
-290	-40	-40	0

Comma 134 - La disposizione è finalizzata all'incremento di 10 milioni di euro annui dal 2014 al 2016 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,

Le risorse sono necessarie a garantire la prevenzione e il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare, i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza domestica, per la creazione di centri per le vittime della violenza sessuale e degli stupri, nonché per l'assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

In sede di prima lettura al Senato, lasciando inalterata la finalità, è stato effettuato il necessario coordinamento normativo con le previsioni da ultimo introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, relativamente al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere".

Comma 134-bis - Si prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità pari ad euro 500.000 per l'anno 2014.

Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Comma 135 - La disposizione di cui alla lettera a) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita (peraltro, con previsione meramente eventuale) a consentire che al finanziamento dell'incentivo per l'assunzione di giovani svantaggiati, di cui all'articolo 1 del D.L. 76/2013, si provveda anche mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

La disposizione di cui alla lettera b) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la possibilità ivi prevista di erogare anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea è prevista nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La disposizione di cui alla lettera c) non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in questione viene limitata dal necessario rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa complessiva di personale. Ad ogni modo, viene precisato che la possibilità di proroga viene limitata



ai soli contratti che siano indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

Comma 136 - A decorrere dall'anno 2014 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) al fine di contribuire al suo funzionamento ed al potenziamento dell'attività di ricerca da esso svolta.

Comma 136-bis - La disposizione prevede l'autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova per le finalità di assistenza e ricerca.

Comma 137 - Il Ministero della salute è competente dal 1980 in materia di assistenza sanitaria da e per l'estero, cioè di "mobilità sanitaria" internazionale.

Per far fronte alle seguenti attività:

- regolazione dei rapporti economici finanziari con gli Stati dell'UE in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero in applicazione dei regolamenti comunitari;
- regolazione dei rapporti economici finanziari derivanti dagli accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con gli Stati non appartenenti all'UE.

Lo stanziamento è incrementato di euro 121 milioni per l'anno 2014 **anche per far fronte agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta nelle more del trasferimento delle funzioni alle regioni e alle province autonome.**

Comma 138 - La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo ex lege 210/1992 devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell'indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che *"l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro 6 mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire, attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'IIS a tutti i beneficiari dell'indennità di cui alla L.210/92 a partire dal momento in cui quest'indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento"*.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 293/2011, si è provveduto all'adeguamento dell'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della legge 210/92 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte Europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

A tal fine lo stanziamento è incrementato di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Commi 139 La norma dispone il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per l'importo di **10 milioni di euro** per l'anno 2014.



Comma 140 e 141 - La disposizione è diretta a rendere permanente la norma in materia di farmaci introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 296/2006 per il solo anno 2007 e successivamente prorogata, annualmente, fino al 2013. Il meccanismo del *pay-back* garantisce l'invarianza finanziaria della disposizione

Comma 140-bis - **Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la norma è diretta ad operare sulle procedure di pay-back, in caso di superamento dei tetti della spesa farmaceutica, prevedendo compensazioni tra Aziende farmaceutiche che appartengono allo stesso gruppo.**

Comma 141- bis- **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'eventuale quota del pay-back attribuibile ai farmaci orfani, che ai sensi della norma non concorre al ripiano dello scostamento dal tetto, è ridistribuita a carico di tutti gli altri farmaci ospedalieri.**

Comma 142 - Trattasi di disposizione diretta a prevedere che, in via sperimentale, le Aziende sanitarie effettuino lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, nel limite di un importo complessivo pari a 5 milioni di euro annui. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle predette patologie. Al fine di favorire l'uniformità dell'applicazione della disposizione sul territorio nazionale è istituito, presso Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un Centro di coordinamento sugli screening neonatali **e per l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionali all'indice di natalità**. Per effetto della disposizione, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Al relativo onere, si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 143 - La disposizione prevede una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Commi 144-145 Con la presente disposizione viene istituita l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), intesa quale sistema centralizzato di raccolta, gestione e messa a disposizione dei dati attualmente contenuti nell'ambito delle anagrafi degli assistiti tenute dalle singole aziende sanitarie locali.

L'ANA viene realizzata a partire dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del CAD, integrando le informazioni dei cittadini in questa già contenute, con i dati necessari alla gestione degli assistiti (tra i quali, medico di famiglia, codice di eventuale esenzione e domicilio). Conseguentemente, ai fini dell'ottimizzazione delle infrastrutture ICT, l'ANA è istituita nell'ambito del sistema informativo già realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il sistema tessera sanitaria, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269.



L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, oltre a consentire una razionalizzazione della spesa in termini di sistemi informativi delle aziende sanitarie locali, consente importanti semplificazioni per le medesime aziende, nonché per le altre amministrazioni e per i cittadini. In particolare, con l'ANA diviene possibile:

- a) eliminare il libretto sanitario personale che le singole aziende sanitarie devono fornire a tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del SSN;
 - a. supportare in un'ottica di efficacia e di efficienza, i processi organizzativi strettamente correlati sia alle attività di cura sia alle attività amministrative;
- b) migliorare il monitoraggio dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni di cura erogate al cittadino, attraverso l'integrazione delle informazioni in essa contenute con il nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute;
- c) semplificare, per le aziende sanitarie, i comuni e i cittadini, le procedure amministrative legate al cambio di residenza, eliminando gli oneri di comunicazione e di gestione aggiuntivi attualmente previsti per i comuni e le aziende sanitarie, nel rispetto della procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 6 del dl 13 maggio 2011, n.70;
- d) consentire a tutte le amministrazioni interessate, nonché agli operatori sanitari autorizzati, l'accesso ai dati dell'ANA, semplificando lo scambio informativo e facilitando eventuali controlli (ad esempio sul tema esenzioni);
- e) permettere ai cittadini di verificare on -line, in modo sicuro, i propri dati contenuti nell'ANA, ferma restando la possibilità di chiederne copia cartacea presso la propria azienda sanitaria.

In base a quanto disposto con la presente disposizione, l'ANA sarà interoperabile con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e potrà cooperare con le banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Grazie alla disponibilità dell'infrastruttura dell'ANPR e alla istituzione dell'ANA nell'ambito del sistema informativo tessera sanitaria, è possibile procedere alla realizzazione della stessa prevedendo i soli costi marginali legati alla implementazione delle interfacce software e dei relativi servizi telematici da rendere disponibili al cittadino, alle aziende sanitarie locali e a tutte le altre amministrazioni interessate.

In particolare si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2014, necessari per lo sviluppo e la gestione iniziale del sistema, e di 1 milione di euro a decorrere dal 2015 con l'entrata a regime dello stesso.

Comma 145 bis – assistenza sanitaria al personale navigante - La ratio della disposizione muove dalla necessità di apportare necessarie modifiche all'articolo 4, commi 89 e ss. della legge 12 novembre 2011, n. 183, così come modificato dall'articolo 15 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le citate disposizioni hanno disposto il trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria al personale navigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono conferite, alle regioni. Il comma 90 ha rinviato ad uno o più d.P.C.M. da adottarsi entro il 31 marzo 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il



Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle risorse, finanziarie, umane e strumentali da trasferire, nonché l'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite da parte delle regioni. Va a questo punto osservato, che nell'ambito dei lavori finalizzati alla predisposizione dello schema di dPCM sono emerse forti criticità, che ad oggi ne hanno impedito l'adozione. Tali criticità derivano, da un lato, dalla forte concentrazione della domanda di assistenza da qua in alcune Regioni (sedi di porto e aeroporto), dall'altro, dall'attuale assetto organizzativo del servizio, che vede accentrare le attività amministrative di supporto per tutto il territorio nazionale (gestione dei rapporti con il personale convenzionato e con i convenzionati esterni, gestione dei contratti connessi ai servizi e dei programmi software, etc.) nelle sedi di Genova e, soprattutto, di Napoli (uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero). Ne deriva, in particolare che il personale di ruolo del Ministero, preposto all'attività amministrativa degli uffici, è concentrato per il 90% in tali sedi (Campania e Liguria); nell'ambito dei lavori volti al conferimento delle funzioni ciò ha fatto emergere, stante l'esigenza di assicurare la permanenza nella sede di servizio, inevitabili disparità tra le Regioni, circa il trasferimento delle risorse umane finanziarie e strumentali. Le criticità riscontrate, che di fatto hanno impedito l'attuazione della norma, hanno determinato un necessario ripensamento circa la scelta operata dal legislatore, sostenuto anche dalla consapevolezza che la collocazione di dette funzioni amministrative a livello statale, trova giustificazione nella peculiare mobilità lavorativa del personale interessato, che necessita di prestazioni dirette e tempestive, usufruibili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale ed estero. Con la norma proposta si provvede, pertanto, ad abrogare le disposizioni che hanno conferito le funzioni sanitarie in esame alle Regioni, prevedendo, nel contempo, una diversa allocazione delle stesse all'interno del Ministero della salute attraverso i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

In particolare, si prevede che nell'ambito di tale processo di riorganizzazione le funzioni saranno concentrate presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero, mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A riguardo si precisa che la specificità degli USMAF è già stata riconosciuta dallo stesso legislatore che, nell'ambito del processo di spending review, ha escluso tali strutture dall'accentramento di funzioni negli ex uffici territoriali di Governo. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei succitati provvedimenti gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, saranno ridotti di una unità. Dall'attuazione della presente disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi consegue un risparmio di spesa come di seguito evidenziato. La disposizione prevede, inoltre, una riduzione di una posizione dirigenziale di II fascia in dotazione organica; ciò è reso possibile grazie all'accentramento dei servizi comuni e di supporto di tipo amministrativo - contabile e informatico. La responsabilità dirigenziale degli ambulatori sul territorio potrà essere incardinata presso un'unica struttura dirigenziale rispetto alle due attualmente esistenti (Genova e Napoli). Pertanto, dalla misura normativa in esame deriva un risparmio di spesa quantificabile in € 112.885,73 (valore medio tra spesa per



dirigenti di II fascia sanitario e altri dirigenti - fascia economica B) che sarà accertato in sede di consuntivo.

Comma 145-ter – La disposizione è diretta a prevedere che in via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 67-bis della legge 191/2009 sia ripartita tra le regioni anche in funzione di esigenze di riequilibrio indicate dalle regioni stesse. Ciò, nelle more della definizione del decreto che individua i criteri per la ripartizione della predetta quota premiale. Limitatamente all'anno 2013, tale quota è incrementata al livello dello 0,30% del fondo sanitario nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto la quota premiale è ricompresa nel livello del finanziamento del servizio sanitario.

Comma 145-quater - La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto volta a garantire il recupero delle somme oggetto dell'anticipazione concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore della Croce Rossa Italiana, mediante trattenuta di quota parte delle somme dovute a qualunque titolo dovute dallo Stato

Commi da 146 a 149 - Le modifiche introdotte alla Camera dei Deputati sostituiscono le analoghe norme relative alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari previste dal ddl in esame. Non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Comma 151 - Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30% fa carico ai bilanci delle Regioni e delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Comma 152 - Per gli interventi di cui al comma 151, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Comma 153 - Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità comunitarie. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.



Comma 154 - Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 153 del presente articolo. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Comma 155 - Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

Comma 156 - Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, ai sensi del comma 153 del presente articolo, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il MEF – IGRUE e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi (FESR, FSE, FEASR, FEAMP).

Comma 156-bis - La disposizione prevede che lo schema di accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Comma 157 - All'art. 5, comma 2, del decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è aggiunta la seguente lettera:

h) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987. Restano ferme le disposizioni della legge 1041/1971 per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.



Comma 158 - Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al precedente periodo.

Comma 159 - A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

Comma 160 - La normativa dispone che al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; prevede, altresì, che nei confronti dei relativi titoli giudiziari si applicano le disposizioni previste dalla normativa citata in materia di esecuzione forzata, in particolare riguardanti l'impignorabilità e le procedure relative.

Dal presente articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

Comma 161 - Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004, è incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 162 La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2014 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto delle modifiche apportate al Senato, di 614 milioni di euro per l'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 162-bis - La disposizione autorizza, per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, riguardante compiti assegnati al servizio civile nazionale, la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Le predette risorse saranno utilizzate per l'istituzione, in via sperimentale, di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.



Comma 163 - La disposizione permette, in combinato disposto al rifinanziamento previsto in Tabella E per 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 del decreto legge 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma 2009, tenuto conto che delle maggiori esigenze che si concentreranno negli anni indicati.

In analogia a quanto già previsto con la citata disposizione, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, si prevede la presentazione da parte degli enti locali del fabbisogno per il 2014 unitamente alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse disponibili. Ciò permetterà al CIPE, sempre in analogia a quanto previsto dalle norme vigenti, previa valutazione dei risultati del monitoraggio e delle esigenze, di attribuire i contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione secondo precisi cronoprogrammi.

La norma non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto alla legislazione vigente e all'incremento previsto in Tabella E.

Comma 163-bi - La disposizione ha natura programmatica in quanto estende la concessione di contributi assegnati ai privati ai sensi dell'art. 7-bis comma 1 del DL 43 del 2013, per la ricostruzione o riparazione di immobili e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, anche agli interventi per assicurare la ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici.

La norma non comporta oneri in quanto si tratta di una facoltà del CIPE di estendere tali contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

Comma 164 - Si autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per interventi di ricostruzione di conto capitale nelle regioni Calabria e Basilicata (Pollino) colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2012. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni. La norma comporta il peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno nel 2014 e nel 2015 per pari importo.

La modifica apportata non determina effetti finanziari negativi, in quanto volta ad esplicitare il profilo temporale delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno già previste dalla norma originaria.

Comma 165 - La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 165-bis - La disposizione autorizza una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti, al fine di incentivare il diritto allo studio.

Comma 165-ter - La norma prevede il rifinanziamento del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per l'importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.



Comma 166 - La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Tenuto conto che le suddette risorse sono gestite dalle Regioni soggette al patto di stabilità interno, il testo emendato elimina il vincolo per 100 milioni di euro per l'anno 2014. Alla copertura si provvede tramite la riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. La disposizione impatta sul fabbisogno e indebitamento.

Comma 167 - Prevede l'istituzione di un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016. Il fondo sarà destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con successivo DPCM sarà definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. La disposizione precisa che gli incentivi del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria sono erogati in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La modifica non comporta effetti per la finanza pubblica.

Comma 167-bis - Autorizza la spesa di 35 milioni di euro nel 2014 al fine di compensare i tagli intervenuti nel 2012 e nel 2013 alle misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Comma 168 - Il primo periodo autorizzata una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Il secondo periodo ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato".

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aerea di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Comma 169 - La disposizione autorizza la spesa di 41,4 milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 24, comma 74 e 75 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102 con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75. Gli interventi in esame prevedono l'impiego delle Forze Armate e delle Forze di Polizia comportano il sostenimento di spese di parte corrente.



Comma 169-bis - Prevede la riduzione di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

Comma 170 - Per l'anno 2014, viene rifinanziato, tenuto conto delle modifiche apportate al Senato, di 30 milioni di euro il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, per assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.

Comma 171 - La disposizione è intesa a consentire l'assunzione, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, di n. 11 procuratori dello Stato, al fine di potenziare gli impegni connessi alle diverse linee di attività dell'Avvocatura dello Stato. Il costo complessivo annuo per i nuovi assunti è pari ad euro 844.440,52 complessivi a decorrere dall'anno 2014 (€ 76.767,32 costo unitario per procuratore dello Stato per 11 unità). Non sussistono nuovi o maggiori oneri discendenti dalla previsione della consulenza in via breve presso l'Unità tecnico - amministrativa, ex art. 15 dell'OPCM n. 3920 del 2011, in quanto la stessa avviene nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Alla copertura degli oneri si fa fronte mediante riduzione della Tab. A voce Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 171-bis e 171-ter - Prevede che, al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico del personale a tempo indeterminato dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente, a tempo determinato, di cui al comma 5, dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Per tali finalità il Garante indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette assunzioni avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili del Garante, ivi comprese quelle di cui al successivo comma 171 - ter, provvedendo alla corrispondente riduzione compensativa del contingente di personale assumibile con contratto a tempo determinato.

Comma 172 -Viene istituito nello stato di previsione della difesa, tra le spese di parte corrente, il fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.



Comma 173 - La disposizione prevede l'assegnazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa.

Comma 173-bis La disposizione prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Le predette risorse saranno utilizzate al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

Comma 174 - La disposizione, autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015, per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Inoltre, per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la norma prevede che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, con riferimento al collocamento in posizione di fuori ruolo di personale presso la Delegazione, di cui alla legge 5 giugno 1984, n. 208, all'articolo 2, comma 2, viene espressamente previsto che all'atto del collocamento in fuori ruolo del personale, e per tutta la sua durata, sono resi indisponibili un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma consente inoltre la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione di un contributo fisso omnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione, ivi compresi gli emolumenti previsti dall'art.2 quinto e sesto periodo, in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell'area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L'importo complessivo massimo stimabile per l'anno 2014 ammonta ad euro 288.516,00, mentre per l'anno 2015 è pari ad euro 192.344,00.

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle predette risorse di euro 56.000.000 è autorizzata per l'anno 2014, nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione.



Infine, per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, sono inoltre assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri euro 2.000.000, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 soprarrichiamata, di euro 56.000.000. Relativamente alla predetta assegnazione si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzioni temporanea di personale di cui al precedente capoverso.

Comma 175 -La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia - Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 176 -La disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

Comma 177 - La disposizione autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma.

Comma 177-bis - La disposizione è finalizzata ad erogare un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014 alla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" allo scopo di stipulare un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania, per ampliare i servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle Isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52.

Comma 178 -Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (LF 2006).

Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate per l'esercizio 2014, così come determinato ai sensi del predetto comma 74, è pari ad euro 3.100.688.062, a fronte di un fabbisogno, comunicato dal Dipartimento delle finanze di euro 3.396.000.000. Lo squilibrio è dovuto congiuntamente alla



contrazione del gettito medio delle entrate e ad un aumento dei costi di intermediazione del sistema delle riscossioni delle imposte, anche di tipo locale, mediante compensazione F24.

L'incremento dello stanziamento dell'Agazia, pari a 100 milioni di euro, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

Commi da 178-quater a 178-septies - La disposizione interviene in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, o sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. In particolare viene prevista che l'applicazione del valore normale alle componenti di reddito derivanti dalle suddette operazioni deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

L'introduzione della disposizione, pertanto, fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, con riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, o sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, o derivanti dalla cessione di beni o prestazione di servizi da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

L'applicazione dell'Irap sul valore della produzione netta, tenuto conto dei suddetti componenti di reddito a valore normale, comporta un recupero di gettito.

Estrapolando i dati relativi alle contestazioni di costi deducibili e proventi non dichiarati a fronte di operazioni "transfer pricing", l'ammontare delle sole rettifiche contestate per ogni periodo d'imposta è superiore a 2 miliardi di euro, cui applicando un'aliquota media del 4% si perviene ad un maggior gettito IRAP di 80 milioni di euro su base annua.

In termini di cassa si ha:

	2014	2015	2016
IRAP	+148	+80	+80

in milioni di euro

Commi 178-octies. Prevede l'incremento di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e la riduzione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 179 - La disposizione, incrementa, tenuto conto delle modifiche apportate al Senato, di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, la



spesa da destinare alla realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Comma 180 - La disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, rideterminata in seguito delle modifiche apportate al Senato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015, per rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di enti ed organismi pubblici, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno 2013 n 116, che ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente il c.d. contributo di perequazione.

Comma 181 - Le norme in esame sono tese da un lato alla razionalizzazione dei costi della giustizia, e, dall'altro a reperire risorse aggiuntive da destinare prioritariamente all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all'articolo 30 del T.U. Spese di giustizia.

Attraverso l'introduzione dell'articolo 106 bis del citato T.U., si prevede l'abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso è possibile stimare in circa euro 10 milioni il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Il diritto forfettario di cui all'art. 30 del DPR 115/02 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi).

L'importo attuale del diritto in questione è forfettizzato e pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta.

Per il contributo unificato invece vi è uno specifico capitoli di entrata (3321).

L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative. L'intervento in esame prevede l'incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro.

STIMA DEL MAGGIOR GETTITO IN CASO DI AUMENTO DEL DIRITTO FORFETTARIO DA 8 A 27 EURO

Numero dei procedimenti civili che oggi scontano il diritto forfettario:	2.300.000
Differenza importo diritto forfettario	27 euro-8 euro = 19 euro
Maggior gettito	2.300.000 procedimenti x 19 euro = 43.700.000 euro

La previsione di maggior gettito viene quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità.



Considerato che il contingente di personale per il quale è stata autorizzata l'assunzione da turn over risulta pari a 23 unità (pari al 20 per cento di 115 unità cessate), la cui copertura è prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unità (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali).

I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base di n. 331 unità e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l'anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l'anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l'anno 2016.

La relativa specifica con la proiezione decennale degli oneri stipendiali è rappresentata nella seguente tabella.

Anno	DATI UNITARI								ONERE COMPLESSIVO	
	Stipendio	I.I.S.	Speciale Indennità art. 3 L.27/81	Rateo 13a	8,5% Rit. IRAP	24,20 % Rit. Tesoro (Stipendio + IIS + art.3 L.27/81)	5,68% Rit. Opera Previdenza (Stipendio + 13a)	3,408% Opéra Previdenza (IIS)	Importo Lordo unitario p.a.	Oneri PA per n. 331 unità
2014	22.738,12	9.638,22	5.905,77	2.698,03	3.483,31	9.917,19	1.399,15	355,84	56.135,63	18.580.893,53
2015	30.950,54	11.789,68	9.449,22	3.561,68	4.738,85	13.491,77	1.904,49	435,27	76.321,50	25.262.416,50
2016	38.280,14	12.237,34	14.173,84	4.209,79	5.856,59	16.674,07	2.355,50	451,80	94.239,07	31.193.132,17
2017	39.045,74	12.237,34	14.173,84	4.273,59	5.927,10	16.874,79	2.402,62	451,80	95.386,82	31.573.037,42
2018	52.949,53	12.992,98	14.173,84	5.495,21	7.276,98	20.718,00	3.258,16	479,70	117.344,40	38.840.996,40
2019	55.795,22	13.144,10	14.173,84	5.744,94	7.552,94	21.503,66	3.433,27	485,28	121.833,25	40.326.805,75
2020	56.314,86	13.144,10	14.173,84	5.788,25	7.600,79	21.639,89	3.465,24	485,28	122.612,25	40.584.654,75
2021	57.643,04	13.144,10	14.173,84	5.898,93	7.723,09	21.988,10	3.546,97	485,28	124.603,35	41.243.708,85
2022	59.502,49	13.144,10	14.173,84	6.053,88	7.894,32	22.475,58	3.661,39	485,28	127.390,88	42.166.381,28
2023	60.830,67	13.144,10	14.173,84	6.164,56	8.016,62	22.823,79	3.743,11	485,28	129.381,97	42.825.432,07

data presunta di assunzione 1 marzo 2014

Comma 181-bis - La disposizione prevede una spesa di 5 milioni di euro dal 2016 nell'ambito del procedimento di permuta relativi a immobili destinati a carceri o uffici giudiziari delle Corti d'Appello.

Comma 182 - La norma in esame prevede la proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013, nonché dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.



Si evidenzia al riguardo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2014, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare si segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 147,84 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2014.

Comma 183. L'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 – nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché di quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto – ha stabilito per le medesime concessioni la proroga del termine di scadenza fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Ciò posto, la norma introdotta al Senato, includendo le concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse, nella previsione di cui al citato art. 1, comma 18, è volta, sostanzialmente, a conferire uniformità alla disciplina di settore riallineando il termine di scadenza delle diverse tipologie di concessione.

Pertanto, la disposizione non risulta suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Comma 184 -La norma dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, si provveda all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, nei limiti di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Di conseguenza, si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in "l/ha", indicati nel citato allegato.

Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, occorre incrementare di 0,37% i consumi medi standardizzati per l'anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di 1,94% i consumi medi standardizzati per l'anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di 1,48% i consumi medi standardizzati dall'anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa).

Comma 185 -Al fine di rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene previsto che, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della



meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di **5 milioni di euro** è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al predetto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 186: La disposizione in esame prevede l'assegnazione, per l'anno 2014, di un contributo, quantificato in complessivi 5.000.000 di euro, per l'intensificazione di attività ed iniziative rivolte ai cittadini italiani con particolare riferimento a quelli residenti all'estero in condizioni di indigenza, da perseguire sia attraverso forme di assistenza diretta che mediante il finanziamento di Network di comunicazione e di editoria ed alla diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero. Inoltre, è altresì previsto il finanziamento delle spese per l'organizzazione e l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei Comitati italiani all'estero (COMITES), e del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE) da effettuarsi entro l'anno 2014 nonché, un contributo in favore del Museo Nazionale dell'emigrazione (MEI), allestito presso il Complesso Monumentale del Vittoriano.

Comma 187 - La norma nel modificare il comma 7 dell'art. 12 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ripristina lo status quo ante l'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, mantenendo in capo all'AGEA le funzioni di coordinamento di cui all'art. 6, comma 3 del Regolamento CE n. 1290 del 2005.

La proposta non comporta oneri aggiuntivi, in quanto in relazione alle disposizioni di cui al comma 7, del citato dl n. 95/2012, non erano state scontate economie sui saldi di finanza pubblica ed, inoltre, il trasferimento delle funzioni al MIPAAF ad oggi non è stato ancora attuato.

Comma 188 - La norma stabilisce che le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

Comma 189 - La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 190 - Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 190-bis - La norma prevede il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano per la realizzazione del progetto « Binario 21 », con un onere di 900.000 euro per l'anno 2014.



Comma 190-ter - La disposizione prevede l'assegnazione, per l'anno 2014, di un contributo di 100.000 euro alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale.

Comma 190-quater - Prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 di 1 milione di euro .

Comma 191 - Viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione, a seguito delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica, di 24.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La modifica disposta dalla Camera dei Deputati è volta a eliminare dall'Elenco 1, la voce "Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981)", alla quale è ascritto un onere di 300.000 con la conseguente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili per pari importo; ciò in quanto il comma 177 del ddl in esame prevede già una specifica autorizzazione di spesa a favore Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti per lo stesso importo di 300.000 euro. Tale modifica non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 192 - Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

La modifica, disposta dalla Camera dei Deputati, prevede il previo parere, ai fini dell'emanazione del D.P.C.M, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 192-bis e comma 192-ter - Le disposizioni definiscono le procedure amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di nuovi impianti sportivi a fini di semplificazione e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 193 - La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per prorogare, per il medesimo anno, la convenzione con il Centro di produzione Spa.

Comma 193-bis - La disposizione prevede l'attribuzione al CONI di un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile che rientra tra i grandi eventi sportivi nazionali e internazionali programmati in Italia nell'anno 2014.



Comma 194 - La disposizione autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della Memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale.

Comma 195 - La disposizione autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di promuovere la conoscenza degli eventi del predetto conflitto e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita.

Commi da 196 a 199 - L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha istituito un Fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente. Le risorse del suddetto Fondo sono state utilizzate per il programma per l'informatizzazione della normativa vigente. Nell'ambito di tale programma è stato realizzato in particolare il Portale denominato "Normattiva", il quale si propone di fornire un servizio che consenta ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso internet, alla normativa vigente ed al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione normativa.

Le modalità di esecuzione del sopra citato programma sono state regolamentate con il d.P.C.M. 24 gennaio 2003.

L'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n.9, ha stabilito, tra l'altro, che le Amministrazioni di Camera e Senato collaborino all'attuazione delle suddette iniziative e che sia assicurata la convergenza presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale, in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

In attuazione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hanno stipulato, in data 8 ottobre 2009, un accordo, di durata quinquennale, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare, assumendo ciascuna le obbligazioni di competenza per la realizzazione del Portale "Normattiva".

In tale accordo è stato previsto che per lo "start up" del Portale vengano corrisposte risorse pari ad euro 3.035.500,00 (esclusa IVA) e per la gestione (acquisizione e multivigenza) e l'ulteriore realizzazione di implementazione del Portale stesso, comprendente solamente gli atti normativi numerati dal 1946 ad oggi, venga corrisposto un canone annuo forfettario pari ad euro 497.500 (esclusa IVA).

Il Portale "Normattiva", così come realizzato ad oggi, garantisce quotidianamente circa 30.000 accessi nei giorni lavorativi, costituendo, pertanto, un servizio pubblico di fondamentale rilievo, anche ai fini della trasparenza dell'azione normativa.



E' necessario, pertanto, garantire un finanziamento stabile sia per la gestione ordinaria, comprendente l'acquisizione e l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, che per il completamento e lo sviluppo del Portale.

In particolare, è necessario completare la banca dati con gli atti normativi numerati dal 1861 al 1945, con gli atti non numerati e con la classificazione dei testi secondo i descrittori estratti dal THESAURUS EUROVOC, adottato nell'ambito dell'Unione europea, nonché di integrare il Portale con gli atti normativi in multivigenza regionali.

A tal fine la disposizione recata dal **comma 196** prevede che il Fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato esclusivamente al Portale "Normattiva", sia incrementato di euro 1,5 milione per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 durante i quali realizzare l'implementazione sopra descritta, e di euro 800 mila annui a partire dall'anno 2017 per la gestione ordinaria e per le attività di miglioramento del sito. **La modifica** apportata dalla Camera dei Deputati al **comma 196** prevede il **previo parere**, ai fini dell'emanazione del D.P.C.M., della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il **comma 198** istituisce un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché ad alimentare la Gazzetta Ufficiale. Il fondo è costituito con una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per l'anno 2014, 400.000 euro per l'anno 2015, 300.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 dall'anno 2017 all'anno 2019.

Comma 198-bis – La disposizione prevede che Il Governo riferisca annualmente alla Commissione parlamentare per la semplificazione sui risultati e sulle prospettive dei progetti Normattiva e x-leges.

La disposizione ha natura procedurale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 200 - Gli effetti finanziari, pari complessivamente a circa 986 mila euro, delle norme derogatorie previste nel presente comma, quantificati come mancati risparmi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, trovano corrispondente copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248). Tali effetti sono così quantificati:

- per quanto concerne l'acquisto di mobili ed arredi, viene valutato il mancato risparmio, pari ad euro 308.271,96, corrispondente all'ottanta per cento della media delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi all'estero, poiché il limite vigente è fissato al venti per cento di tale somma;



- per quanto concerne la deroga al divieto di acquisto delle autovetture, viene computato l'intero ammontare speso nell'anno 2011 (anno di riferimento per il calcolo del limite) per l'acquisto di autovetture da parte degli uffici all'estero, pari ad euro 285.522,98;
- per quanto attiene, infine, al limite di spesa per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture, viene valutato il mancato risparmio corrispondente al cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2011 per tale finalità, poiché il limite vigente è fissato al cinquanta per cento dello stesso ammontare; l'importo da decurtare è pari ad euro 392.612,25.

Comma 200-bis – La norma, essendo diretta a specificare il limite entro cui i Ministri e Sottosegretari non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1 della legge n. 418/1999 per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica . Ciò vale anche per l'ulteriore previsione contenuta nella norma volta a far salva la contribuzione previdenziale, tenuto conto che la stessa resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Comma 200-ter - La proposta introduce una deroga all'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, includendo il trattamento di missione del personale del MIBACT coinvolto nelle attività di verifica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la spesa in oggetto deve essere comunque contenuta nelle disponibilità complessive di bilancio previste a legislazione vigente.

Comma 201 - La disposizione riduce la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

Comma 202, dal primo periodo al quinto - Si dispone l'assegnazione al Comune di Lampedusa e Linosa di un contributo straordinario di 20 milioni di euro nel triennio 2014-2016 per consentire al Comune stesso di fronteggiare l'attuale situazione socio-economica conseguente all'afflusso di migranti. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di interventi infrastrutturali, sulla base di un piano che dovrà essere approvato dal CIPE. L'assegnazione è disposta a valere sulla quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata alla programmazione nazionale e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede inoltre che la Zona franca urbana (ZFU) del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23 comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, possa accedere alle risorse del Piano d'azione e coesione stanziato, ai sensi dell'art. 37 d.l. del decreto-legge n. 179/2012, per le sole ZFU individuate nella delibera CIPE 14/2009. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono infatti previsti stanziamenti aggiuntivi, ma in virtù di questa disposizione, il Comune di Lampedusa e Linosa è ammesso a partecipare alla ripartizione del plafond disponibile che attualmente è pari, fatto salvo il cofinanziamento della Regione Siciliana,



pari a 184,7 milioni di euro per le Zfu siciliane, di cui 147 milioni a valere sul Piano di Azione e Coesione e 37,7 milioni rivenienti dalle risorse ex d.lgs. n. 112/1998.

Comma 202, dal sesto periodo alla fine del comma - La disposizione trae spunto dalla inderogabile necessità di portare a conclusione il Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, istituito con la legge 28 novembre 1980, n. 784, successivamente rilanciato con la legge 7 agosto 1997, n. 266, e non ancora completato. In particolare occorre – tra l'altro – dare riscontro alle richieste di integrazione alla rete energetica nazionale provenienti dal Cilento, vasta zona meridionale della Campania nella quale ricadono circa novanta comuni nonché area non ancora fornita di una rete di distribuzione locale di gas naturale.

Il Programma verrebbe attuato e completato dando priorità a quattro comuni campani già inseriti in una graduatoria del Ministero dello sviluppo economico del 1999, secondo le modalità e priorità per la concessione dei contributi agli altri comuni stabilite dal CIPE.

A tal fine, la disposizione autorizza, nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2014-2020, la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento del costo dell'intervento.

Alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

Comma 203 - Autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2014 al Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) istituito dall'art. 92, comma 1, della legge n. 388 del 2000. La proposta normativa in esame ha lo scopo di consentire la conclusione delle procedure di sperimentazione dei fasci di ioni di carbonio e di protoni, avviata dal novembre 2012 con il trattamento di 56 pazienti, e di approvazione dei protocolli terapeutici.

Comma 204 - La norma è volta a dare applicazione a quanto previsto dalle leggi istitutive, da un lato, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990), e, dall'altro, delle Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge n. 481/1995; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge n. 249/1997; l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui alla legge n. 214/2011, di conversione del decreto-legge n. 201/2011). Tali leggi, infatti, stabiliscono espressamente, per ciascuna delle suddette Autorità, che a queste è riconosciuta una piena autonomia contabile (cfr. articolo 10, comma 6, legge n. 287/1990; articolo 2, comma 27, legge n. 481/1995; articolo 1, comma 9, legge n. 249/1997; articolo 37, comma 1, legge n. 214/2011, che rinvia alla precitata legge n. 481).

In particolare, la norma mira a consentire alle Autorità indipendenti ricomprese nel suo ambito applicativo di accompagnare l'equilibrato e corretto sviluppo dei settori economici con adeguati livelli di regolazione e controllo, anche tramite l'adozione di misure gestionali di contenimento della spesa alternative che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi dell'entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.



Viene, altresì, previsto il divieto di introdurre, attraverso le citate disposizioni alternative, deroghe sia alla vigente normativa in tema di personale che al divieto di utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

In definitiva, tale previsione migliora gli obiettivi di finanza pubblica e i relativi saldi garantendo, al contempo, il rispetto dell'autonomia finanziaria e indipendenza sia dell'Autorità antitrust sia dei Regolatori di settore sancito anche a livello sovranazionale.

Comma 204-bis - La disposizione è di carattere ordinamentale ed è diretta a riformulare la previsione recata dall'art. 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1995, n. 580, concernente le modalità di partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica. In particolare, con la presente disposizione, vengono adeguate le previsioni di cui al citato comma 6 al quadro normativo attualmente vigente, alla luce delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 15-2-2010 n. 23 in merito all'organizzazione del sistema camerale, nonché delle norme introdotte in materia di contenimento della spesa pubblica. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa prevede di garantire, comunque, il conseguimento degli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e dei relativi risparmi di spesa applicabili al sistema camerale nonché, ove previsto, il versamento dei risparmi al bilancio dello Stato.

Comma 204-ter - La disposizione intervenendo sull'art. 12 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, prevede che, al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, quest'ultima sia dotata di un proprio ruolo organico del personale, appositamente istituito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendosi al trasferimento in tale ruolo del personale attualmente in servizio in posizione di comando. Il personale immesso in ruolo conserva il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, attualmente in godimento. La neutralità finanziaria complessiva di tale intervento, è garantita dalla contestuale riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza del personale immesso in ruolo e dalla riduzione delle unità di cui la Commissione può avvalersi in posizione di comando, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.

Comma 204-quater - La disposizione prevede a favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia ed aventi la propria unità produttiva ubicata per almeno l'80% nelle aree territoriali svantaggiate di cui alla legge n. 317 del 1991, il beneficio di cui all'art. 4 del DL n. 356/2001, con conseguente riduzione del 40 per cento dell'accisa sul gas metano e l'energia elettrica. Le modalità attuative della disposizione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia d'intesa con quello dello sviluppo economico. La riduzione d'imposta è riconosciuta entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 205 - la disposizione ha carattere strettamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, comunque, che i compensi dei commissari straordinari sono già stanziati nel bilancio dei rispettivi enti ai fini dell'erogazione ai corrispondenti organi ordinari e che la gestione commissariale produce, anzi, un risparmio di spesa



atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

Comma 206 - Si prevede l'individuazione, da parte del MIBACT di concerto con il MEF, delle fondazioni lirico-sinfoniche che - per le loro peculiarità storiche, artistiche e gestionali - possono dotarsi di forme organizzative speciali. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Comma 207-bis - La disposizione prevede l'erogazione di un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Comma 208 - La disposizione ha come finalità quella di superare il limite temporale (9 anni) previsto dalla vigente normativa per i contratti di affitto stipulati dall'Amministrazione degli Affari Esteri per gli immobili da destinare a sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituti di cultura e residenze ubicati all'estero.

Detta proposta - intervenendo sull'art. 12 del RD 2440/1923 - consente una diminuzione della spesa mediante l'utilizzo di contratti con previsioni temporali più lunghe che includano anche la possibilità di acquisire la proprietà (locazioni con patto di riscatto).

La modifica all'art. 12, comma 2 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 consentirebbe all'amministrazione degli esteri di avvalersi di soluzioni più convenienti disciplinate dalla normativa locale.

In molti Paesi infatti esistono formule contrattuali di locazione con patto di riscatto opzionale che consentono - mediante l'esercizio dell'opzione - la possibilità di diventare proprietari dell'immobile, recuperando gli oneri per i canoni di fitto già corrisposti; ciò consentirebbe il recupero di risorse mediante investimento (attualmente spese senza alcun ritorno). Queste formule tuttavia di solito sono utilizzabili in contratti di durata temporale più ampia dei 9 anni previsti dal RD n. 2440/1923. La nuova disposizione non consente il ricorso a contratti di leasing finanziario.

La disposizione in esame non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 209 - Si prevede la fusione per incorporazione della società SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. nella società CONSIP S.p.A., essendo entrambe le società in house e partecipate interamente dal MEF.

Le attività di supporto prestate dalla SICOT al Dipartimento del Tesoro, per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'attuazione dei processi di privatizzazione, svolte ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e regolate dalla convenzione in essere tra MEF e Sicot possono essere affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONSIP S.p.A. che, ai sensi di legge e di Statuto, può svolgere le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale e secondo modalità in grado di limitare l'accesso ai dati ed alle informazioni trattate esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

La norma, fermo restando l'interesse generale al mantenimento delle funzioni svolte dalla Sicot, è volta ad una razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni detenute dal MEF, anche al fine di realizzare economie di scala.



La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica ma potrebbe far realizzare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, grazie ad un più flessibile utilizzo delle figure professionali necessarie al supporto del Ministero nella gestione delle partecipazioni, nell'ambito della nuova convenzione che potrà essere stipulata con Consip.

In merito, poi, all'esenzione per le operazioni effettuate in attuazione di tale norma dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'IVA, si evidenzia che tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non si ascrivono effetti.

Comma 210 - mira a modificare i commi 11 e 12, quest'ultimo limitatamente al primo periodo, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, che disciplinano la messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A., di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 118/1993, convertito dalla legge n. 202/1993, e il trasferimento della stessa a Fintecna o a sua società controllata.

L'attuale norma, infatti, ha posto in evidenza notevoli criticità applicative e interpretative che si intendono superare con le modifiche proposte.

In particolare, con il nuovo comma 11:

- si stabilisce che il trasferimento della partecipazione a Fintecna o a sua controllata è antecedente alla messa in liquidazione della società e deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge. La fissazione di tale termine è finalizzata a permettere la conclusione delle procedure di assunzione dei dipendenti di Cinecittà da parte del MIBAC, come previsto dal comma 13 del medesimo articolo ;
- si chiarisce che il corrispettivo di tale trasferimento, che la società trasferitaria dovrà corrispondere al MIBAC (se positivo) è determinato sulla base della stima del valore della liquidazione fatta dai periti nominati, ai sensi del successivo comma 12;
- si elimina la previsione di un rendiconto finale "provvisorio" da redigere a cura degli organi societari di Cinecittà, rinviando direttamente al collegio dei periti, previsto dal comma 12, la valutazione e stima della partecipazione societaria ceduta; si prevede un termine per la messa in liquidazione da parte della società trasferitaria.

Le modifiche del comma 12, coerentemente con il nuovo comma 11, sono volte ad eliminare il riferimento alla situazione economico patrimoniale, che doveva essere redatta dagli organi della società Cinecittà prima del trasferimento della stessa.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica perché si limita a modificare alcuni aspetti procedurali di un processo già previsto dalla vigente normativa.

Comma 210-bis e 210-ter - La disposizione prevede che sia concessa nell'anno 2014 alla società Eur SPA una anticipazione di liquidità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze -dipartimento del Tesoro per il pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili. La predetta anticipazione, dell'importo massimo di 100 milioni, e' concessa a valere sull'incremento, pari a circa 7,2 miliardi per il 2014, della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Tale incremento e' stato introdotto dall 'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per lo Stato in



quanto l'anticipazione e' concessa alle medesime condizioni di quelle erogate dal citato Fondo.

Comma 211 – La disposizione, nel disporre il differimento al 31 dicembre 2014 del termine entro il quale gli operatori devono assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, provvede al conseguenziale differimento del periodo di fruizione del credito d'imposta.

A tale riguardo, va preliminarmente evidenziato che tale credito non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario.

Infatti, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 non era direttamente applicativa, disponendo che il credito d'imposta fosse finanziato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sui risparmi derivanti da una pregressa regolazione con Poste Italiane, da accertare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il quale si sarebbero dovuti altresì definire "le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta ai fini del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio."

Le risorse destinate alla sua copertura finanziaria derivavano dalla conclusione del complesso iter di accertamento dei risparmi effettivi conseguiti in ragione dell'applicazione dell'art. 56 delle legge n. 99/2009, come interpretato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2010. In relazione a tale esigenza, risultavano già stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 50 milioni di euro, ai sensi dell'art. 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.

Tale stanziamento non è stato ancora utilizzato a causa delle difficoltà applicative concernenti le tariffe postali di riferimento, poi risolte dalla disposizione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 63/2012.

La complessa vicenda si sta concludendo in questi giorni, con la determinazione del quantum dovuto a Poste italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, è stato definito che il risparmio congiuntamente stimato dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza - appositamente richiamata dal fondo delle partite perente del bilancio della PCM - sarà corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013.

Soltanto in quel momento sarà possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il DPCM, da adottarsi di concerto con il MEF, che definirà condizioni, termini e modalità di applicazione del presente credito di imposta di cui all'art. 4 sopra richiamato, con il successivo versamento in conto entrate di tali risparmi al fine attivare concretamente il credito di imposta predetto.

Ad integrazione delle risorse così accertate, si aggiungeranno quelle rinvenienti dall'applicazione del comma 212 del testo in esame, fermo restando il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina vigente.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono può, pertanto, affermarsi che il differimento del credito di imposta già contemplato dal decreto-legge n. 63/2012 non genera per la finanza pubblica alcun nuovo onere suscettibile di determinare l'obbligo di copertura, trattandosi di risorse già stanziare e presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Comma 212 - Dispone a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'articolo 17, comma 4 - l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e la destinazione delle risorse ivi stanziata per l'anno 2014, come rideterminate dal predetto DPCM, all'incremento della dotazione del credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Le norme di cui si dispone l'abrogazione recavano l'istituzione di un credito d'imposta per lo sviluppo di piattaforme telematiche (destinate alla distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali), che non ha trovato alcuna concreta attuazione, anche in ragione della eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dei criteri per il riconoscimento dell'agevolazione.

Comma 213 - Dispone l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2016, dell'attuale quadro regolatorio del sistema di "tariffe postali massime" applicabili alle spedizioni dei prodotti editoriali. La proroga in argomento è finalizzata ad evitare che la "disapplicazione" del regime del finanziamento pubblico delle agevolazioni tariffarie postali praticate alle imprese editoriali – disposta originariamente dal 1° settembre 2010 sino al 31 dicembre 2012 dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e prorogata sino al 31 dicembre 2013 dall'art. 21, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 – non sia più operante dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza di ripristinare il previgente sistema di rimborso a carico dell'erario. Con la proroga rimane operante l'attuale meccanismo di determinazione delle tariffe massime praticabili agli editori – introdotto dal citato decreto legge n. 125 del 2010 – che si impernia sulla competenza del Ministro per lo sviluppo economico che provvede alla determinazione con decreto di concerto con il Ministro dell'economia, senza oneri a carico del bilancio statale. Con lo stesso comma si provvede a prorogare, per il medesimo arco temporale, la disposizione, pure introdotta dal citato decreto legge n. 125 del 2010, che ha esteso l'operatività delle "tariffe massime applicabili" alle spedizioni effettuate dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, anche qui sino al 31 dicembre 2013.

Comma 214 – Si provvede a prorogare l'operatività dei criteri stabiliti dal D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 per l'attribuzione dei contributi annuali alla stampa periodica edita e distribuita all'estero, previsti dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416; la proroga si rende indispensabile, posto che il complesso iter di approvazione del nuovo regolamento di settore, previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, non si è ancora concluso (lo schema di DPR è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2013); con la proroga della previgente disciplina regolamentare, viene resa pertanto possibile l'erogazione dei fondi già stanziati dall'art. 1-bis del DL n. 63/2012 (2 milioni di euro).

Comma 215 - Stabilisce che la Banca d'Italia debba attenersi ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, allo stesso modo cui è soggetto il settore del pubblico impiego ed il



sistema previdenziale sulla base di quanto previsto dai commi da 301 a 326 del disegno di legge di stabilità 2014.

Dal presente comma non derivano effetti finanziari tenuto conto che la Banca d'Italia è fuori dal perimetro della Pubblica amministrazione ed in ogni caso trattasi di principi di contenimento della spesa e quindi virtuosi.

Comma 216 - La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica essendo finalizzato a disciplinare il riparto di risorse già previste a legislazione vigente, ovvero la quota di risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali.

Comma 216-bis - La norma prevede che ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS si avvalga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento previste ex art. 4, comma 10-bis del D.L. n. 101/2013, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia.

Pertanto, considerato che tali liste speciali, erano già esistenti ex art. 5, comma 12, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 e successivamente trasformate in liste speciali ad esaurimento, in virtù del comma 10-bis del D.L. n. 101/2013, e che la proposta emendativa ne determina esclusivamente l'utilizzo prioritario per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, la norma non determina nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 217 - Il presente comma intende modificare la disposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, eliminando il riferimento esclusivo alle acquisizioni di acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Sulla base dell'articolo 29 attualmente vigente, infatti, Consip può fornire il proprio supporto alle dette amministrazioni solo con riferimento alle acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Si rappresenta, tuttavia, che l'attività di centrale di committenza disciplinata dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, può esplicarsi anche in riferimento alle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In particolare, la possibilità di svolgere nell'ambito della collaborazione fra l'amministrazione e Consip relativa alle attività di centrale di committenza, sia attività relative alle acquisizioni di importo superiore che inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, garantirebbe una maggiore efficienza del rapporto collaborativo.

Si rappresenta, inoltre, che tale modifica garantirebbe, altresì, una maggiore coerenza fra il primo e il secondo comma dell'articolo 29, in considerazione del fatto che il detto secondo comma prevede la possibilità per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del



decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza circoscrivere l'ambito oggettivo di tale collaborazione alla acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

Si evidenzia che la presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, dallo svolgimento da parte di una centrale di committenza anche delle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché dall'efficientemente del rapporto collaborativo fra amministrazione e centrale di committenza deriva una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione degli effetti di razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto, della riduzione dei tempi e dei costi delle procedure nonché delle economie di scala realizzabili mediante l'aggregazione dei fabbisogni.

In tal modo sarà possibile ottenere anche per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitaria risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Comma 217-bis - Viene prevista una deroga al ricorso obbligatorio da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alle centrali di committenza, nell'ambito delle unioni di comuni, o al MEPA qualora essi procedano ad acquisti in economia, mediante amministrazione diretta oppure cottimo fiduciario per importi inferiori a 40.000 euro.

Comma 218- La disposizione, nella prospettiva di una migliore efficienza degli uffici giudiziari, è intesa a consentire, per il solo anno 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 228/2012, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014 nel limite di spesa 15 milioni di euro. Al fine di garantire la neutralità finanziaria viene altresì previsto che la destinazione della quota di 7,5 milioni di euro ad incentivazione del personale degli uffici giudiziari sia posticipata dall'anno 2014 all'anno 2015. La norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si sostanzia in una mera finalizzazione di legge, nell'ambito della ripartizione in quote delle risorse di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 37 del decreto-legge 98/2011, fermo restando l'importo complessivo da ripartire.

Comma 219 – Per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli – Venezia Giulia, è autorizzata la spesa complessiva di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Comma 220 - 221 - La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali nonché per danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché acclarati con perizia giurata. La disposizione prevede specifiche finalizzazioni. Per la copertura dell'onere si provvede ai sensi del comma 244.

Comma 222 - Viene previsto che i comuni del cratere, al fine di completare le attività finalizzate alla ricostruzione a seguito del sisma del 2009 in Abruzzo, possano prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa



stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro.

Comma 223 - Viene autorizzato il Comune dell'Aquila, al fine di completare le attività finalizzate alla ricostruzione a seguito del sisma del 2009 in Abruzzo, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato stipulati sulla base della normativa emergenziale già prevista, riconoscendo, in pratica, la possibilità di ricorrere al medesimo sistema derogatorio di cui all'art. 7, comma 6-ter del decreto-legge 43/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 71/2013, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.

Tale previsione trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila.

Comma 224 - Si prevede un contributo straordinario per il 2014 per assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere per i maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila.

Comma 225- Per il sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata la disposizione proroga dal 6 al 31 dicembre 2014 i contributi per l'autonoma sistemazione previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 nel limite di spesa di 1 milione di euro.

Comma 225-bis – La disposizione prevede la riduzione del fondo nazionale integrativo per i comuni montani di 1 milione di euro a decorrere dal 2014.

Comma 226 - Per l'anno 2014 sono escluse dal patto di stabilità interno della Regione Molise le spese effettuate per la ricostruzione nei limiti di 5 milioni di euro, con conseguente peggioramento dell'indebitamento netto.

Comma 227 - Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto e, pertanto, si hanno effetti negativi sull'indebitamento netto per complessivi 25,5 milioni.

Comma 228 - Per l'anno 2014 sono escluse dal patto di stabilità interno delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto le spese effettuate a favore dei territori terremotati nei limiti di 10 milioni di euro, con conseguente peggioramento dell'indebitamento netto.



La modifica apportata in sede di esame alla Camera dei deputati, volta ad includere anche le Regioni Lombardia e Veneto, non determina oneri, atteso che la stessa opera nel limite di 10 milioni di euro.

Comma 229 - Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 5,3 milioni per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 230 - La disposizione prevede la possibilità di estendere gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto destinata ad operare nei limiti delle risorse ivi previste.

Comma 231 - si prevede un ampliamento dei criteri per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche in casi particolari ivi indicati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto destinata ad operare nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Comma 232 - La disposizione permette ai Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nel limite di spesa di 3 milioni di euro di concedere un contributo per il pagamento dei maggiori interessi per mutui per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto destinata ad operare nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Commi 233 e 234 - stante la natura ordinamentale non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica .

Comma 233-bis - Viene prevista la facoltà per i Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2 del dl 74 del 2012 di concedere contributi anche in conto capitale per le imprese che hanno effettuato o effettuino investimenti produttivi nelle aree colpite dal sisma utilizzando le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012). Le agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.



Pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di risorse già disponibili sulle contabilità speciali i cui criteri e modalità di erogazione verranno stabiliti con propri atti dai Commissari delegati per l'emergenza.

Comma 233-ter - La disposizione è volta ad assicurare la continuità nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale degli uffici del Ministero del bene e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia. In particolare, viene prevista una deroga ai limiti temporali considerati dall'articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 che permetterà ai detti Uffici di continuare ad impiegare il personale ivi comandato oltre il periodo massimo di tre anni previsto dalla disposizione prevedendo altresì la possibile stabilizzazione dello stesso presso il Ministero, previa richiesta da parte degli interessati, fermo restando che la stessa dovrà avvenire nell'ambito delle dotazioni organiche del personale vigenti. A fini prudenziali viene previsto un onere pari a 300.000 euro a decorrere dal 2015, in relazione ai possibili processi di mobilità di personale comandato proveniente da amministrazioni non soggette a misure limitative delle assunzioni.

Comma 233-quater - Si proroga di ulteriori 6 mesi il termine per la verifica di sicurezza di agibilità sismica relativamente ai territori colpiti dal sisma 2012 di cui al decreto legge n. 74 del 2012, per consentire il definitivo completamento delle citate verifiche e i rilasci delle certificazioni previste dalla normativa vigente. Si tratta di norma procedurale che non comporta oneri.

Comma 233-quinquies - La disposizione prevede, per ulteriori 24 mesi, il mantenimento della contabilità speciale intestata al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità presso la Regione del Veneto, quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi relativi a i danni conseguenti agli eventi atmosferici nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività necessarie al completamento degli stessi interventi. Tale proroga si rende necessaria per consentire il proseguimento interventi e delle attività amministrativo-contabili che il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, ai sensi dell'OCDFC 43, deve porre in essere per il definitivo rientro delle competenze alla Regione Veneto quale amministrazione ordinariamente competente

Comma 235 - La disposizione prevede la possibilità di accesso al finanziamento per la ricostruzione anche per i beni mobili strumentali e per permettere la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttive La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto destinata ad operare nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Comma 236 - Viene estesa al 2015 l'autorizzazione ad assumere con contratti di lavoro flessibile, al fine di completare le attività connesse alla situazione emergenziale a seguito del sisma del 2012 in Emilia-Romagna, secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.



Tale previsione trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a valere sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.

Comma 237 - La disposizione prevede la possibilità di derogare al divieto di acquisto di immobili per amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. La disposizione non comporta effetti finanziari avuto riguardo alla circostanza che alla norma non erano stati associati effetti di risparmio.

Commi da 238 a 242 - Prevedono disposizioni volte a favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato ai beni culturali ed alle infrastrutture. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

Comma 243 - Si prevede l'attribuzione delle risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nel limite massimo di 3 milioni di euro per la realizzazione di iniziative contro la violenza di genere e a favore dell'infanzia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto utilizza risorse disponibili a legislazione vigente.

Comma 244 - I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi 220, 221, 222, 224 e 225. La copertura del restante onere di 1,5 milioni di euro, nell'ambito della complessiva autorizzazione di 60,5 milioni indicata dal comma 244, viene reperita, come previsto dal comma 223, nell'ambito delle economie di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012. La restante quota dei suddetti risparmi non utilizzata a copertura dei richiamati oneri, pari a 8.629.845 euro, confluisce per l'anno 2014 per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 del decreto-legge 282/2004.

Comma 245 - Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione di commi da 233 a 235, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Comma 246 - La disposizione prevede, per l'anno 2014, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali.



Si dispone, altresì, che per i predetti Policlinici universitari l'autorizzazione di spesa sia estesa anche per il periodo 2015-2024, per un importo pari a 35 milioni di euro annui.

L'erogazione delle somme in favore dei Policlinici universitari è comunque subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, che disciplinino tutti gli aspetti relativi all'assistenza sanitaria, compresa la definitiva regolazione di eventuali contenziosi pregressi.

Comma 247 – Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro in favore dell'Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”.

Comma 248 – Il fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio è rifinanziato di 30 milioni di euro per l'anno 2014. **La modifica aggiunta dalla Camera dei Deputati dispone che tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.**

Comma 249 - La disposizione prevede l'incremento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 210,3 milioni per l'anno 2014, di 190 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Comma 250 - La disposizione prevede l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

Commi da 251 a 253 - I predetti commi prevedono interventi di razionalizzazione della spesa finalizzata all'erogazione dei contributi statali previsti ex legge 534 del 1996 “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Le disposizioni sono volte a ridefinire, attraverso lo strumento normativo del regolamento governativo di delegificazione, le modalità di assegnazione delle risorse, già destinate al settore degli Istituti culturali e delle riviste di elevato valore culturale, con l'individuazione di criteri più stringenti e con l'obiettivo di evitarne la parcellizzazione. Dall'attuazione dei citati commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Le modifiche alle lettere c) e g) del comma 252, apportate dalla Camera dei Deputati, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.**

Comma 252-bis - Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari per la finanza pubblica.

Comma 253-bis - La norma prevede l'erogazione di un contributo, per l'anno 2014, di 1 milione di euro alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli. **Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione, in tabella C, delle dotazioni relative al Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.**



Comma 254 - Le disposizioni sono volte ad introdurre modifiche ai commi 222, 222-bis e 224 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recanti, in particolare, norme per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

L'integrazione apportata al comma 222 è, sostanzialmente, finalizzata, da un lato, ad obbligare le Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valutare, ai fini dell'assunzione di immobili in locazione passiva a condizioni economicamente più vantaggiose per l'Erario, soluzioni allocative maggiormente delocalizzate; dall'altro lato, a superare le criticità emerse in sede applicativa della norma e riferite al processo di elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni stesse, meglio dettagliando le fasi di definizione del medesimo processo.

Ciò, in linea con le contingenti e stringenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, che impongono di dare maggior impulso all'applicazione di funzionali criteri di selezione degli immobili da assumere in locazione passiva, recependoli in un provvedimento normativo. Peraltro, rispetto al passato, emerge con maggiore evidenza la necessità di prediligere gli immobili maggiormente delocalizzati, per i quali, in genere, sono previsti canoni più contenuti rispetto ai cespiti ubicati nelle zone centrali delle città.

L'intervento modificativo riguardante il comma 222-bis, ponendo a carico delle suddette Amministrazioni dello Stato l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi utilizzati dalle medesime, si pone l'obiettivo di implementare i risparmi in termini di spesa pubblica, mediante l'identificazione di eventuali e possibili azioni di efficientamento. La comunicazione degli indicatori di *performance* individuati dall'Agenzia del Demanio viene rimessa a quest'ultima, con prevedibili effetti positivi sulle modalità di raccolta dei dati nonché di semplificazione e accelerazione delle pertinenti procedure amministrative.

Infine, con la modifica riguardante il comma 224 viene previsto che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 222-bis, sesto periodo, i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 222-bis e le maggiori entrate rivenienti dal comma 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le stesse risultano, al contrario, suscettibili di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, sia in termini di locazioni passive, sia in termini di riduzione del costo totale di occupazione degli edifici, nonché di comportare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, stante la prevista destinazione delle maggiori risorse disponibili alla riduzione del debito pubblico.

Comma 254-bis e comma 254-ter - La disposizione è volta a stabilire, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, se non previo nulla osta dell'Agenzia del demanio rilasciato 60 giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. La medesima Agenzia, nell'ambito dei compiti istituzionali di monitoraggio, autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto nel caso in cui non sussistano immobili demaniali disponibili. E' previsto, poi, che i contratti stipulati in violazione delle anzidette disposizioni sono nulli.



Pertanto, la disposizione ha carattere procedimentale e, quindi, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'applicazione della norma è plausibile, invero, che possano scaturire, in ragione del razionale utilizzo dei beni immobili demaniali, effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive, che prudenzialmente non si stimano, atteso che gli stessi potranno essere rilevati solo a consuntivo.

Comma 255 – La norma esclude dall'applicazione della disciplina del c.d. “manutentore unico” le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei VVF e della Guardia di finanza.

Comma 256 - La disposizione prevede una delega al Governo per definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 256-bis - La disposizione è volta ad introdurre la facoltà per il Comune di abbattere del 50% il corrispettivo derivante dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà; trattandosi di una facoltà concessa ai Comuni, non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 258 - La norma prevede che gli Uffici scolastici regionali (USR) del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, tutti attualmente di livello dirigenziale generale, possano essere trasformati, in base alla popolazione studentesca presente nella relativa regione, in uffici di livello dirigenziale non generale ed affidati, pertanto, ad un dirigente di livello non generale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo volta a dare attuazione all'articolo 2, commi 10 e 10-ter del D. L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, in cui si prevede che a seguito della riduzione delle dotazioni organiche le amministrazioni adottano i relativi regolamenti di organizzazione, consentendo, così, una flessibilità organizzativa periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 258-bis - La previsione normativa ha carattere interpretativo e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in caso di collocamento fuori ruolo le amministrazioni interessate rendono indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario con riguardo all'intero trattamento economico.

Comma 259 - Viene disposto che i Programmi di spesa, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa e relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Alla modifica approvata dalla Camera dei Deputati, in via prudenziale, non sono ascrivibili effetti per la finanza pubblica.



Comma 260 - La norma prevede che in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. La norma non determina oneri a carico del bilancio statale.

Commi 261 - La norma prevede a decorrere dall'anno 2014 una riduzione degli stanziamenti del fondo per le elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dei referendum di 100 milioni di euro.

Commi 262–264 - Con la norma che si propone vengono specificate alcune misure che concorrono alla realizzazione dell'obiettivo di risparmio di spesa previsto dal comma 261 pari a 100 milioni di euro. Gli effetti di tali misure consentono di realizzare risparmi complessivi per 44,5 milioni di euro. In particolare le misure proposte si riferiscono:

- a) Alla modifica della disciplina della propaganda elettorale attraverso la riduzione degli spazi per la propaganda diretta e l'eliminazione della propaganda indiretta. Tale misura, che comporta minori spese da rimborsare ai comuni per l'acquisto di tabelloni e minori oneri per il loro montaggio e smontaggio, realizza risparmi pari a 4.000.000;
- b) Alla eliminazione della possibilità di nomina dei Presidenti di seggio non residenti nel comune. In tal modo vengono ridotti i trasferimenti ai Comuni dovuti ai rimborsi delle spese di viaggio e di vitto e alloggio ai presidenti residenti fuori comune, consentendo un risparmio di euro 1.000.000;
- c) Alla riduzione obbligo di apertura degli uffici comunali, alla fissazione del limite massimo di spesa da rimborsare a ciascun comune, alla riduzione di ore di straordinario individuali mensili dei dipendenti comunali e del periodo nel quale tale straordinario può essere autorizzato. Tale misura consente un risparmio di euro 36.000.000;
- d) Alla riduzione del formato delle schede elettorali e all'abolizione dei registri in dotazione presso i seggi impiegati per la registrazione delle tessere elettorali e dei cellulari depositati dai votanti. Tale misura contribuisce alla riduzione delle spese per stampati del Poligrafico dello Stato per euro 1.000.000;
- e) All'abrogazione degli oneri ex Legge n. 62/2002. Tale misura comporta un risparmio di spesa pari ad euro 2.500.000.

Comma 265 – La disposizione posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, l'obbligo per i Corpi di polizia e per le Forze armate di utilizzare le procedure informatiche del Ministro dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale militare delle competenze fisse e accessorie. Ciò in considerazione dell'ampiezza del numero di personale coinvolto oltre che delle peculiarità del trattamento economico del settore in esame, al fine di consentire il necessario adeguamento delle piattaforme informatiche di riferimento. La disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.



Comma 265-bis - La disposizione prevede che l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, laddove non è possibile utilizzare per motivi di economicità sistemi di rilevazione automatica delle presenze, possa avvenire previo ricorso a procedure o attestazioni idonee all'effettivo accertamento delle prestazioni di lavoro in sostituzione dei predetti sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

La disposizione, correlata alle specifiche peculiarità del settore in esame, non prevedendo la modifica delle autorizzazioni di spesa per la corresponsione del lavoro straordinario non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Commi 266 - 267 - La modifica introdotta al Senato prevede il ripristino dell'Ufficio del Garante del contribuente rideterminando il compenso stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2012 ridotto della metà.

La nuova misura del compenso da determinarsi con l'emanazione di un apposito decreto ministeriale è applicata alle funzioni svolte dal Garante a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Considerate le modifiche derivanti dalla rideterminazione del compenso il complessivo effetto positivo derivante dalla disposizione in esame è pari a circa 400.000 euro annui.

Comma 268 - La legislazione vigente assegna ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

La disposizione in esame, propone di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32), al fine del contenimento della spesa registrata negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse. Si stima che la sospensione dell'adeguamento ISTAT, determina un corrispondente risparmio di spesa quantificato in circa 6 mln per l'anno 2015, ed euro 10.640.000 a decorrere dall'anno 2016

Comma 269 - La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2015, destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente per 82,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 270 - La disposizione prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili



conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tenuto anche conto del mancato conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla richiamata normativa, come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF, che conseguentemente ha provveduto ad aggiornare i tendenziali in termini di spesa per interessi, dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente (sul cap. 3074/MEF) per 637 milioni di euro per l'anno 2014, 583,8 milioni di euro per ciascuno l'anno 2015 e 633,8 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.

Comma 271 - La disposizione riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto - legge 30 dicembre 1997, n. 457 - Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 271-bis, ter e quater - Le disposizioni in esame comporta un risparmio di spesa a decorrere dall'anno 2015 di euro 7.752.477 derivante dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9- quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Le norme non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, ma sono finalizzate al raggiungimento della definitiva chiusura della Gestione Liquidatoria ad opera del Commissario Liquidatore, al fine di evitare l'insorgenza di aggravii amministrativi conseguenti all'assunzione ex novo da parte dell'amministrazione di una procedura ormai prossima alla conclusione naturale. Pertanto, si prevede la riduzione delle sopra citate autorizzazioni di spesa nella misura di euro 7.752.477 a decorrere dall'anno 2015. Tale importo confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Per quanto attiene alla previsione di concedere una generale autorizzazione a stipulare transazioni, essa nasce dalla esigenza di accelerare la chiusura della gestione. Infatti, tale autorizzazione verrebbe concessa per consentire conciliazioni che comunque comportano un risparmio per la gestione: verrebbero effettuate con una diminuzione del 5% rispetto all'aliquota di riparto risultante al momento della stipula dell'accordo transattivo che comunque comporta, da parte del percettore, la rinuncia a tutti i pretesi diritti, azionati ed azionabili, con ciò mettendo al riparo la gestione da eventuali possibili future impugnative del piano di riparto.

Comma 272 - La norma azzerava le risorse destinate alla detassazione dei contratti di produttività non utilizzate con l'apposito decreto adottato nel mese di gennaio 2013, con ciò determina un minore onere pari a 95 milioni di euro.

Commi 273 e 275 - La disposizione introduce modifiche all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenenti misure finanziarie compensative tra le Autorità indipendenti.

Relativamente all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si introduce un ulteriore periodo, avente natura derogatoria al preesistente ultimo periodo del citato comma 241,



con cui viene previsto l'obbligo a carico della sola Autorità garante della concorrenza e del mercato di provvedere alla restituzione, entro il 31 gennaio 2014, delle somme già ricevute nell'anno 2012, ai sensi del primo periodo del comma 241, alle Autorità contribuenti e nello specifico IVASS (ex ISVAP), Autorità per l'energia elettrica e il gas euro, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le restanti somme dovranno essere restituite dall'AGCM alle predette Autorità contribuenti, in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.

Per quanto riguarda il comma 523, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si prevede un nuovo testo rispetto a quello vigente che disponeva l'applicazione anche per gli anni 2013-2015 delle disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241, dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

La nuova formulazione, introduce tra le Autorità contribuenti la CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e prevede per gli anni 2014 e 2015 il versamento a favore:

- dell'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali) delle seguenti somme per ciascun anno:

2 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

2 milioni di euro a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

2 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

2 milioni di euro a carico della CONSOB

- della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delle seguenti somme per ciascun anno:

0,17 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

0,17 milioni di euro a carico della CONSOB

0,98 milioni di euro a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta esclusivamente di una rimodulazione di trasferimenti di risorse tra i bilanci delle Autorità indipendenti.

Comma 274 La disposizione prevede che il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto - legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 400 milioni per l'anno 2014.



Comma 276 - In considerazione della specifica *governance* e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con la presente disposizione si individua il contributo annuo che gli enti richiamati devono versare in una misura tale da assicurare comunque gli importi attualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, quantificati in circa 800.000, che devono essere oggi versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009. Le disposizioni fin qui introdotte, infatti, potrebbero limitare la funzionalità delle casse in termini di minori investimenti e di mancati controlli sui rischi e sull'evasione contributiva, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti da ultimo all'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011.

Sulla base dei bilanci in possesso del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento da parte degli enti in argomento, a decorrere dall'anno 2013, è stato pari a circa 7,6 milioni di euro per i risparmi di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, mentre quello relativo all'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, è stimabile in circa 800.000 euro.

Con l'aliquota del 12 per cento sui consumi intermedi dell'anno 2010, viene garantito al bilancio dello Stato un versamento in entrata stimabile prudenzialmente in circa 9 milioni di euro, con cui viene assicurato l'apporto annuale imposto agli enti in questione ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, rispettata la relativa autonomia organizzativa, con positivi effetti sull'efficienza degli stessi enti.

Comma 277 - La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3%.

Comma 280 - Le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un'offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l'esercizio della rivalsa, prevista dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. E' opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Comma 281 - La disposizione in argomento inerisce gli aspetti sostanziali e processuali connessi al subentro delle amministrazioni e enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito della chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi.

Non si rilevano effetti finanziari negativi.



Comma 282 - La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Comma 282 – bis La disposizione è diretta a prevedere l'incremento delle disponibilità per la stipula dei contratti con i medici in formazione specialistica, per 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 283 - La disposizione è diretta ad intervenire sui criteri di idoneità relativi ai medici che possono essere chiamati ad operare nel campo delle cure palliative. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 284 - La disposizione è diretta a prevedere che il prontuario relativo ai farmaci che possono essere distribuiti direttamente dalle aziende sanitarie per garantire la continuità assistenziale Ospedale-Territorio, sia aggiornato con cadenza annuale. Trattandosi di farmaci che ricadono comunque all'interno del sistema di regole dei tetti di spesa farmaceutica, previsto dalla vigente normativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 285 a 288 - La disposizione prevede, entro il 15 ottobre 2014, l'adozione di ulteriori misure di revisione della spesa, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Detti obiettivi peraltro, sono stati suddivisi tra le Amministrazioni statali e quelle territoriali.

Per quanto riguarda la quota statale, nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l'efficacia dell'applicazione della disposizione entro i termini previsti, è previsto che le spese rimodulabili del bilancio dello Stato siano accantonate e rese indisponibili, secondo quanto indicato nell'apposito allegato 3 alla presente legge, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La ripartizione per Ministero degli accantonamenti di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell'evento Expo Milano.

Restano nel contempo esclusi gli interventi sui quali la legge in esame ha già operato altre riduzioni, ai sensi, rispettivamente, dei commi 289, 290, 387 e 388.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

E' altresì prevista una clausola di salvaguardia, nel caso in cui, a seguito dell'adozione dei citati interventi correttivi, si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo. In tale evenienza, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto,



alla riduzione delle suddette spese accantonate e rese indisponibili, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei mancati risparmi.

La norma recata al comma 287 in coerenza con le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa determina, per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa degli enti territoriali che si traduce, mediante il comma 2 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, in un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di euro per l'anno 2015 e di 688 milioni di euro per il biennio 2016-2017. Più precisamente, per gli anni 2015-2017 è posto a carico delle Regioni e delle Province autonome un miglioramento di 344 milioni di euro e, per gli anni 2016-2017, è posto a carico degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno un miglioramento di ulteriori 344 milioni di euro.

Inoltre, è previsto altresì dalla medesima disposizione che con DPCM saranno ridotte le agevolazioni, detrazioni nonché i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Tuttavia, tali riduzioni potranno essere ridotte nel caso di maggiori risparmi di spesa ottenuti con gli interventi di controllo e riduzione della spesa pubblica, rispetto alle stime scontate sui tendenziali di finanza pubblica.

L'ultimo periodo del comma 285 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti misure volte all'unificazione in un unico archivio telematico nazionale dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'amministrazione provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commi da 288-bis a 288-sexies - Commi da 288-bis a 288-sexies - La norma prevede l'istituzione nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo per la riduzione della pressione fiscale, sul quale confluiranno i risparmi derivanti dalle azioni di razionalizzazione della spesa pubblica aggiuntivi rispetto a quelli disposti dalla presente legge, nonché l'ammontare di risorse che, in sede di nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte in bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale; tutto ciò fermi restando gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. L'ammontare delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione verrà iscritto sul fondo in sede di predisposizione del DDL di legge di bilancio e sarà impiegato per la riduzione della pressione fiscale, secondo le modalità e gli strumenti individuati nella legge annuale di stabilità.

Comma 288-septies Il comma prevede che il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. Inoltre, stabilisce che all'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «n. 196» siano aggiunte le seguenti: «, per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui



all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Per una pertinente imputazione della spesa connessa alla proroga le correlate risorse occorrenti, quantificate in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, vengono iscritte in parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 288-octies - La disposizione prevede che sia adottato un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, in cui si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, al fine di coadunare nelle relative attività il Commissario straordinario istituito ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 289 - La norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, iscritte nella categoria 6 della spesa del bilancio dello Stato, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari ad euro 45,2 milioni di euro per l'anno 2014, 57,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 58,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione media è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate, come risulta dal prospetto a seguire, che riporta anche gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse.

Dal predetto allegato, in primo luogo, sono escluse le autorizzazioni di spesa afferenti i crediti d'imposta fruiti dalle imprese, tenuto conto che i relativi stanziamenti sono oggetto di un apposito intervento di contenimento della spesa previsto da una specifica disposizione (articolo 10, comma 13). Inoltre, in particolare, sono state escluse le spese a carattere obbligatorio destinate al pagamento di rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi, ripianamento perdite d'esercizio, ecc.

Ministero	Capi tolo	Descrizione	autorizzazione di spesa	riduzione autorizzazione di spesa		
				2014	2015	2016 e succ.
Economia e finanze	1501	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE IMPRESE EDITRICI IVI COMPRESSE LE SOMME AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	3,139	3,139	3,139
Economia e finanze	1502	SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER I SERVIZI OFFERTI IN CONVENZIONE ALLO STATO, INCLUSI I RIMBORSI EDITORIALI E QUELLI CONNESSI CON IL SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI POSTALI IVI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	14,160	29,160	29,160



Economia e finanze	1539	ESECUZIONE ACCORDO ITALO-UNGHERESE RATIFICATO CON LEGGE 440/1989 - RIMBORSO ALL'IMPRESA FERROVIE OELLO STATO SPA OELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO OELLE MERCI.	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	0,010	0,009	0,010
Economia e finanze	1890	SOMMA DA EROGARE ALL'ENAV S.P.A. PER I SERVIZI RESI IN CONDIZIONI OI NON REMUNERAZIONE OIRETTA DEI COSTI NELL'AMBITO OEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1,817	1,817	1,817
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO OELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIOAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA OEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	0,540	0,540	0,540
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO OELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIOAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA OEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	0,650	0,650	0,650
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO OELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIOAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA OEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457	1,890	1,890	1,890
Economia e finanze	3855	SOMMA DA VERSARE ALLA RAI PER L'ESENZIONE OAL PAGAMENTO OEL CANONE ANNUO OI ABBONAMENTO ALLE RADIOOIFFUSIONI CONCESSA AGLI ANZIANI A BASSO REDOITO E AI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	2,111	1,996	2,001
Sviluppo economico	3121	CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI OALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	3,783	3,566	4,090
Sviluppo economico	2501	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1,201	1,322	1,366
Lavoro e politiche sociali	2180	FONDO PER IL FINANZIAMENTO OI INTERVENTI A FAVORE OELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E OELLE DONNE	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	1,709	-	-
Lavoro e politiche sociali	5062	SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI EO I CENTRI OI FORMAZIONE	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	0,020	0,018	0,010



		PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE ...				
Infrastrutture e trasporti	1330	SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI	Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni	7,381	7,166	7,403
Politiche agricole, alimentari e forestali	1477	SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	0,360	0,341	0,342
Politiche agricole, alimentari e forestali	2295	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO	Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	2,500	2,500	2,500
Politiche agricole, alimentari e forestali	1482	SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	0,069	0,066	0,066
Politiche agricole, alimentari e forestali	1974	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI ...	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182	0,024	0,023	0,023
Beni e attività culturali e turismo	3650	CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	0,042	-	-
Beni e attività culturali e turismo	6626	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI	Articolo 2, c. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3,836	3,694	3,702
Totale				45,242	57,897	58,710

Comma 290 - La norma dispone una riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, iscritta nella categoria II della spesa del bilancio dello Stato, elencata in apposito allegato alla norma medesima, per un importo di 152 milioni di euro per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca e dell'evento Expo Milano. Dalle riduzioni apportate sono altresì escluse quote di spese a carattere obbligatorio, destinate al funzionamento della



pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso, aggiudicati o in fase di stipulazione (i cui finanziamenti sono comunque stati già oggetto di significative riduzioni apportate per effetto di manovre di finanza pubblica), al fine di non comprimere ulteriormente tali spese con conseguente formazione di debiti fuori bilancio.

Pertanto, si ritiene che le riduzioni operate siano adeguate a permettere alle amministrazioni di riorganizzare e riprogrammare le proprie attività, in funzione del nuovo livello di stanziamenti disponibili.

Comma 290-bis - La disposizione è volta ad evitare la soppressione delle Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in deroga a quanto previsto dallo articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La citata disposizione prevede la soppressione degli organismi operanti in regime di proroga ex articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legge n. 112/2008, qualora le funzioni svolte possano essere assorbite dalle strutture amministrative presso le quali gli stessi operano. Il mantenimento delle operatività delle Commissioni garantisce il contenimento della spesa pubblica sotto il profilo della riduzione degli oneri amministrativi nonché della razionalizzazione dell'attività amministrativa assicurandone l'efficienza e l'economicità della stessa per gli aspetti che di seguito si evidenziano. Innanzitutto occorre tenere conto che la Commissione esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza di agibilità sui locali ed impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento, verificandone le caratteristiche di sicurezza e igienico-sanitarie effettuando indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono l'apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato nonché dello stesso settore privato interessato. Per lo svolgimento delle attività brevemente menzionate la Commissione è presieduta dal prefetto ed è composta dal questore, dal sindaco, dal dirigente medico ASL, dall'ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, da un esperto in elettrotecnica, nonché da rappresentanti degli operatori o delle organizzazioni sindacali del settore, esperti in acustica o in altra disciplina tecnica. La composizione quindi rispecchia la necessità che vi partecipino soggetti di più istituzioni ovvero con competenze specialistiche non rinvenibili in una sola amministrazione o addirittura da reperire al di fuori del perimetro delle pubbliche amministrazioni. L'attività della Commissione è quindi di natura particolarmente delicata in quanto deve valutare sotto il profilo tecnico di sicurezza strutturale, elettrica, di prevenzione incendi e di igiene progetti di notevole complessità e, in fase di sopralluogo, valutare la rispondenza dei locali alle norme di sicurezza esprimendo un parere sulla base del quale l'ente competente potrà procedere o meno al rilascio delle licenze di esercizio richieste. Tale attività comporta l'abbattimento dei tempi e dei costi burocratici connessi all'ottenimento delle licenze. E' di tutta evidenza, infatti, che nel caso di soppressione delle Commissioni provinciali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo per il rilascio delle licenze sarebbe necessario acquisire una pluralità di pareri tecnici che presuppongono altrettanti sopralluoghi ed interventi da parte dei professionisti pubblici e privati, oggi presenti all'interno della Commissione, ciò comportando oneri amministrativi a carico degli operatori economici richiedenti. In conclusione, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che



ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Comma 292 - La disposizione prevede che l'esercizio dei compiti e le attribuzioni della "Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540", soppressa dall'articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, siano trasferite anche alle Camere di commercio per l'industria, artigianato e agricoltura di Pisa e Vicenza, oltre che alla Camera di commercio di Napoli. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali avviene in favore di altre amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

Comma 293 - La norma, aggiuntiva del comma 41-bis, concerne, alla lettera a), la modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, mediante l'inserimento di un comma 2-bis, che introduce un tetto massimo al riconoscimento, in relazione ai diritti di credito vantati da terzi in forza di titoli anteriori al sequestro, degli interessi convenzionali, moratori e a qualunque titolo dovuti sui crediti in questione. Tale limite massimo è pari al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

La lettera b) del citato comma 41-bis modifica, poi, l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011, fissando al 60 % il limite, attualmente pari al 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati, entro il quale i crediti vantati da terzi per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato. Le disposizioni sono volte al contenimento degli esborsi da parte dello Stato per il soddisfacimento dei crediti vantati da terzi su beni oggetto di sequestro o confisca.

Comma da 294 a 300 - La norma prevede una ricognizione straordinaria di veicoli giacenti nelle depositerie autorizzate e l'alienazione, anche solo ai fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta. La disposizione è finalizzata a ridurre gli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interio, derivanti dal protrarsi della custodia di veicoli in depositerie, senza alcun interesse alla restituzione da parte del proprietario, od altro avente diritto sulla cosa, e consente l'incameramento al bilancio dello Stato dei proventi delle cessioni, al momento peraltro non quantificabili. Relativamente allo svolgimento della ricognizione straordinaria, il Prefetto si avvarrà del personale della Prefettura, senza alcun onere aggiuntivo di spesa. L'avente diritto ha titolo sia alla presa in custodia del veicolo, con contestuale liquidazione della depositeria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei veicoli oggetto della procedura, sia alla restituzione della somma ricavata dall'alienazione che, fino alla definizione del procedimento per il quale è stato disposto il sequestro o il fermo, è depositata in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria della Stato. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente, come espressamente precisato al comma 7.

Comma 300-bis - Prevede la destinazione dei proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari delle strade anche a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale. La norma non comporta oneri.



Commi da 301 a 304 - L'articolo 9, comma 17, primo periodo, del dl 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 prevede che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il secondo periodo del citato articolo dispone che sia fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

L'articolo 16, comma 1, lettera b) del dl 98/2011, convertito con modificazione in legge 111/2011, prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2014, mediante apposito Regolamento attuativo (già approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione), le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni tra cui, quindi, anche le predette misure. In tal senso, il **comma 302** del presente provvedimento, dà attuazione in via legislativa al citato articolo 16, prevedendo che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, possano produrre effetti limitatamente alla sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La disposizione in esame non comporta risparmi di spesa, in quanto quest'ultimi sono già stati scontati nell'ambito del dl 98/2011.

Con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale, il **comma 301** del presente provvedimento prevede che la misura da computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013, nelle misure previste dal citato articolo 9, comma 17, del dl 78/2010. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del citato Regolamento, sulla cui base sono state elaborate le previsioni di bilancio per gli anni 2014 e seguenti. I successivi **commi 303 e 304** regolano gli effetti dei predetti commi 301 e 302 sul SSN, anche per quanto riguarda il personale convenzionato. Con particolare riferimento al SSN, in considerazione del fatto che la copertura economica della IVC 2013 è già garantita a legislazione vigente dall'attuale livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, (dimensionato per consentire, ai sensi del DL 78/2010, l'erogazione della IVC nella misura prevista dall'anno 2010) e che il livello del predetto fabbisogno è altresì dimensionato per dare copertura integrale, a decorrere dall'anno 2015, agli oneri del rinnovo del contratto relativo alla tornata contrattuale 2015-2017, la disposizione normativa in esame determina minori esigenze di spesa pari alla IVC 2015-2017, valorizzata secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento e già scontata nei tendenziali di spesa.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle economie lorde previste per l'intero Pubblico Impiego, con riferimento ai commi 301, 303 e 304, suddiviso in settore statale e non statale.



Economie di spesa - IVC

<i>(economie complessive annue al lordo IRAP)</i>	Economie di spesa		
	2015	2016	A decorrere dal 2017
Comparti/Settori	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Totale Stato	300	440	440
Totale Settore non statale^[1]	260	380	380
Totale Pubblico Impiego	560	820	820

In termini di effetti sui saldi, al netto di arrotondamenti, si riporta il seguente prospetto (*importi in milioni di euro*)

Anno	2015	2016	A decorrere dal 2017
SNF^[2]	440	650	650
Fabbisogno e indebitamento^[3]	294	434	434

Comma 305 –Viene prorogata sino al 31 dicembre 2014 la disposizione dell’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volta a limitare l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le predette risorse siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2bis.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei risparmi strutturali previsti, come conseguenza della norma, per l’intero Pubblico Impiego, suddiviso in settore statale e non statale. Tali importi sono stati quantificati prendendo a riferimento le economie realizzate nell’anno 2012, acquisite attraverso la tabella 15 del conto annuale di cui all’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, aggiornate con la stima degli ulteriori risparmi riferibili all’anno 2014.

Economie di spesa - stabilizzazione risparmi art. 9, comma 2bis, dl 78/2010.

(importi complessivi annui al lordo dei contributi e dell’IRAP)

^[1] Importi comprensivi del SSN (140 mln nel 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 – tali importi sono stati considerati ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al **comma 320**).

^[2] Importi comprensivi di 140 mln per l’anno 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

^[3] Importi comprensivi di 80 mln per l’anno 2015 e 120 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.



Comparti/Settori	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Totale Stato	215	215	215
SSN	400	400	400
Totale Pubblico Impiego	615	615	615

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente⁶:

Anno	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
SNF	615	615	615
Fabbisogno e indebitamento	330	330	330

in milioni di euro

Ai sensi del **comma 317** per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 305 del presente provvedimento concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le altre amministrazioni non statali, diverse dal SSN, i risparmi conseguenti all'applicazione del citato comma 305, rimangono acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Comma 306 - La disposizione prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi nella misura del 50 per cento quelli a carico della controparte, a seguito di sentenze favorevoli per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura pari al 75%. L'esclusione dalla predetta riduzione, del 50 per cento dei compensi a carico della controparte, si rende necessaria per garantire una soglia minima di onorario integralmente spettante al personale interessato. Oltre tale limite, si procederà, nel triennio considerato, a corrispondere il compenso nella misura del 75%. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del SSN, sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato. Gli effetti delle economie di spesa sui saldi di finanza pubblica limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati stimati prendendo a riferimento i dati del conto annuale e, per l'Avvocatura dello Stato, sulla base dei valori risultanti dal bilancio dello Stato e sono riportati nel prospetto seguente:

⁶ Importi comprensivi del SSN, considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al **comma 320**.



Importi in milioni di euro

Anno	2014	2015	2016
SNF	7,3	7,3	7,3
Fabbisogno indebitamento ^c	9,5	9,5	9,5

Commi 306 -bis e 306- ter : Si prevede l'abrogazione delle norme riguardanti il cd. divieto di "reformatio in peius" dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, disponendo conseguentemente che, in caso di mutamento di ruolo o di incarico, spetta il trattamento economico pari a quello attribuito al collega di pari anzianità e non più quello previsto per il precedente incarico anche se superiore e sinora mantenuto per effetto delle norme di cui si dispone l'abrogazione. Trattasi pertanto di norme di contenimento dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti i cui effetti di risparmio potranno essere valutati a consuntivo.

Commi 307 – 308 – 309 e 310 - La disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni statali e, in particolare, sulle misure del turn over, attualmente disciplinate dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si prevede, nello specifico, che le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Università ed Enti di ricerca), le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici, potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 40% per l'anno 2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché nei limiti attualmente vigenti pari al 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.

Con riferimento alle Università e agli enti di ricerca resta in vigore il limite previsto, per il 2015, dall'art. 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come da ultimo modificati dall'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Mentre, per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018, i limiti assunzionali vengono ridefiniti nella stessa misura prevista per le amministrazioni dello Stato. Pertanto, Università ed enti di ricerca potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché del 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.

La stima delle economie derivanti dalla disposizione, effettuata sulla base dei dati del conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:



ECONOMIE PER LIMITAZIONE TURN-OVER				
	Economie anno 2015	Economie anno 2016	Economie anno 2017	Economie dall'anno 2018
MINISTERI	6.631.700	39.538.600	78.893.600	91.973.400
AGENZIE	2.123.300	12.665.000	25.272.200	29.461.000
CARRIERA DIPLOMATICA	89.250	535.500	1.071.000	1.249.500
CARRIERA PREFETTIZIA	131.750	790.500	1.581.000	1.844.500
CARRIERA PENITENZIARIA	33.750	202.500	405.000	472.500
MAGISTRATURA	1.165.000	6.930.000	13.820.000	16.110.000
EPNE & ENTI ART. 70	2.014.500	12.012.200	23.970.000	27.944.600
UNIVERSITA'	-	28.043.000	70.045.000	84.004.000
RICERCA	-	4.653.600	11.624.600	13.942.000
TOTALE ECONOMIE	12.189.250	105.370.900	226.682.400	267.001.500

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:

Turn over (40% 2015, 60% 2016, 80% 2017, 100% 2018) senza Corpi di polizia. I dati sono comprensivi delle economie del comparto università da scontare sul FFO per 28 mln per il 2016, 70 per il 2017 e 84 dal 2018.	SNF					IN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	0	10,1	93,3	202,7	239	0	6,18	53,71	115,60	136,14

in milioni di euro

I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 mln per l'anno 2016, 70 mln di euro per l'anno 2017 e 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle quali è stata prevista una contestuale riduzione del FFO.

Per i Corpi di polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, vengono stanziati 51,5 mln di euro lordi per l'anno 2014 e 126 mln di euro lordi a decorrere dall'anno 2015, per assunzioni da effettuarsi dal 2014, in deroga ai vigenti limiti previsti per il turn over e, comunque, nel limite massimo del 55% del turn over dello sesso anno. Viene inoltre previsto che le predette assunzioni, autorizzate con DPCM, possono essere riservate al personale in ferma prefissata di un anno delle forze armate.



I maggiori oneri relativi alle predette assunzioni producono i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Anno	2014	A DECORRERE DAL 2015
SNF	51,5	126
Fabbisogno e indebitamento	26,3	64,3

Importi in milioni di euro

Comma 307- bis - La disposizione è intesa a favorire la mobilità in ambito universitario attraverso lo scambio contestuale di docenti consenzienti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti. Trattasi di disposizione ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Comma 308-bis La norma proposta prevede la soppressione di due posizioni dirigenziali di livello generale nell'Agenzia delle entrate e l'istituzione di due analoghe posizioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli da effettuarsi ad invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Comma 309 - turn over dei VV. FF.: La proposta normativa presenta oneri derivanti dall'assunzione di personale con qualifica di vigile del fuoco in percentuale pari al 35% delle unità cessate nell'anno precedente. Tale percentuale è data dal differenziale tra la quota del 55% di turn over autorizzata dalla proposta in parola e la percentuale del 20% prevista e finanziata ex art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. n. 133.

Nelle seguenti tabelle sono riportate, rispettivamente, le attuali proiezioni sulle cessazioni previste al termine dell'anno 2013, suscettibili di un possibile contenuto aumento, ed il relativo risparmio economico (tabella n.1) nonché il costo delle assunzioni, da effettuare nell'anno 2014, delle unità di personale, con qualifica di vigile di fuoco, in misura pari al 35% delle cessazioni previste (tab. 2 e 3). Si specifica che sia la quantificazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni che il calcolo degli oneri per le assunzioni sono comprensivi del trattamento accessorio percepito dal personale, sulla base di un valore medio pro capite.

Tabella n.1 – PROIEZIONE DELLE CESSAZIONI 2013

Qualifiche	Unità cess.	Trattamento fisso		Trattamento accessorio		Risparmio totale
		Risparmi unitari	Risparmi totali	Risparmi unitari (valore medio pro-capite)	Risparmi totali	
DIRIGENTE SUPERIORE	2	64.552,68	129.105	4.587,23	9.174,46	138.279,82
DIRETTORE VICEDIRETTORE CON SCATTO 26 ANNI	1	55.580,22	55.580	4.587,23	4.587,23	60.167,44
DIRETTORE	1	46.413,36	46.413	4.587,23	4.587,23	51.000,59



Qualifiche	Unità cess.	Trattamento fisso		Trattamento accessorio		Risparmio totale
		Risparmi unitari	Risparmi totali	Risparmi unitari (valore medio pro-capite)	Risparmi totali	
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	3	50.727,08	152.181	4.587,23	13.761,69	165.942,93
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	3	43.317,25	129.952	4.587,23	13.761,69	143.713,43
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	1	43.047,27	43.047	4.587,23	4.587,23	47.634,50
ISPETTORE ANTINCENDI	18	41.195,65	741.522	4.587,23	82.570,13	824.091,84
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONT.LE CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO	1	44.512,09	44.512	4.587,23	4.587,23	49.099,32
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAPO	4	41.227,54	164.910	4.587,23	18.348,92	183.259,07
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	4	35.349,27	141.397	4.587,23	18.348,92	159.746,01
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	8	34.050,68	272.405	4.587,23	36.697,83	309.103,25
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	2	34.050,68	68.101	4.587,23	9.174,46	77.275,81
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	45	40.925,68	1.841.655	4.587,23	206.425,31	2.048.080,69
CAPO REPARTO ESPERTO	18	40.681,35	732.264	4.587,23	82.570,13	814.834,41
CAPO REPARTO	30	40.269,80	1.208.094	4.587,23	137.616,88	1.345.710,77
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	164	39.428,51	6.466.275	4.587,23	752.305,59	7.218.580,78
CAPO SQUADRA ESPERTO	35	39.184,17	1.371.446	4.587,23	160.553,02	1.531.998,84
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE CON SCATTO CONVENZIONALE	24	36.740,94	881.782	4.587,23	110.093,50	991.875,96
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	21	36.496,62	766.429	4.587,23	96.331,81	862.760,94



Qualifiche	Unità cess.	Trattamento fisso		Trattamento accessorio		Risparmio totale
		Risparmi unitari	Risparmi totali	Risparmi unitari (valore medio pro-capite)	Risparmi totali	
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	1	36.239,45	36.239	4.587,23	4.587,23	40.826,68
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	2	35.982,31	71.965	4.587,23	9.174,46	81.139,07
VIGILE DEL FUOCO	1	35.210,85	35.211	4.587,23	4.587,23	39.798,08
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	4	35.207,88	140.832	4.587,23	18.348,92	159.180,42
ASSISTENTE CAPO	7	34.963,53	244.745	4.587,23	32.110,60	276.855,35
OPERATORE ESPERTO	8	32.559,34	260.475	4.587,23	36.697,83	297.172,56
OPERATORE PROFESSIONALE	2	31.787,88	63.576	4.587,23	9.174,46	72.750,22
Totale	410		16.110.115		1.880.764	17.990.879

Tabella n.2 – Misura del trattamento economico fisso ed accessorio

Qualifiche	Trattamento fisso					Trattamento accessorio	Spesa annua pro capite
	Stip.	I.V.C.	Ind. di rischio	Oneri a carico dello Stato	Spesa annua pro capite	Spesa annua (valore medio pro-capite)	
VIGILE DEL FUOCO	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	35.210,85	4.587,23	39.798,08

Tabella n.3 – Onere per le assunzioni

Qualifiche	Unità assunte	Decor.	Spesa annua pro capite	Spesa 2014 pro capite	Spesa 2014 Totale	Spesa 2015 ed a regime
VIGILE OEL FUOCO	144	1-ott-2014	39.798,08	9.922,26	1.428.805	5.730.923

Comma 309- bis - Il Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2014 e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Commi 309-ter - La norma è intesa ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla



legge 30 luglio 2010, n. 122, di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Tale fondo è destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del citato DL 78/2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La disposizione risulta neutrale dal punto di vista finanziario tenuto conto della disponibilità a bilancio delle risorse utilizzate a copertura.

Comma 309 quater - La disposizione prevede, per il solo anno 2014, una diversa destinazione di una quota, non superiore al 50 per cento, delle risorse destinate a legislazione vigente al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. In particolare, le suddette risorse saranno destinate ad alimentare i Fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui agli articoli 14 e 53 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. In relazione alla specialità della norma l'attribuzione delle predette risorse deroga alle disposizioni dell'art. 9, comma 2 bis, del dl.78/2010. Per quanto sopra, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Commi 310 bis e 310 ter - Esclusione del Corpo dei vigili del Fuoco dall'istituto degli scatti economici collegati al riconoscimento della causa di servizio:

La presente proposta normativa, finalizzata a reintrodurre i benefici economici per infermità dipendenti da causa di servizio in favore del personale del Comparto "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", determina un aumento di spesa come da tabella allegata riepilogativa dei connessi oneri finanziari, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i cui fondi sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, sul programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che ammontano a circa 440 le domande di concessione delle maggiorazioni previste dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 presentate dal personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data posteriore al 1° gennaio 2009, e oggetto di rievocazione per l'intervenuta abolizione dell'istituto ad opera della norma di cui si propone la modifica. L'accoglimento della predetta proposta normativa consentirebbe la riattivazione dell'iter di riconoscimento. In base ai dati desumibili dalle serie storiche in possesso, circa il quindici per cento delle domande è inaccoglibile. Si giunge, pertanto, a stimare le domande pendenti che potranno essere accolte in 390 unità. Per quanto riguarda i potenziali beneficiari dell'emolumento in conseguenza della reintroduzione dell'istituto, è possibile quantificare in circa 80 unità il numero dei componenti del C.N.VV.F che annualmente accederanno all'istituto. Per quanto afferisce alla stima degli oneri a regime connessi alla attribuzione dell'emolumento in parola, si individua una misura (lordo dipendente) da corrispondere annualmente ai nuovi beneficiari pari ad euro 244,00



(corrispondente all'1,25% della media stipendiale annua del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (comprensiva di indennità integrativa speciale), definita dal Conto Annuale 2011 in euro 19.538). Si sottolinea che la maggiorazione degli assegni fissi che ne deriva può essere concessa una sola volta nel corso dell'intera vita lavorativa, non è riassorbibile nel tempo né rivalutabile né ripetibile, è attribuita a prescindere dalla avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata ed è conservata anche in quiescenza; non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici. Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, con imputazione della spesa sui rispettivi capitoli del bilancio per stipendi, contributi previdenziali Stato e onere IRAP Stato, per la reintroduzione in via legislativa dell'istituto ammonta per l'anno 2014 ad euro 87.423,00 per l'anno 2015, ad euro 148.942,00 mentre per l'anno 2016 ed a regime l'onere complessivo, scaturente dallo sviluppo decennale della platea degli aventi diritto, è individuato in euro 385.308,00. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto-legge 39/2009.

Con riferimento alla tabella allegata si evidenzia che la ripartizione della spesa, nel triennio 2014-2016, tiene conto anche dell'effettiva trattazione dei procedimenti amministrativi connessi alle domande pendenti relative al periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2013, periodo in cui la disposizione non ha operato nei confronti del personale V.F.

Si soggiunge, da ultimo, che l'onere di cui trattasi non considera gli effetti di compensazione, sulla spesa stipendiale, correlati alla cessazione dal servizio di soggetti già attributari del beneficio nonché l'ipotizzabile riduzione nel medio-lungo periodo dei beneficiari dell'comolmento in conseguenza degli effetti prodotti dalle innovazioni procedurali introdotte dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, per il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità contratte.

Eserc.	Smalll m. Giacen za	Nuove domande	beneficio annuo medio pro capite	Onere beneficio annuale				Onere annuo
				lordo dipendente (euro)	Onere Stato contributi previdenz. (euro)	Onere Stato IRAP (euro)	Totale al lordo degli oneri Stato (euro)	
	n.	n.						
	Capitolo/p.g.			1801/01	1801/02	1820/01		
2014	190	80	244	65.880	15.943	5.600	87.423	87.423
2015	110	80	244	46.360	11.219	3.941	61.520	148.942
2016	90	80	244	41.480	10.038	3.526	55.044	203.986
2017	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	229.889
2018	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	255.793



Eserc.	Smalti m. Giacen za	Nuove domande	beneficio annuo medio pro capite	Onere beneficio annuale				Onere annuo
				lordo dipendente (euro)	Onere Stato contributi previdenz (euro)	Onere Stato IRAP (euro)	Totale al lordo degli oneri Stato (euro)	
	n.	n.						
Capitolo/p.g.				1801/01	1801/02	1820/01		
2019	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	281.696
2020	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	307.599
2021	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	333.502
2022	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	359.405
2023		80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	385.308

Commi 311 - 315- Le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Vengono soggetti al limite retributivo di cui al citato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Viene inoltre disposto che ai predetti fini siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

In considerazione della impossibilità di individuare con esattezza l'entità dei destinatari delle norme descritte, in funzione dei limiti individuali previsti, i risparmi di spesa verranno quantificati a consuntivo. A tale riguardo, il **comma 314** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versino le risorse rinvenienti dall'applicazione delle misure in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del citato articolo 23-ter, e che le restanti amministrazioni acquisiscano i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Infine, il **comma 315** dispone che Le Regioni adeguino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti



alle disposizioni in esame. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

Comma 316 - La norma di interpretazione autentica si rende necessaria in relazione all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato volto a riconoscere al personale richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale la spettanza del compenso per lavoro straordinario anche per l'ordinaria prestazione lavorativa. La disposizione chiarisce che la retribuzione a titolo di straordinario è dovuta solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, evitando in tal modo maggiori oneri di rilevante entità.

Comma 317 Si rinvia a quanto precisato in ordine al comma 305, con riferimento agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici.

Comma 317-bis - La norma, modificando il comma 18-bis dell'articolo 12, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, prevede che il trasferimento del personale della società Buonitalia spa presso l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, avvenga - previo espletamento di apposita procedura selettiva volta alla verifica dell'idoneità - in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e anche in posizione soprannumeraria. Il corrispondente onere è quantificabile in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Comma 318- L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro lordi per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro lordi a decorrere dall'anno 2015.

Gli effetti dei risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	A DECORRERE DAL 2015
SNF	10	20
Fabbisogno e indebitamento	9	18

Importi in milioni di euro

Comma 319- La disposizione intende ridurre dal 90 per cento al 50 per cento la percentuale rimborsabile delle spese di viaggio riferibili all'articolo 181, comma 2, del D.P.R. 18/67, con particolare riferimento alle spese sostenute dai familiari del personale in servizio all'estero.

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	0,34	0,34	0,34
Fabbisogno e indebitamento	0,34	0,34	0,34

Importi in milioni di euro



Il **comma 320** prevede che, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 301, 302, 303, 304 e 305, il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è ridotto complessivamente di 540 mln per l'anno 2015 e di 610 mln a decorrere dal 2016. Gli effetti sui saldi sono contenuti nella descrizione dei citati commi e sono riepilogabili nella seguente tabella:

SSN	2015	A decorrere dal 2016
IVC – Effetti sul SNF	140	210
Effetti sull'IN	80	120
Trattamento accessorio – Effetti sul SNF	400	400
Effetti sull'IN	220	220
Totale – Effetti sul SNF	540	610
Effetti sull'IN	300	340

Comma 321 - La disposizione prevede l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge n. 98 del 1971 che abbiano prestato, come personale civile, servizio per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli di singoli Stati che ne facciano parte e licenziati a seguito di soppressione o riorganizzazione delle basi militari. Le modalità di assunzione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con assegnazione prioritaria presso uffici giudiziari del Ministero della giustizia. Tenuto conto che le nuove unità da ricollocare sono 32, per un costo complessivamente stimato pari a 1.300 milioni, si prevede un incremento del fondo di cui al comma 100, dell'articolo 2, della Legge n. 244/2007 per un importo pari a un milione di euro, considerando che la restante parte graverà sulle disponibilità residue del predetto fondo.

Comma 322- -La disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

- a) trattamento minimo INPS 2013: 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili). Pertanto:
- l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);
 - l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui (1.981,7 euro mensili);
 - l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2 euro mensili);
 - l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6 euro mensili);
- b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS:



Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo

Fasce di importo	2013	2014	Dal 2015
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	100%	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	0%	90%	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	0%	75%	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	0%	0%	75%

c) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione nei seguenti termini:

Normativa proposta per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo:

Normativa proposta per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo:

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del **95 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del **75 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del **50 per cento** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del **40 per cento** per l'anno 2014 e al **45 per cento** per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi c, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell'articolo 1, della legge



u. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016).

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

- d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013 – stima anno 2013: circa 250,8 mld di euro;
- e) tasso di indicizzazione 2014-2016 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2013
- f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 59%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2014 pari a circa 87,3%
- g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
- h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,3%;
- i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,3%;
- j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 18%, di cui circa il 30% relativo alle fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
- k) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia

	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	580	1.380	2.160	2.146
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	380	904	1.415	1.407

valori in mln di euro

Commi 323-324 - La disposizione è diretta:

- a) a incrementare di sei mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età;
- b) rimodulare i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:



- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2014.

Dalla disposizione, sulla base delle seguenti valutazioni:

- a) inizialmente, per i primi due anni, la disposizione interessa sostanzialmente le cessazioni per limiti di età con numerosità contenute il primo anno, progressivamente crescenti. Dal terzo anno la disposizione interessa anche numerosità superiori tenuto anche conto del coinvolgimento, limitatamente alla disposizione che modifica i limiti degli importi annuali da riconoscere, dei soggetti che accedono al pensionamento anticipato (soggetti al posticipo di 24 mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio);
- b) nel 2014 sono stimati interessati circa 7.500 soggetti (importo medio complessivo della prestazione da liquidare stimato attorno a 75.000 euro), per circa il 50% di questi si stima che il posticipo di 6 mesi comporti un'economia per tale anno per lo slittamento della corresponsione del trattamento all'anno successivo (non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazioni agli importi di spcsa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio) nel mentre per la restante quota, per la quale la liquidazione del trattamento avviene entro l'anno operano comunque le misure relative ai nuovi limiti per i riconoscimenti annuali della prestazione;
- c) nell'anno 2015 le economie indicate conseguono dalla numerosità interessata (stimabile in circa 16.000) sia dal posticipo di 6 mesi sia dalla corresponsione del trattamento con le nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti, a fronte dei maggiori oneri conseguenti da maggiori corresponsioni conseguenti dai soggetti di cui al punto b)
- d) nell'anno 2016 alle economie indicate contribuisce significativamente il progressivo coinvolgimento aggiuntivo di coloro che hanno maturato nel 2014 i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato accedendo al pensionamento in tale anno, interessati dalle nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti (stimabili in circa 25.000, crescenti successivamente)
- e) si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti;

derivano le seguenti economie:



Economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare) - valori in mln di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (lordo effetti fiscali)	380	443	905	538	228	82	0
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (netto effetti fiscali)	300	350	715	425	180	65	0

Comma 325 - La disposizione prevede che per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino l'importo annuo lordo di quattordici volte il trattamento minimo INPS (90.168 euro nel 2013), siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al 6% della parte eccedente fino ad un importo annuo lordo di venti volte il trattamento minimo INPS (128.812 euro nel 2013), pari al 12% per la parte eccedente l'importo annuo lordo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18% per la parte eccedente l'importo annuo lordo di trenta volte il trattamento minimo INPS (193.218 euro nel 2013) a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione: circa 1.200 mln di euro per la fascia superiore all'importo annuo lordo di quattordici volte il trattamento minimo INPS;
- contributo: 6% per la fascia eccedente l'importo annuo lordo di quattordici volte il trattamento minimo INPS, 12% per la fascia eccedente l'importo annuo lordo di venti volte il trattamento minimo INPS e 18% per la fascia eccedente l'importo annuo lordo di trenta volte il trattamento minimo INPS;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo fisco	93	93	93	0
Al netto fisco	52	52	52	0



Comma 325-bis - La disposizione è diretta ad individuare la finalizzazione degli eventuali risparmi derivanti dall'attuazione dei principi di cui al comma 325, da parte degli Organi costituzionali, delle Regioni e dalle Province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 326 - La prospettata norma di interpretazione autentica si rende necessaria in quanto chiarisce la portata dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge n.296/2006, che, a completamento della riformulazione dell'art.3, comma 12, della legge n.335/95, fa salvi atti e deliberazioni adottati dagli Enti di cui al d.lgs. n.509/94 e al d.lgs. n.103/96 e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della medesima legge n.296

La genericità del concetto di "fatti salvi" ha infatti reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigore della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti.

Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo invero diretta ad evitare effetti negativi per la stessa finanza pubblica

Comma 326-bis - La disposizione è diretta a prevedere che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Nei trattamenti pensionistici considerati a tal fine sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti in corso sino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. E' altresì previsto che gli organi costituzionali applichino i principi di cui alla presente disposizione nel rispetto dei propri ordinamenti.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 326-ter - Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 15 mln di euro per l'anno 2014 per l'estensione a tale anno della corresponsione dei benefici in assenza di un maggior gettito contributivo atteso che per tale esercizio è già stabilito a normativa vigente il pagamento della relativa aliquota contributiva.

Comma 326-quater - La disposizione prevede un'accelerazione del percorso di innalzamento dell'aliquota contributiva prevista per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 già iscritti ad altre forme di previdenza rispetto a quanto previsto dalla



legge 92/2012 (articolo 2, comma 57) confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016.

In sintesi:

Normativa vigente

Anno	aliquota iscritti ad altra gestione
2013	20
2014	21
2015	22
Dal 2016	24

Ipotesi di modifica

Anno	aliquota iscritti ad altra gestione
2013	20
2014	22,0
2015	23,5
Dal 2016	24

Tenuto conto di un monte retributivo di circa 12,2 mld di euro, dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate (valori in mln di euro):

	2014	2015	2016
Al lordo fisco	122	184	0
Al netto fisco	110	125	0

Comma 326-quinquies - Il Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018, di 12 milioni di euro per il 2019.

Comma 327 - Calcolo dell'onere connesso all'introduzione dei periodi di congedo e permessi concessi ai sensi della legge 104/1992 tra le anzianità contributive utili ai fini della mancata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2-quater del decreto legge 216/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14/2012

In materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, la legge 214/2011 stabilisce all'art. 24 comma 10, che per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad una età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate al 31/12/2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua, è elevata a due punti percentuali, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

A tale riguardo, il comma 2 quater dell'art. 6 del decreto legge 216/2011 convertito nella legge 14/2012, ha stabilito che tali disposizioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista, derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro,



includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria: la presente relazione tecnica riguarda l'introduzione tra le tipologie di anzianità che consentono l'inapplicabilità della riduzione, anche dei periodi di congedo e dei permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Utilizzando le più aggiornate caratteristiche anagrafiche e contributive dei soggetti ai quali sono state liquidate le pensioni anticipate a partire dal 2012 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel settore pubblico, si è ipotizzata una generazione annua di soggetti che potranno beneficiare dell'inapplicabilità della riduzione pari a circa 1.000 unità su base annua nel 2014, e 2.000 unità per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2017. E' stato anche ipotizzato che l'età al pensionamento dei nuovi beneficiari sia di circa 59 anni e che l'importo annuo della loro pensione alla decorrenza (senza riduzione) sia pari a 27.000 euro.

Sulla base delle ipotesi formulate, l'onere annuo connesso alla norma in esame per i settori pubblico e privato, viene indicato nel prospetto che segue.

Onere annuo connesso all'introduzione delle anzianità relative a periodi di congedo e ai permessi concessi ai sensi della L. 104/92 ai fini della mancata applicazione della riduzione percentuale del trattamento pensionistico anticipato

	2014	2015	2016	2017
Al lordo fisco	-2	-3	-5	-6
Al netto fisco	-1,5	-2	-3,7	-4,4

Valori in mln di euro

Commi 327-bis e 327-ter - La disposizione concerne modifiche della legge n. 206/2004 che prevedono l'introduzione di un assegno vitalizio per matrimonio e figli successivi all'evento terroristico;

La valutazione tiene conto:

- dell'attuale consistenza dei beneficiari di cui alla legge n. 206, sia invalidi sia familiari, pari a circa 1.000 unità;
- di quanto comunicato il 18 novembre 2013 al Ministero dell'Interno dal *Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso* sul numero degli invalidi, vittime di atti di terrorismo, con grado di invalidità complessiva ricompreso tra il 50% e il 100% quantificate pari a 97 soggetti e sul numero dei relativi familiari, coniuge e figli (inclusi quelli subentrati successivamente all'evento terroristico) pari a 194 soggetti.

Di seguito si evidenziano gli effetti relativi alle modifiche in esame.

Assegno vitalizio per matrimonio e figli successivi all'evento terroristico

La modifica normativa prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, sia riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503/1992. Il diritto all'assegno vitalizio non spetta qualora i benefici della legge 206/2004 siano stati riconosciuti al coniuge



poi deceduto e/o all'ex coninge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

(importi in migliaia di euro)

	Numero beneficiari	Oneri
2014	10	134
2015	20	274
2016	30	419
2017	40	570
2018	50	727
2019	60	890
2020	70	1.059
2021	80	1.234
2022	90	1.416
2023	100	1.605

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Commi da 328 - 332 Le disposizioni determinano, un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

L'eliminazione del tetto di spesa in termini di competenza finanziaria (commi 330, 331, 332) non incide sui saldi di finanza pubblica, in quanto la funzione del contenimento degli effetti in termini di indebitamento netto continua ad essere svolta dal limite di spesa eurocompatibile, la cui disciplina resta invariata.

Comma 333 La disposizione che, a decorrere dal 2014, fa venir meno la deroga all'applicazione della sanzione in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo causato dalla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale - rendendo più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni salvaguarda il perseguimento degli obiettivi riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Per quanto sopra, non sono ascritti effetti espliciti sui saldi di finanza pubblica.



Comma 334 La disposizione avendo carattere ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme di cui ai **commi 335 e 336** prevedono che le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. Sono rinviate ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito. Tale clausola consente di mantenere gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 al 2018 originariamente derivanti dai decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011. (306 milioni per l'anno 2014, 1.026 milioni per l'anno 2015 e 836 milioni per gli anni 2016 e successivi).

Comma 335-bis – La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto prevede che la **manovrabilità regionale sull'addizionale regionale IRPEF (differenziazione aliquote, detrazioni e misure di sostegno) possa essere effettuata dal 2015 e non più dal 2014.**

Il **comma 337** non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto le previste intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale dovranno avere ad oggetto interventi tali da **garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni relative alle riserve di cui ai commi 335 – 336-350.**

Il **comma 338** non determina effetti finanziari negativi, in quanto trattasi di una correzione normativa diretta ad adeguare la disciplina del patto di stabilità interno della Regione Friuli Venezia Giulia alle consolidate modalità di elaborazione delle previsioni tendenziali delle regioni.

Il **comma 339** non comporta effetti finanziari negativi, in quanto prevede che alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante apposite intese con lo Stato siano trasferite o delegate funzioni statali e relativi oneri finanziari riferiti a determinati ambiti (servizi ferroviari, giustizia civile, penale e minorile, Parco Nazionale dello Stelvio).

Il **comma 340** non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto prevede un contributo della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla finanza pubblica corrispondente alle misure finanziarie già disposte.

Comma 338-bis - Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria, la norma prevede l'incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi prevista all'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia nella misura di 0,19 decimi, con la correlata riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 2.535.977,00 euro, di cui:

- **2.375.977,00 euro**, quale quota assegnata alla Regione a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 244/2007 e del DPCM 1° aprile 2008 attuativo, che ha disposto un trasferimento di ulteriori funzioni al SSN nell'ambito della medicina penitenziaria;



- **160.000,00 euro, quale quota assegnata a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante il "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419" che ha disposto un primo trasferimento di alcune funzioni al SSN. nell'ambito della medicina penitenziaria.**

Comma 338-ter - La disposizione modifica l'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, al fine di ampliare l' autonomia finanziaria attualmente riconosciuta dallo Statuto di autonomia alla Regione Sardegna in materia di manovrabilità su tutti i tributi erariali per i quali la normativa statale ne preveda la possibilità e che risultino interamente devoluti alla Regione stessa.

In particolare, in relazione ai predetti tributi, la modifica in esame introduce la facoltà per la Regione di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile nonché di concedere contributi da utilizzare in compensazione, a condizione che i relativi oneri rimangano a carico del bilancio regionale.

Inoltre, viene prevista la possibilità di variazione, entro i limiti stabiliti dalla normativa statale, delle aliquote dei suddetti tributi, sia in aumento che in diminuzione, fino ad eventuale azzeramento.

Infine, viene altresì previsto che, nell'esercizio di tale maggiore autonomia, la Regione garantisca in ogni caso la copertura del proprio fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Trattandosi di facoltà riconosciuta in capo alla Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, la revisione dell'art. 10 dello Statuto della Regione autonoma Sardegna non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le agevolazioni che la Regione può applicare sono a carico del proprio bilancio.

Il comma 339 non comporta effetti finanziari negativi, in quanto prevede che alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante apposite intese con lo Stato siano trasferite o delegate funzioni statali e relativi oneri finanziari riferiti a determinati ambiti (servizi ferroviari, giustizia civile, penale e minorile, Parco Nazionale dello Stelvio).

Parimenti, non comportano effetti finanziari l'esclusione dal predetto trasferimento e delega delle funzioni delle Agenzie fiscali nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano anche con riferimento ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario, nonché la previsione di norme di attuazione per il ripetuto trasferimento.

Il comma 340 non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto prevede un contributo della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla finanza pubblica corrispondente alle misure finanziarie già disposte.

Il comma 341 non determina effetti finanziari negativi, in quanto lo scambio di spazi finanziari tra le Autonomie speciali e le Regioni a statuto ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente determinati.



Comma 342: L'ampliamento della manovrabilità riconosciuta in capo alle province sui tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale - con riferimento specifico alle imposte IMU, Tari e Tasi - costituisce un potenziamento dell'autonomia finanziaria di tali enti che, in assenza di una declinazione puntuale sui tempi e sulle modalità con cui le stesse intendono esercitarla, non rende possibile effettuare una valutazione degli effetti finanziari ad essi riconducibili.

Comma 343 - La norma modifica le modalità con cui ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale, per cui non determina effetti finanziari negativi.

La lettera c) norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto si limita a fissare la decorrenza dell'abrogazione dei commi da 118 a 121 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Comma 344: Trattandosi di disposizione di carattere procedurale alla stessa non si ascrivono effetti.

Comma 345: Il comma in esame è volto a definire le modalità per l'acquisizione al bilancio dello Stato delle entrate derivanti da riserve erariali di gettito in relazione a tributi devoluti agli enti locali prevedendo quale modalità di acquisizione le procedure di cui al comma 17 dell'art. 13 del DL 201/2011. La disposizione stabilisce, inoltre, che, nelle more del riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'imposizione ad aliquota standard.

Commi da 346-349 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 560 milioni di euro.

Commi da 350-351 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 240 milioni di euro.

Comma 352 incidendo sul calcolo del limite di indebitamento regionale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 352-bis. La disposizione prevede la possibilità per le Regioni di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario. La procedura ivi indicata, tenuto conto dell'assetto complessivo delineato dal d.l. 101/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 125/2013, opera nell'ambito del rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di vincoli assunzionali. La disposizione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 353 - La norma prevede uno spostamento del termine entro il quale i Comuni provvedono all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27



dell'articolo 14 del DL 78/2010 ed entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

Tale proroga non determina effetti finanziari, in quanto gli eventuali risparmi di spesa, non scontati nei tendenziali, ma quantificabili soltanto a consuntivo, restano acquisiti nei bilanci degli stessi comuni.

Comma 354 determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 milioni di euro, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province.

Comma 355 – Non determina oneri per la finanza pubblica. Il primo periodo è volto solo a chiarire che ai fini dell'assoggettamento al patto di stabilità interno la popolazione da prendere a riferimento è quella di fonte anagrafica e non censuaria ; il secondo periodo, nell'introdurre una clausola di salvaguardia per l'aggiornamento della base di calcolo dell'obiettivo dei comuni per l'anno 2014, lascia fermo l'obiettivo complessivo di comparto.

Comma 356 - Modifica le percentuali previste al comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, in conseguenza della modifica apportata al comma 2 del medesimo articolo relativa alla nuova base di riferimento 2009-2011. La modifica non determina oneri per la finanza pubblica, avendo solo finalità di coerenza sistematica della disciplina prevista per le modalità di calcolo dello specifico obiettivo di patto di stabilità interno per gli enti locali.

La lettera c-bis) opera una redistribuzione degli obiettivi dei comuni capofila fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, pertanto non determina oneri per la finanza pubblica

Comma 357 - Determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 1.000 milioni di euro. Le modifiche apportate al Senato concernono solo le modalità di attribuzione dei 1.000 milioni di euro di spazi finanziari a ciascun ente locale, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Parimenti, risulta neutrale anche la previsione di fissare un riparto tra Comuni e Province, rispettivamente per 850 milioni di euro e 150 milioni di euro, dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di spazi finanziari concessi agli enti locali per i pagamenti in conto capitale.

Comma 357-bis – La disposizione destina una quota dei 1.000 milioni di cui al comma 357, pari a 10 milioni di euro, ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, pertanto non determina oneri per la finanza pubblica.

Comma 358 - prevede che per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non siano considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. La norma determina effetti finanziari negativi in termini di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, per la cui compensazione



si provvede a valere sul Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Commi 359- 362 - Non determinano effetti finanziari, avendo carattere ordinamentale.

Comma 362-bis La norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto si limita a redistribuire a livello nazionale spazi non assegnati a valere sul patto verticale ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti che presentino un saldo obiettivo positivo.

Commi 363- 365 - Non determinano effetti finanziari, avendo carattere ordinamentale.

Comma 366 - Determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 500 milioni di euro.

Commi 367-368 - Avendo carattere ordinamentale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 369 - La norma in esame non determina effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale.

Commi 370-381 Le norme non determinano oneri per la finanza pubblica. Esse sono finalizzate a rendere maggiormente prudente la gestione, da parte degli enti locali, delle partecipazioni societarie. Le nuove disposizioni potranno determinare nell'immediato riduzioni nella spesa a fronte dell'accantonamento richiesto. Sono suscettibili di arrecare, in futuro, risparmi di spesa nella misura in cui consentiranno di prevenire, o comunque affrontare tempestivamente, le situazioni di squilibrio nelle gestioni economico-finanziarie delle società nelle quali sono detenute le partecipazioni.

Comma 372 - Le disposizioni risultano finanziariamente neutrali, le modifiche concernono le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni locali partecipanti devono procedere all'accantonamento in caso di risultato negativo da parte delle società partecipate

Comma 375-bis - La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 378- Il venir meno dell'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società in house di cui al comma 378, non determina ricadute sui saldi di finanza pubblica, in quanto tale previsione è assorbita nell'ambito delle modifiche in materia di assoggettamento delle società partecipate recate dal provvedimento in esame.

Comma 381-bis - 381septies - L'impianto complessivo delle disposizioni in materia societaria è volto a snellire e razionalizzare la gestione del relativo personale, incentivando e favorendo i processi di mobilità del personale tra le società controllate direttamente o indirettamente dalle



PPAA o dai loro enti strumentali è volta a consentire una ottimale allocazione delle risorse umane e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 381- octies Viene prorogato di 4 mesi il termine previsto dall'art. 3, comma 29, della legge n. 244/2007 per l'alienazione delle partecipazioni di amministrazioni pubbliche in società che svolgano attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Decorso tale termine, la partecipazione non alienata cessa ad ogni effetto e, nei dodici mesi successivi, il valore della quota deve essere liquidato dalla società al socio pubblico. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 382 non determina effetti finanziari negativi, in quanto la facoltà attribuita al Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano sarà esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del correlato monitoraggio.

Comma 382-bis La norma in esame non determina effetti finanziari, in quanto volta ad introdurre una procedura più rapida per l'esame delle iniziative delle Regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (ampliamento dell'autonomia delle Regioni a statuto ordinario)

Comma 383-bis La norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto finalizzato a prevedere la facoltà, per l'esercizio 2014 - per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario - di riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

Comma 384 - La proposta normativa introduce l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97 (modello F24), per imposte dirette e sostitutive.

La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 78/2009, ha introdotto una misura analoga per i crediti IVA annuali superiori a 15.000 euro che ha determinato una forte riduzione delle fruizioni delle compensazioni dall'anno 2010.

Ai fini della stima degli effetti positivi derivanti dalla nuova disposizione:

- sono state rilevate le percentuali di riduzione delle compensazioni di crediti IVA effettuate nel 2012 (ultima annualità disponibile), rispetto al 2009 (ultima annualità per la quale non era previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità), per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro;



- sono state stimate le compensazioni di crediti IRPEF, IRES ed IRAP per il corrente anno 2013, utilizzando i dati di consuntivo proiettati sull'intera annualità. Tali compensazioni sono state suddivise per fasce d'importo utilizzando la stessa distribuzione rilevata nel 2012;
- sono state applicate alle compensazioni dell'anno 2013 per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro le suddette percentuali di riduzione.

Le elaborazioni effettuate secondo la metodologia sopra descritta hanno evidenziato, rispetto alla stima del 2013, minori compensazioni per complessivi 1,38 miliardi di euro circa, di cui 0,4 miliardi per crediti IRPEF, 0,8 miliardi per crediti IRES e 0,18 miliardi per crediti IRAP. La suddetta stima viene ridotta prudenzialmente ad un terzo (1,38 miliardi / 3 = 460 milioni di euro) in considerazione della eccezionalità del 2013, annualità caratterizzata da un aumento delle compensazioni anche per effetto della congiuntura economica negativa.

L'effetto positivo derivante dalla disposizione in esame, pari a **460 milioni di euro su base annua dal 2014**, viene rilevato in termini di saldo netto da finanziare quale riduzione della dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e in termini fabbisogno e indebitamento netto quale maggiore entrata.

Commi 385-386 - La normativa in esame stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR **tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti** al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2014, e a decorrere dall'anno 2015.

Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 e di due punti percentuali, a partire dal 2014, dell'aliquota di detrazione per oneri. La nuova aliquota di detrazione risulterà quindi pari al 18 per cento per l'anno 2013 e al 17 per cento a partire dall'anno 2014. La legislazione vigente fissa tale aliquota al 19 per cento.

Per stimare l'impatto sul gettito delle presente modifica normativa sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, estrapolati all'anno di riferimento.

In base a tali elaborazioni si stimano i seguenti recuperi di gettito di competenza annua IRPEF e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta):

	2013	dal 2014
IRPEF	+275,7	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5
Addizionale comunale	+1,2	+2,6
Totale	+281,2	+564,7

Milioni di euro

L'andamento finanziario risulta pertanto il seguente:



	2014	2015	2016
IRPEF	+482,5	+760,3	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5	+9,5
Addizionale comunale	+1,6	+3,0	+2,6
Totale	+488,4	+772,8	+564,7

Millioni di euro

Commi da 387 a 390 - Le disposizioni sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. L'ammontare di tiraggio dei suddetti crediti è mediamente valutabile in circa 1,7 miliardi di euro annui, pertanto, una riduzione della percentuale di fruizione del 15% già consente di ottenere risparmi massimi per circa 250 milioni di euro su base annua.

Inoltre, al fine di procedere al riallineamento delle risorse stanziare in bilancio all'effettiva esigenza di cassa connessa con il livello di fruizione dei crediti nei prossimi anni si è ipotizzato, prudenzialmente, di operare una riduzione lineare degli stanziamenti iscritti in bilancio di **214 milioni** per il 2014 e di **294,5 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2015, parametrati ai risparmi ipotizzati in termini di indebitamento netto, **pari a 87 milioni** per il 2014 e **197 milioni** a decorrere dal 2015.

Il **comma 389** prevede l'esclusione, per il solo anno 2014, del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori dalle riduzioni previste dall'elenco 2, con un minor risparmio quantificato in 326 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per il medesimo anno.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere rimodulati gli stanziamenti di bilancio allineandoli a quanto previsto nel DPCM di cui al comma 387 e all'effettivo tiraggio del credito di imposta.

La riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate. Di seguito si riportano gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dalla normativa di razionalizzazione, dai quale si evince che il complessivo importo delle risorse iscritte in bilancio presenta un significativo differenziale rispetto al tiraggio effettivo stimato in ordine ai predetti crediti.



Norma	Oggetto Credito	Stanzamenti DLB (in Euro)		
		2014	2015	2016
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere	887.742	839.409	841.325
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari	10.000.000	0	0
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo 1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.	0	1.697.700.000	1.697.700.000
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	1.195.506	1.130.413	1.132.994
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento	23.823.752	23.986.172	26.565.020
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare	14.847.856	14.039.425	14.074.474
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche	4.500.000	4.500.000	4.500.000



	o videografiche musicali			
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno	10.000.000	5.000.000	0
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca	80.784.633	0	0
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali	1.018.520	963.064	965.263
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali	17.082.047	16.151.970	16.188.841
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	72.124.640	68.197.622	68.353.301
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	1.912.970	1.808.812	1.812.941
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	658.705.765	0	0
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno	4.662.242	4.408.393	4.417.456
TOTALI		817.145.673	1.897.764.766	1.895.690.384

La norma, poi, introduce una apposita clausola di monitoraggio e salvaguardia a partire dal 2014 dell'effettivo tiraggio dei crediti di imposta, in modo da evitare che la norma non produca gli effetti stimati attraverso ulteriori meccanismi di correzione. Il monitoraggio consentirà inoltre di modulare in corso d'anno gli stanziamenti di bilancio allineandoli alla fruizione effettiva.

Comma 391 - La disposizione in oggetto prevede l'aumento allo 2 per mille dell'imposta di bollo su conto titoli, attualmente prevista pari allo 1,5 per mille.

La disposizione elimina, inoltre, il limite minimo di 34,20 euro e contestualmente incrementa il limite massimo da 4.500 euro a 14.000 euro dell'imposta in esame.

Per stimare gli effetti di gettito della proposta, si sono confrontati, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2013 (stimata all'intero anno) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne è emerso un incremento di gettito di circa 1.500 milioni euro.



Pertanto, ipotizzando un andamento analogo, si ritiene che l'aumento allo 0,2% apporti un incremento di gettito dell'ordine di 527 milioni di euro annui di competenza, a partire dal 2014, mentre si stima che l'eliminazione del limite minimo di 34,20 euro e contestualmente l'incremento del limite massimo da 4.500 euro a 14.000 euro dell'imposta in esame comporti ulteriori effetti netti positivi valutati in circa 100 milioni di euro.

Pertanto, alla disposizione in esame si ascrivono effetti positivi dell'ordine di 627 milioni di euro.

Il profilo di cassa, con un acconto del 95%, sarà il seguente:

Anno di riferimento		2014	2015	2016	2017
<i>saldo</i>	2014	522,5	104,5		
<i>acconto</i>	2015	595,7	-595,7		
<i>saldo</i>	2015		522,5	104,5	
<i>acconto</i>	2016		595,7	-595,7	
<i>saldo</i>	2016			522,5	104,5
<i>acconto</i>	2017			595,7	-595,7
<i>saldo</i>	2017				522,5
<i>acconto</i>	2018				595,7
	Totale	1.118,2	627,0	627,0	627,0

Milioni di euro

Comma 392 - La modifica normativa dispone, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento dell'aliquota dell'IVAFE al 2 per mille su base annua. La legislazione vigente fissa tale aliquota all'1,5 per mille su base annua.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le attività finanziarie in esame, di circa 11,1 miliardi di euro.

Applicando l'aliquota del 2 per mille ed una quota di credito per le imposte pagate all'estero pari ad un terzo (come da metodologia applicata nella Relazione Tecnica a corredo della norma originaria), si stima un recupero di gettito di competenza annua di circa +3,7 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando la percentuale di acconto del 100 per cento, risulta il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016
IVAFE	0	+7,4	+3,7

Comma 393 - La norma prevede l'abrogazione, a partire dall'anno d'imposta 2014, di alcune agevolazioni fiscali e crediti di imposta, previsti dalle seguenti disposizioni:

1. regime fiscale di attrazione europea (articolo 41, decreto legge 78/2010): la misura agevolativa prevede che le imprese residenti in un paese dell'Unione europea, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, possono applicare, per un periodo di tre



- anni e previo interpello, la normativa tributaria vigente in uno Stato europeo diverso dall'Italia. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, della suddetta agevolazione fiscale in termini di minori entrate tributarie per 45 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione della disposizione produce effetti di maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
2. regime fiscale per i distretti produttivi (articolo 1, comma 368, legge 266/2005; articolo 3, decreto legge 5/2009): le misure introdotte dalle disposizioni normative indicate prevedono una disciplina fiscale di favore per i distretti produttivi. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, delle suddette agevolazioni in termini di minori entrate tributarie per 50 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione delle citate misure agevolative produce maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
 3. esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni (art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR): la misura che si intende abrogare prevede l'esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state dismesse, al fine di favorire l'investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione. Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2014-2016 scontano gli effetti di tale agevolazione, in termini di minore gettito, per 300.000 euro ogni anno. Pertanto, la soppressione dell'agevolazione comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per maggiori entrate fiscali di pari importo;
 4. credito di imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (articolo 5, L. 449/1997): l'articolo 5 della legge n.449/1997 ha introdotto, a partire dall'anno d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito d'imposta per l'assunzione di ricercatori o per commesse di ricerca ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica. La soppressione di tale credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2014, comporta effetti finanziari nella misura indicata nella sottostante tabella in cui si è tenuto conto che la decorrenza della norma lascia immutato il diritto dei contribuenti a fruire della predetta agevolazione, concessa fino all'esercizio 2013, nei limiti e con le modalità stabilite nei decreti attuativi. Pertanto, è stato necessario tener conto del meccanismo di trascinarsi temporale del credito che viene stimato in euro 3 milioni per il 2014 ed euro 1 milione per il 2015.



Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni fiscali sono riassumibili nel prospetto seguente:

Norma di riferimento	Descrizione	Saldo netto			Fabbisogno e indebitamento netto		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
Art. 41, DL 78/2010	Regime fiscale di attrazione europea	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Art. 1, co. 368, L. 266/2005; Art. 3, DL 5/2009	Distretti produttivi e reti di imprese	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Art. 5, L. 449/1997	Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	-33,7	-33,6	-33,7	-15,0	-15,0	-15,0
DDLS- Articolo 17, comma 4	Espunzione Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (Art. 5 Legge 449/1997) dall'Elenco 2	+6,7	+5,5	+5,5	+3,0	+3,0	+3,0
Art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività delle società della quale le quote o le azioni sono state dismesse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	TOTALE EFFETTI	122,3	123,4	123,5	107,3	107,3	107,3

Importi in milioni di euro

La disposizione tiene conto che il predetto credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 449/97, era tra quelli per i quali l'articolo 17, comma 4, ha stabilito la possibilità di fruizione nella misura massima dell'85% di quanto spettante per ciascun credito d'imposta indicato nell'allegato elenco 2. Pertanto, a fronte della sua soppressione si è provveduto ad espungere tale voce dal predetto elenco 2 e a rideterminare i complessivi effetti previsti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto recati dal citato articolo 17, comma 4.

Commi 394 e 395 - Si dispone la gratuità dei trasferimenti dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto corrente ad altro prestatore di servizi di pagamento. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia sono disciplinate modalità e termini di attuazione. Dalla disposizione non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.



Commi 396 - 399 - La disposizione, al fine di contrastare l'erogazione di rimborsi indebiti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. **Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.**

Comma 400 - La proposta in esame prevede la proroga del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dal Dl n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle addizionali locali.

La stima è stata effettuata mediante apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2013. Ai fini della stima sono state escluse le tipologie di redditi soggette al contributo di perequazione sulle pensioni.

In base a tali elaborazioni, risulta un ammontare annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +275,4 milioni di euro. Considerata la deducibilità ai fini Irpef di tale contributo, si stima una variazione di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a -118,4 milioni di euro. La variazione di gettito delle addizionali regionale e comunale è, rispettivamente, pari a -5 e -1,4 milioni di euro.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo di solidarietà	0	+275,4	+275,4	+275,4	0
IRPEF	0	-207,3	-118,4	-118,4	+88,9
Addizionale regionale	0	-5,0	-5,0	-5,0	0
Addizionale comunale	0	-1,8	-1,4	-1,4	+0,4
Totale	0	+61,3	+150,6	+150,6	+89,3

Commi da 401 a 407 - La disposizione in esame prevede l'introduzione della disciplina dell'imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

Al riguardo, si evidenzia la norma in oggetto comporta effetti di trascurabile entità.

COMMA 408- 409 Alla disposizioni non si ascrivono effetti in quanto hanno carattere procedurale e sono volte al miglioramento della disciplina vigente.

Commi dal 410 al 415

ESAME DI AVVOCATO



Si propone come possibile misura di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa l'introduzione di un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di abilitazione forense pari ad euro 50,00 che si aggiungerebbe alla tassa attualmente prevista, di modesta entità, fissata in euro 12,91 (D.P.C.M 21 dicembre 1990), da riassegnare al capitolo di spesa dell'amministrazione della giustizia sul quale gravano le spese per l'organizzazione dell'esame.

Tra l'altro per l'ammissione ad altri esami di stato (vedi commercialisti, architetti, geometri, ecc.) la tassa richiesta dagli atenei per il finanziamento degli stessi è di circa 300,00 euro.

Giova utile evidenziare che a decorrere dall'anno 2014 questa amministrazione non potrà più disporre delle risorse derivanti dalla riassegnazione dei versamenti, prevista ai sensi della legge 132/97 (circa 2 milioni), utilizzate in larga parte per coprire la spesa relativa agli esami di avvocato (sul cap. 1250/10).

Pertanto, nel caso in cui non venissero integrate le risorse sul predetto capitolo (che presenta uno stanziamento iniziale assolutamente insufficiente), non potrà essere garantito il regolare svolgimento dell'esame di abilitazione forense previsto da norme di legge.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esami sono state mediamente pari a circa 37.000, l'introduzione del contributo previsto consentirebbe quantomeno la parziale copertura dei costi correlati allo svolgimento dell'esame, ammontanti complessivamente a quasi 3 milioni di euro all'anno.

Il nuovo gettito infatti ammonterebbe a circa 1.850.000,00 di euro.

- Euro 50,00 X 37.000 = Euro 1.850.000,00

Le norme prevedono altresì di fissare un contributo di euro 75,00 a carico degli aspiranti cassazionisti.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esami sono state mediamente pari a 100, il nuovo gettito ammonterebbe a circa 7.500,00 euro.

- Euro 75,00 X 100 = Euro 7.500,00

CONCORSO DI NOTAIO

Per le stesse ragioni illustrate al punto precedente in materia di esami di avvocato, si auspica un analogo intervento che, attraverso la modifica normativa alla legge 25 maggio 1970, n. 358, consentirebbe a questa amministrazione il reperimento delle risorse necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'esame per notaio, attraverso l'aumento del contributo per la partecipazione alle prove concorsuali, attualmente di modestissima entità. Le spese complessive sostenute da questa amministrazione ammontano a circa 470.000,00 euro per ciascun concorso (940.000 euro per due concorsi).

Considerando un numero medio di domande pari a 5.500 per ciascuna delle due tornate concorsuali annue e il nuovo contributo di euro 50,00, il nuovo introito da riassegnare al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli Affari di giustizia, è pari a ad euro 550.000,00 in ragione d'anno.

- Euro 50,00 X 5.500 X 2 = Euro 550.000,00

CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO



Si prevede altresì di introdurre un contributo obbligatorio di euro 50,00, quale partecipazione alle spese del concorso per l'accesso in magistratura ordinaria

A fronte di un numero medio di domande di partecipazione pari a n. 25.000, si prevede di introitare un gettito annuo quantificabile in circa 1.250.000 euro, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute dall'amministrazione giudiziaria per l'organizzazione annuale del concorso per magistrato ordinario. Dai dati comunicati dai competenti uffici del Dipartimento organizzazione giudiziaria di questo Dicastero, si rileva una spesa complessiva ammontante a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale.

- Euro 50,00 X 25.000 = Euro 1.250.000,00

Comma 416-417 – Gli effetti delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esame sono illustrate nel comma 181.

Commi 418 – 419 - La disposizione prevede il ripristino dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina e l'innalzamento dal 9% al 12% dell'aliquota di registro per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli, tenuto conto anche del combinato disposto dall'applicazione del Dl n. 23/11, e dall'introducendo Dl n. 104/13.

Da selezioni effettuate sull'ultima annualità (anno di registrazione 2012) riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano registrati circa 17.600 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.600 milioni di euro.

In assenza dell'agevolazione in esame, tali trasferimenti sarebbero assoggettati, dal 2014, ad imposta di registro del 9%, con un minimo di 1.000 euro a contribuente, più ipotecaria e catastale fisse a 50 euro l'una, per un gettito, calcolato sul valore dichiarato di 1.600 milioni, di **149 milioni di euro**.

La reintroduzione delle agevolazioni, con l'applicazione di un'imposta catastale all'1% e le imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 € ciascuna, produrrebbe un gettito di circa **24 milioni di euro**. Quindi, per il 2014, si produrrebbe una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a:

$$149 \text{ milioni} - 24 \text{ milioni} = 125 \text{ milioni di euro}$$

Considerando, però, che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), la perdita effettiva risulta essere dell'ordine di circa **31 milioni di euro** su base annua.

Infine, la disposizione stabilisce per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro dal 9% al 12%, con soglia minima a 1000 euro, più ipotecaria e catastale in misura fissa a euro 50 cadauna.

Da elaborazioni puntuali sui dati relativi ai soggetti interessati, si stima un effetto positivo di gettito di circa **31 milioni di euro** su base annua.

Comma 420 - La disposizione interviene al comma 2-ter dell'articolo 10 del DL n. 35/2013 stabilendo la proroga al 31 dicembre 2014 dell'attuale termine entro il quale le società del Gruppo



Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che il gettito sarà comunque assicurato

Comma 421

Lettere a e b) - La disposizione interviene all'articolo 17-bis del Dl n. 546/1992 in materia di mediazione tributaria, al fine di fugare i dubbi di costituzionalità avanzati da alcune Commissioni tributarie con ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che trattasi di interventi di natura procedurale. Inoltre si evidenzia che la sospensione dell'esecuzione dell'atto in pendenza del procedimento di mediazione tributaria viene già accordata dagli Uffici in via amministrativa in base ai documenti di prassi dell'Agenzia.

Lettera c) - La disposizione interviene all'articolo 1, comma 533 della L. n. 228/2012 con la finalità di meglio definire i poteri del "*Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione*" previsto dall'art. 1, comma 531, della legge n. 228 del 2012.

In particolare la norma dispone che lo stesso Comitato provveda, tra l'altro, all'individuazione, in forma mirata e selettiva delle posizioni sulle quali procedere alla verifica puntuale dell'operato degli agenti della riscossione, tenendo altresì conto sia del principio di economicità dell'azione amministrativa che di quello della capacità operativa delle strutture deputate al controllo.

Inoltre il suddetto Comitato deve tener conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, nonché di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti data la natura procedurale della stessa.

Lettera d) - La disposizione sostituisce l'articolo 17 del Dl n. 123/2011 in materia di controlli sull'attività di riscossione prevedendo, al comma 1, che la stessa attività sia svolta congiuntamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo sulla riscossione ed approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, si prevede la possibilità che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, possa proporre al suddetto Comitato eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

Infine, si prevede che l'agente della riscossione fornisca, annualmente, al Ministero dell'Economia e delle finanze la valutazione del grado di esigibilità dei crediti,

Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti data la natura procedurale delle stesse.



Lettera e) - La disposizione stabilisce che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso delle spese al momento dell'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei beni mobili registrati mediante l'invio del preavviso di fermo dell'autovettura di cui all'art. 86 del DPR n. 602/1973.

La norma, pertanto, chiarisce che il diritto al rimborso delle spese è strettamente connesso agli oneri di carattere amministrativo correlati all'analisi e alla ricerca del bene e prescinde dalla formalizzazione dell'iscrizione al PRA.

Tenuto conto della natura chiarificatoria della disposizione in esame, alla stessa non si ascrivono effetti.

Lettera f) - La norma proposta è di carattere procedurale e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

Lettere g e h) - La disposizione prevede la possibilità per le Agenzie fiscali di ottemperare alle disposizioni di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo mediante un riversamento forfetario al bilancio dello Stato commisurato alle dotazioni dei capitoli, relative ai costi di funzionamento, stabilite con la legge di bilancio dell'anno 2010.

Tenuto conto del riversamento forfetario al bilancio dello Stato avente carattere compensativo, la disposizione in esame è finanziariamente neutrale.

Commi da 421-bis a 421-quinquies - **Le disposizioni in esame prevedono una regolarizzazione per i contribuenti che al cessare della sospensione (1° dicembre 2012) di cui all'articolo 23, comma 12-octies, del D.L. n. 95/2012 non hanno provveduto al regolare versamento dei tributi e contributi sospesi. Viene quindi prevista la proroga della sospensione al 31 dicembre 2013 e indicato che i versamenti sospesi debbono essere restituiti entro la prima scadenza utile successiva alla predetta data del 31 dicembre 2013, fermo restando la possibilità di presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle Entrate secondo le regole generali e senza applicazione di sanzioni. Viene altresì previsto l'inefficacia delle comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge.**

Con riferimento agli effetti finanziari si evidenzia che la proposta in esame comporta effetti finanziari trascurabili per l'anno 2013 in quanto la stessa interviene successivamente alle principali scadenze per i versamenti tributari

Comma 422-423 - Si tratta di norme ordinamentali senza effetti finanziari.

Commi 424-428 - Le disposizioni in esame prevedono, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione del gruppo Equitalia fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari all'importo originariamente iscritto a ruolo ovvero di quello residuo e delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. A seguito di informativa da parte degli agenti della riscossione ai singoli debitori questi, entro il 30 giugno 2014,



possono aderire al pagamento delle somme come sopra indicato sottoscrivendo apposito atto con versamento nell'anno 2014.

Nella prevista definizione dei carichi dei ruoli non rientrano le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Commi da 424 a 428-ter - Le disposizioni in esame prevedono, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito con il pagamento:

- a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo, con esclusione degli interessi di mora e quelli per ritardata iscrizione a ruolo;
- b) delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

Sono dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

I debitori che intendono aderire alla definizione versano, in una unica soluzione, le somme dovute entro il 28 febbraio 2014. A seguito di tale versamento l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e gli enti creditori eliminano dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate. Al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, restano sospesi fino alla data del 15 marzo 2014 la riscossione dei carichi oggetto di definizione ai sensi della presente disposizione e, corrispondentemente, i termini di prescrizione.

Alle norme in esame non si ascrivono effetti, tenuto conto che le stesse, se da un lato consentono l'effettuazione dei versamenti con l'esclusione degli interessi, dall'altro incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. Al momento non è ipotizzabile la percentuale di adesione alla definizione in esame, sia in termini di frequenze, sia in termini di valori iscritti complessivamente a ruolo. Pertanto, una valutazione del recupero di gettito netto potrà essere effettuata a consuntivo. Per quanto esposto, la normativa in rassegna è da considerare finanziariamente neutrale.

Comma 429 - La disposizione interviene all'art. 14, comma 3 del DL 91/2013, il quale prevede che a decorrere dal 2014, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2013, venga incrementato il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui. La modifica normativa slitta l'adozione della predetta determinazione al 1° maggio 2014. Ciò comporta una riduzione del gettito da assicurare per il 2014 da 50 a 33 milioni di euro, con un onere pari a 17 milioni di euro per il 2014.

Comma 430 - L'articolo in esame dispone che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, venga aumentata l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e



amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determinerà, pertanto, un aumento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti interessati tale da garantire effetti finanziari complessivi, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto, sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, nonché sull'IVA, in misura pari a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Per garantire i suddetti effetti positivi l'incremento delle aliquote si rifletterà negativamente, in termini di minori imposte dirette a causa della deduzione delle maggiori accise, per circa 12 milioni di euro per il 2019.

Commi 431-432 - La disposizione prevede l'esenzione fiscale degli interventi di sostegno erogati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in favore di soggetti in amministrazione straordinaria. In particolare, la norma equipara l'intervento di sostegno in esame alle fattispecie previste ai sensi dell'art. 88, comma 4, del TUIR, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per le imprese ammesse ai benefici di cui agli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. Secondo tale articolo "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti".

Al riguardo, si evidenzia che, sulla base dei dati disponibili a tutto il 2012 e considerando gli ultimi tre anni (dal 2010 al 2012), risulta che sono stati disposti specifici interventi di sostegno da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (F.I.T.D.), per circa 16 milioni di euro. Ipotizzando un flusso medio annuo di circa 5,3 milioni di euro, e considerando prudenzialmente che tali interventi concorrano alla tassazione in un unico esercizio, si stima una perdita di gettito di circa 1,5 milioni di euro su base annua.

In termini finanziari si ha:

2014	2015	2016	2017
-2,6	-1,5	-1,5	-1,5

in milioni di euro

Commi 433, 433-bis e 434 - La disposizione in esame, modificando l'articolo 188-bis del TUIR, dispone un incremento al 30% della percentuale base di riduzione forfetaria del tasso di cambio di cui all'articolo 9, comma 2 del TUIR, da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva, che non potrà comunque assunta inferiore al 20%, è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La legislazione vigente dispone che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune



per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio rispetto all'euro, ridotto forfetariamente del 20%.

La norma in esame prevede quindi una nuova riduzione forfetaria pari al 30%, variante ogni anno sulla base dello scostamento medio annuale delle valute euro e franco svizzero.

In base ad un'analisi dell'andamento verificatosi nel corso dell'anno 2013, si stima che in tale anno il tasso di cambio medio euro/franco svizzero subisca un decremento del 2,1%. Ai fini della presente stima si ipotizza quindi per il 2014 una riduzione forfetaria pari al 27,9% (30% - 2,1%). Per gli anni successivi si ipotizza che il tasso di cambio tra le due valute rimanga costante; si ipotizza quindi l'applicazione della riduzione forfetaria di base, pari al 30%.

Al fine di verificare l'impatto sul gettito della variazione di riduzione forfetaria, sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, tranne le rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno di riferimento. In base a tali elaborazioni, condotte applicando ad ogni soggetto residente nel Comune di Campione d'Italia la novella disposizione normativa, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2,6 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di addizionali locali di circa -0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la norma entra in vigore dal 2014, risulta il seguente (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017
IRPEF	-1,6	-2,75	-2,65	-2,6
Addizionali locali	0	-0,1	-0,1	-0,1
Totale	-1,6	-2,85	-2,75	-2,7

Commi 435-436 - La norma in esame, al comma 1, sostituisce l'art. 21-bis del decreto legislativo n. 504/1995 al fine di rinnovare il programma agevolativo per le emulsioni in scadenza al 31 dicembre 2013.

Viene stabilito un nuovo programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e vengono determinate le aliquote di accisa ridotte applicabili alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, fissate nelle misure come sotto indicato:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
- 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;



2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

Rispetto al programma precedente è stata variata esclusivamente l'aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usate come carburante, per tenere conto degli intervenuti incrementi sull'aliquota di accisa del gasolio uso autotrazione e per ripristinare il rapporto percentuale tra le aliquote dei due prodotti stabilito inizialmente dal legislatore (pari a circa il 60%).

Non hanno subito variazioni le aliquote di accisa dei restanti prodotti emulsionati in quanto non si sono verificate nel quinquennio variazioni delle aliquote di accisa del gasolio uso riscaldamento e dell'olio combustibile.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2012, forniti per i prodotti in esame dalla Agenzia delle Dogane, si è proceduto alla determinazione degli effetti finanziari della proroga della agevolazione, stimati confrontando l'aliquota di base dei singoli prodotti (gasolio carburante: € 617,40 per mille litri; gasolio riscaldamento: € 403,21 per mille litri; BTZ denso per riscaldamento: € 64,2421 per mille kg; BTZ denso per uso industriale: €31,38870 per mille kg) con quella ridotta stabilita dalla norma agevolativa; detti effetti ammontano a 2,2 milioni di euro annui in termini di accise, non vengono indicati effetti in termini di IVA, trattandosi di operatori intermedi.

Pertanto il programma agevolativo in esame genera per il bilancio dello Stato effetti finanziari negativi per 2,2 milioni di euro su base annua dal 2014 al 2019.

Comma 437-439 – Con bando di gara inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in data 22 novembre 2000 e pubblicato nella G.U.R.I., parte seconda, n. 278 del 28 novembre 2000, furono poste a concorso 800 concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo.

Dopo l'esperimento della gara, con riferimento alla prevista ripartizione per provincia, sono state assegnate n. 420 concessioni, le cui convenzioni accessive sono state sottoscritte, con conseguente attivazione delle rispettive sale destinate all'esercizio del gioco, in tempi diversi, a seguito dell'allestimento delle sale stesse e delle rispettive richieste di collaudo, presentate dai soggetti assegnatari entro 150 giorni dalla data della comunicazione ufficiale di aggiudicazione, termine prorogato dall'art. 52, co. 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'art. 1, co. 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché a seguito di pronunce giurisdizionali pronunciate dai Giudici amministrativi aditi con ricorsi avverso la graduatoria di aggiudicazione.

L'art. 2, co. 1, lett. e), del citato d.m. n. 29 del 2000 aveva previsto che le concessioni per il gioco del Bingo avessero durata di sei anni e che tale durata fosse rinnovabile per una sola volta.

Allo stato, causa eventi diversi che hanno concorso a diminuire negli anni il numero delle concessioni originariamente attribuite, sono operative soltanto 225 concessioni le quali verranno a scadenza secondo la seguente tempistica:



n. 26 concessioni	novembre 2013
n. 172 concessioni	nel 2014
n. 14 concessioni	nel 2015
n. 7 concessioni	nel 2016
n. 2 concessioni	nel 2017
n. 2 concessioni	nel 2018
n. 1 concessione	nel 2019
n. 1 concessione	nel 2020

L'estrema frammentazione di questo quadro temporale di scadenze è da ascrivere alle diverse vicissitudini patite dall'originaria procedura di assegnazione di un unico gruppo di concessioni, nonché dalle altre, anche di genesi processuale, che hanno segnato l'una o l'altra delle singole concessioni attribuite a partire dall'anno 2000.

Si pone dunque la forte esigenza dell'Amministrazione – per evidenti ragioni di efficienza ed economicità della sua azione – di tentare un ripristino di un tendenziale riallineamento (o quanto meno di un avvicinamento) delle date di scadenza delle concessioni in questione.

Questo specifico obiettivo si ritiene di poter conseguire bandire adesso una prima gara cui possono partecipare, per una eventuale riattribuzione del titolo concessorio, i titolari di concessione in scadenza negli anni 2013 e 2014.

Tuttavia, nel ritenuto presupposto che il mercato sia in grado di manifestare una domanda superiore al numero delle concessioni effettivamente in scadenza in tale biennio (n. 26 + n. 172 concessioni = n. 198 concessioni) l'Amministrazione ritiene che il numero di concessioni da porre ad oggetto della procedura selettiva possa in realtà essere complessivamente pari n. 228 concessioni, con un incremento dunque di circa il 15 per cento – in occasione dell'avvio della gara – del numero di quelle effettivamente in scadenza nel predetto biennio.

Successivamente, tenuto conto dei tempi fisiologici di durata di una procedura di selezione concorrenziale di rilievo comunitario (che notoriamente sono di alcuni mesi, onde, relativamente a quella in oggetto, la sua data di conclusione, ragionevolmente, cadrà nella seconda metà dell'anno 2014), e dunque con cadenza sostanzialmente ad anni alterni, verrebbero bandite gare per i rinnovi delle concessioni in scadenza negli anni 2015-2016, e quindi così via fino ad esaurimento degli ulteriori due bienni.

Questa opzione, in ogni caso, implica anche una ulteriore soluzione.

Nel 2000 le concessioni oggetto di gara furono attribuite a titolo gratuito.

Questo regime di gratuità non è più replicabile, non foss'altro per il sensibile disallineamento che si verrebbe a perpetuare nei riguardi di ogni altra concessione operante in materia di gioco pubblico, che è invece attribuita a titolo oneroso.

Il nuovo bando, perciò, deve prevedere che, per la attribuzione delle concessioni, sarà dovuto un corrispettivo non inferiore a euro 200.000,00 per concessione.

La decorrenza della eventuale riattribuzione delle concessioni che scadono nell'autunno di quest'anno sarà concomitante con quella della attribuzione delle concessioni in scadenza il prossimo anno. Questo in un'ottica di realizzazione di quel principio di riallineamento che si intende perseguire.



Questa previsione, abbinata a quella della onerosità delle concessioni riattribuite, consente allora di concepire un'ulteriore novità, pur sempre da porre alla base della sollecitazione di mercato che si realizzerà in occasione della nuova gara.

Si prevede, in sintesi, che per la durata della proroga tecnica che inevitabilmente subirà uno dei titolari di concessione in scadenza nell'autunno di quest'anno – la cui concessione riattribuita, in caso di superamento della procedura concorrenziale, decorrerà insieme a quella delle concessioni riattribuite il prossimo anno – detto titolare corrisponda mensilmente (o per frazioni di mese) allo Stato concedente (per il numero di mesi di proroga) ratei di corrispettivo pari, singolarmente, all'ammontare del "prezzo" della concessione per l'intero nuovo seiennio diviso il numero complessivo di mesi in esso compresi. In altri termini, euro 2.800,00 per mese ovvero per frazione di mese superiore ai quindici giorni – oppure 1.400,00 euro per frazione di mese inferiore ai quindici giorni – costituente, nella sostanza, un dodicesimale (con arrotondamento alla cifra superiore oppure inferiore, in funzione della possibile proroga per più o meno di quindici giorni di un mese) del corrispettivo complessivo stabilito per l'intera durata della concessione (euro 200.000,00) diviso il numero di anni di durata della concessione medesima (sei anni).

Questa impostazione (e soluzione), si ritiene necessaria – oltre che, in generale, per evitare critiche da parte di chi potrebbe non trovare plausibile una proroga, anche solo di qualche mese, a titolo sostanzialmente gratuito delle 26 concessioni in scadenza nell'autunno di quest'anno – per bilanciare la posizione di un titolare di concessione che, di per sé in scadenza fra poco tempo, avrebbe invece la possibilità di prolungare il rapporto fino alla decorrenza del nuovo seiennio (in virtù della aggiudicazione della nuova gara) rispetto a quella di un titolare di concessione naturalmente in scadenza solo nel corso dell'anno 2014.

Questo tipo di impostazione (e soluzione) ovviamente verrebbe replicata – come detto ad anni alterni – per ogni altro gruppo biennale di concessioni da bandire in futuro, fino ad esaurimento di quelle che troveranno scadenza entro l'anno 2020.

analisi degli effetti finanziari positivi in funzione dei diversi parametri numerici che entrano in combinazione fra loro:

Preliminarmente valga tuttavia segnalare subito che gli effetti finanziari in questione sono oggettivamente aggiuntivi rispetto ai tendenziali di entrate che riguardano il settore. Sino ad oggi, invero, le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo sono state gratuite, sia in occasione delle loro attribuzioni o riattribuzioni sia in occasione di loro eventuali proroghe tecniche.

Dato ciò, si passa all'analisi delle maggiori entrate che si prospettano con l'introduzione della proposta normativa in esame.

Presumendo prudenzialmente che delle 228 concessioni potenzialmente a gara (198 oggetto di riattribuzione e 30 nuove concessioni) siano assegnate 205 concessioni, per un corrispettivo pari alla soglia minima prevista dalla norma (200.000 euro), l'introito erariale sarebbe pari a 41.000.000. A tale somma si deve aggiungere un ulteriore importo pari ad euro 2.800,00, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai 15 giorni, oppure di euro 1.400,00 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che parteciperà al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita. Supponendo un termine medio di proroga di 7 mesi pieni per 198 concessioni, si avrebbe un ulteriore introito erariale di euro 3.800.000, per un totale complessivo di 44.800.000.



Pertanto, arrotondando gli effetti evidenziati e in via prudenziale, si stima che dalla disposizione in esame derivano, nel 2014, maggiori entrate per 40 milioni di euro.

Comma 440 e ss - Le norme istituiscono l'Imposta Unica Comunale in materia immobiliare (IUC) La IUC si articola in tre componenti: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore; il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La IUC si fonda su due presupposti impositivi, uno basato sul valore dell'immobile e l'altro relativo alla fruizione dei servizi comunali, collegato all'utilizzo dello stesso immobile.

Tassazione TARI rifiuti speciali

Commi 442-469 - Le disposizioni ridefiniscono la disciplina dell'applicazione della TARI in relazione alle superfici produttive di rifiuti speciali che possono essere oggetto di assimilazione da parte dei comuni.

In particolare le norme confermano la disposizione di carattere generale in virtù della quale nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Inoltre la norma reca importanti novità in ordine all'esercizio della facoltà di assimilazione, poiché prevede che non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive. Continuano, invece, ad essere assimilabili le superfici che non rientrano strettamente nella nozione di aree produttive, come ad esempio quelle destinate alla vendita.

Una disposizione particolare è stata introdotta per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti. In tal caso la TARI è dovuta nella misura del 40% in ragione della circostanza che in tali aree si verifica in generale una consistente minore produzione di rifiuti.

Restano, invece, assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, e la norma specifica che le relative superfici sono soggette alla TARI per intero.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che il tributo in ogni caso deve generare entrate pari ai costi del servizio.

Comma 450 - La disposizione prevede che il comune, con proprio regolamento, può prevedere, nella determinazione della TARI, riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al recupero. Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una facoltà.

Definizione abitazione principale TASI

Con i commi 470-479 viene istituita la TASI, a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a



qualsiasi titolo di fabbricati - ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria - e di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dalla TASI, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille che il comune, con propria delibera può ridurre fino all'azzeramento, ovvero può aumentare con il vincolo che la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare l'aliquota massima IMU consentita per il 2013. Per il 2014 l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille.

Nel presupposto impositivo della TASI rientra anche l'abitazione principale per la cui definizione si rinvia alla nozione disciplinata ai fini dell'IMU. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, trattandosi di una disposizione chiarificatoria.

Ai fini della stima degli effetti finanziari a partire dalla banca dati catastale 2010 si sono considerati tutti i fabbricati, separatamente per persone fisiche e soggetti diversi (escluse le proprietà di comuni), e si è calcolata la base imponibile IMU. In via prudenziale, sono stati operati abbattimenti per tener conto di cause di esclusione dall'imposta non quantificabili in modo deterministico sulla base delle informazioni contenute nella banca dati (principalmente, la condizione di suscettibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani riconosciuta per la TARI) e per considerare possibili anomalie presenti nella banca dati catastale non individuabili puntualmente.

Applicando alla suddetta base imponibile l'aliquota di base dell'1 per mille (comma 476), si stima un gettito annuo TASI di circa 3.641 milioni di euro.

La stima della TASI sulle aree edificabili è stata condotta a partire dal gettito IMU 2012 per la medesima fattispecie ad aliquota base pari al 7,6 per mille: ne risulta un importo di circa 123 milioni di euro.

La norma produce effetti finanziari per i comuni di circa 3.764 milioni di euro su base annua a partire dal 2014, come risulta dalla tabella seguente:

	2014 e succ.
TASI	+ 3.764

Milioni di euro

Comma 472-bis - La norma in esame non ha riflessi sul gettito in quanto si limita a definire a chi spetta l'obbligo del versamento della TASI in caso di un contratto di locazione finanziaria.

Con il comma 477-bis è stato previsto che l'aliquota massima Tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può eccedere l'aliquota di base per la Tasi (pari all'uno per mille). Il comma 477 prevede che per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote di Imu e Tasi non può superare l'aliquota massima Imu al 31 dicembre 2013: per i fabbricati rurali, quindi, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 2 per mille.

In sostanza i comuni non potrebbero portare l'aliquota Tasi al due per mille ma limitarsi all'1 per mille. In ogni caso le stime degli effetti delle disposizioni in materia di Tasi contenute nel presente disegno di legge di stabilità sono state effettuate considerando l'aliquota di base Tasi (1 per mille). Pertanto, alla norma non si ascrivono effetti.



Comma 478-bis – la disposizione differisce al 24 gennaio 2014 il versamento del saldo IMU 2013 previsto per il 16 gennaio 2014 dall'articolo 1 del DL 133/2013 e contestualmente prevede il versamento entro la stessa data (24 gennaio 2014) anche della maggiorazione TARES 2013, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. Per l'anno 2014, le modifiche proposte non hanno sostanziali riflessi sul gettito.

Comma 503 - La disposizione individua le norme di riferimento per le attività di accertamento e di riscossione relative alla maggiorazione TARES per le quali si applicano le stesse disposizioni vigenti per quest'ultimo tributo. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti.

Il **comma 505** prevede l'abrogazione dell'IMU sugli immobili adibiti ad abitazioni principale (non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

L'abrogazione riguarda anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La stima degli effetti della norma in esame è stata condotta utilizzando i dati risultanti dalla valutazione del gettito standard IMU per il 2012 relativamente alla abitazione principale, che risulta pari a circa 3.383 milioni di euro: al netto del gettito derivante dalle abitazioni appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, quantificabile in circa 52,6 milioni di euro, l'ammontare dell'IMU per abitazione principale abolita è pari a circa 3.331 milioni di euro.

Considerando che a partire dall'anno 2014 non risulta più in vigore la detrazione per i figli (articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011), stimata in circa 400 milioni, il gettito IMU per abitazione principale ad aliquota di base passerebbe da 3.331 milioni di euro (gettito standard 2012) a 3.731 milioni di euro.

Relativamente alle esenzioni previste dal comma 505 si stimano i seguenti effetti di gettito:

- Per quanto riguarda la non applicazione dell'imposta per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari", si stima una perdita di gettito di circa 4 milioni di euro. Tale valutazione è stata effettuata sulla base dei versamenti dei soggetti in questione (individuati sulla base della natura giuridica) per l'anno 2012 con indicazione della detrazione per abitazione principale, stimabili in circa 12 milioni di euro.
- Relativamente all'abolizione dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, (circa 40.000 unità) stimando l'importo medio relativo ai versamenti per abitazione principali a partire dal 2014 in 247 euro, l'ulteriore perdita di gettito derivante dalla suddetta disposizione risulta di circa 10 milioni di euro.



- Per quanto riguarda l'abolizione dell'IMU per l'unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, stimabili in 22.000 unità, considerando l'importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa 5 milioni di euro.
- Con riferimento all'esenzione dall'IMU per l'abitazione assegnata al coniuge separato o divorziato, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa 14 milioni di euro.

La norma proposta produce quindi effetti negativi sul gettito dei comuni per un importo complessivo di circa 3.764 milioni di euro dal 2014.

Le misure proposte comportano gli effetti finanziari complessivi riportati nella seguente tabella:

	Effetti finanziari dal 2014
Abolizione IMU :	-3.764
IMU su abitazione principale 2012 (escluso A1-A8-A9 = 52,6)	-3.331
Detrazione figli	-400
Abitazioni principali assegnate da Cooperative a proprietà indivisa	-4
Alloggi sociali	-10
Abitazioni di dipendenti del comparto sicurezza trasferiti	-5
Abitazione assegnata al coniuge	-14
Totale minori introiti per i comuni (A)	-3.764
Rimodulazione aliquota standard della TASI - fabbricati (1 per mille)	3.641
Rimodulazione aliquota standard della TASI - aree edificabili (1 per mille)	123
Totale maggiori introiti per i comuni (B)	+3.764
Effetto netto (C) = (A)-(B)	0

Milioni di euro

Nel complesso non si stimano ulteriori effetti finanziari rispetto a quanto già previsto dal disegno di legge di stabilità per il 2014. Anche per ciò che riguarda la soppressione della maggiorazione TARES (ex articolo 22, comma 22 del disegno di legge originario) non si rilevano effetti diversi da quelli già compresi nel disegno di legge iniziale.

Commi 505, lett. d-bis) e da 505-bis a 505-quinquies - La disposizione in esame riduce il moltiplicatore previsto ai fini IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e



imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola da 110 a 75. Inoltre viene prevista l'esenzione al fini IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

In base ai dati di gettito IMU si stima che la riduzione del moltiplicatore per i terreni comporti una perdita di gettito annua pari a 52,5 milioni di euro (1,5 milioni per ciascun punto di riduzione), cui occorre aggiungere ulteriori 64 milioni di euro per l'esenzione sui fabbricati rurali ad uso strumentale. Nel complesso quindi la perdita di gettito annua risulta pari a 116,5 milioni di euro. Di questi, 110,7 milioni si riferiscono ai comuni delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna, mentre i restanti 5,8 milioni sono relativi ai comuni delle altre autonomie speciali.

Inoltre la norma dispone che la riduzione del 5% dei consumi medi standardizzati di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 febbraio 2002, prevista dall'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sia elevata al 15%. Di conseguenza si avrà una riduzione di pari misura delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati.

La riduzione disposta dalla norma in esame sui consumi medi standardizzati di gasolio agricolo determina un recupero di gettito di circa 100 milioni di euro su base annua.

Pertanto, la norma in esame comporta una perdita di gettito su base annua di 16,5 milioni di euro dal 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al ristoro del minor gettito per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna si provvede con un contributo di 110,7 milioni di euro ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; per i comuni delle rimanenti autonomie speciali si provvede mediante un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Commi 509-510 - La disposizione normativa in esame prevede ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del 30 per cento dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, per il periodo d'imposta 2013. Dal periodo di imposta 2014 la deducibilità a regime è prevista nella misura del 20 per cento; permane la indeducibilità ai fini IRAP.

La stima degli effetti di gettito è stata realizzata utilizzando:

- i dati dichiarati in Unico 2012 da parte delle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche dichiaranti reddito d'impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, individuando il reddito/perdita di specie per ogni singola società/ente;
- i dati ricavati dai versamenti mediante modello F24, in particolare il dato relativo alla IMU 2013 pagata (1° rata) relativamente agli immobili di categoria catastale 'D', in



base al quale è stata stimata la IMU 2013 complessivamente dovuta, pari a circa 4,56 miliardi di euro (statale + incremento comunale);

- i dati relativi alla rendita catastale per tipologia di immobile e per titolare (persone giuridica o persona fisica).

Pertanto il dato relativo all'IMU sugli immobili strumentali categoria catastale 'D' è preciso; per quanto concerne, invece, gli altri immobili strumentali, in mancanza di espressa indicazione mediante codici tributo di versamento si è fatto riferimento, per una *proxy*, ai dati catastali.

In particolare, sono state considerate alcune categorie catastali di immobili ritenute maggiormente rappresentative degli immobili strumentali, senza peraltro avere evidenza dell'effettivo utilizzo quale immobile strumentale da parte del proprietario (strumentale per natura ovvero per destinazione).

Nello specifico, sono state considerate le categorie catastali A10, B08, C01, C02 (per i soli titolari persone giuridiche, per escludere le cantine delle persone fisiche), C03, C04 e C05: per ciascuna categoria è stata stimata la IMU massima teorica, sulla base della rendita catastale, del rispettivo moltiplicatore e della aliquota.

Effettuando una simulazione in capo a ciascun soggetto, dall'incrocio dei dati di gettito IMU 2013 con i redditi di specie ricavati dalle dichiarazioni è emersa una perdita di gettito di competenza annua di circa 164,6 milioni di euro per i contribuenti abbinati: sull'universo di contribuenti la perdita di gettito stimata annua a regime dalla deduzione al 20% della IMU sui fabbricati strumentali categoria catastale 'D' è di circa 182 milioni di euro. Per il solo periodo di imposta 2013 tale perdita risulta pari invece a circa 273 milioni di euro.

A questa perdita occorre aggiungere quella relativa agli altri immobili strumentali: dai dati catastali risulta una IMU potenziale di circa 1,38 miliardi di euro da parte delle persone fisiche e di circa 1,25 miliardi di euro da parte delle persone giuridiche.

La perdita di gettito stimata a regime (al 20% di deducibilità), utilizzando la capienza della IMU potenzialmente deducibile nel reddito di specie e le aliquote effettive emerse con riferimento alla simulazione microeconomica effettuata sui versamenti IMU 2013 categoria catastale 'D', è di circa 42 milioni di euro per le persone fisiche e di circa 51 milioni di euro per le persone giuridiche. Per il solo 2013, tali importi sono rispettivamente pari a circa 62,5 milioni di euro ed a circa 76 milioni di euro.

Nel complesso, la disposizione in esame è suscettibile di generare una perdita di gettito, per l'Erario, di competenza annua 2013 pari a circa 411,5 milioni di euro mentre a partire dal 2014 la competenza stimata è pari a circa 274 milioni di euro, di cui circa 84 milioni di euro ai fini IRPEF.

Di seguito il dettaglio di cassa tenuto conto altresì dell'andamento delle addizionali IRPEF:

	2014	2015	2016
<i>IRPEF statale</i>	-204,0	-48,6	-77,7
<i>Addiz. Regionale</i>	-7,3	-4,9	-4,9
<i>Addiz. Comunale</i>	-3,2	-1,4	-1,6
<i>IRES</i>	-499,0	-118,8	-190,1
TOTALE	-713,6	-173,7	-274,3

Milioni di euro



Comma 511-512 - La normativa vigente prevede l'esenzione dall'IRPEF degli immobili non locati, soggetti ad IMU.

La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sulla banca dati contenente le informazioni integrate degli archivi catastali e delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, prendendo in considerazione gli immobili ad uso abitativo che risultano non locati e che risultano ubicati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale del soggetto dichiarante.

Per le abitazioni tenute a disposizione (utilizzo "2" delle dichiarazioni dei redditi) è stata stimata la tassazione sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%, aumentata di un terzo e rapportata alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Per quel che concerne gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e non locati, il reddito imponibile è stato posto pari alla rendita catastale, rivalutata del 5%, rapportata alla quota di possesso.

In base alle citate elaborazioni, considerando la percentuale di inclusione nel reddito complessivo disposta dalla norma, si stima una maggiore base imponibile ai fini IRPEF di circa 931,4 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media pari al 30%, si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +279,4 milioni di euro. Si stima, inoltre, un recupero di gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +13,9 e +4,1 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportati i relativi effetti finanziari:

	2014	2015	2016
IRPEF	+488,9	+279,4	+279,4
Addizionale regionale	+13,9	+13,9	+13,9
Addizionale comunale	+5,3	+4,1	+4,1
Totale	+508,1	+297,4	+297,4

Milioni di euro

Commi 513-515 La disposizione prevede l'obbligo della presentazione, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali, rinviando ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'approvazione del relativo modello. La norma precisa inoltre che deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012 e che il sistema telematico possa essere utilizzato anche dagli altri soggetti passivi dell'IMU.

Sempre in relazione agli enti non commerciali la disposizione prevede una particolare modalità per il versamento dell'IMU. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, trattandosi di interventi procedurali.

Comma 516-521 - La norma prevede, a decorrere dall'anno 2012, alcune disposizioni dirette a disciplinare le modalità di regolazione tra i diversi enti conseguenti agli erronei versamenti IMU effettuati da parte dei contribuenti. La disposizione stabilisce, inoltre, una dettagliata procedura per effettuare gli eventuali rimborsi dovuti al contribuente. Alle disposizioni in esame non si ascrivono



effetti finanziari trattandosi di interventi finalizzati a disciplinare le modalità di regolazione contabile tra i diversi enti locali e lo Stato a seguito di errori nei versamenti dell'IMU.

In particolare, relativamente ai commi 517, 519 e 521, si segnala che gli stessi rivestono carattere ordinamentale e sono volti a considerare il diverso regime della finanza locale esistente nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni Siciliana e Sardegna, i cui comuni beneficiano del fondo di solidarietà comunale, e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nei confronti dei cui comuni le regolazioni finanziarie a titolo di IMU sono effettuate attraverso le procedure di accantonamento di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. Pertanto le modifiche non determinano alcun effetto finanziario.

Comma da 522 a 522-ter - Le disposizioni contenute sono mirate a confermare a regime la disciplina di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale, precedentemente prevista per i soli anni 2013 e 2014, come introdotta dal comma 380 dell'articolo 1 della L.228/2012 (legge di stabilità per il 2013). In termini finanziari, viene determinato l'ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014, nei termini che seguono.

Per l'anno 2014, le risorse del Fondo sono determinate in euro 6.647.114.923. Rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente, l'importo del predetto fondo è integrato, a favore dei comuni, per 943 milioni di euro con risorse a carico del bilancio dello Stato, per il minore taglio conseguente alla soppressione della maggiorazione TARES, e per ulteriori 572 milioni di euro con l'incremento della quota di finanziamento a valere sul gettito IMU di spettanza comunale che viene confermata, con la presente disposizione, per un importo complessivo di 4.717,9 milioni di euro a regime.

Per gli anni 2015 e seguenti, le risorse del Fondo di solidarietà sono determinate in euro 6.547.114.923 e sono assicurate per 4.717,9 milioni dalla predetta quota di gettito IMU di spettanza comunale, per 943 milioni con risorse a carico del bilancio dello Stato per il minor taglio della maggiorazione TARES e per ulteriori 886 milioni a carico del bilancio dello Stato.

	2014
Fondo di solidarietà comunale	6.647.114.923
Incremento quota a carico dei comuni	572.000.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse di bilancio a leg. vigente	5.132.114.923
	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale	6.547.114.923
Quota a carico dei comuni	4.717.900.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse da bilancio Stato	886.214.923

Importi in euro



La conferma a regime del quadro finanziario conseguente all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, unitamente a quelle recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, come modificate dalla presente legge, determina i seguenti effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato:

- riserva allo Stato della quota di gettito IMU sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, per 4.666 milioni di euro per il 2015 e successivi;
- soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per 1.836 milioni di euro nel 2015 e 1.889 milioni dal 2016;
- soppressione della compartecipazione comunale all'IVA per 3.024 milioni a decorrere dal 2015;
- soppressione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012, per 779 milioni dal 2015;
- versamento al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU di spettanza comunale per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per 4.717,9 milioni di euro annui.

Di contro, la disposizione in esame, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione di conferma delle misure del citato comma 380 per i bilanci comunali, determina effetti negativi per il bilancio dello Stato per 1.829 milioni per gli anni 2015 e successivi, di cui 943 milioni ogni anno per effetto, come già evidenziato, della necessità di ristoro ai comuni del taglio di risorse connesso alla maggiorazione TARES, soppressa con la presente legge.

Nei confronti dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni del comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, nonché quanto disposto dal comma 506 della presente legge.

In particolare, tenuto conto della conferma a regime del disposto di cui al comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, la disposizione di cui al citato comma 506 è finalizzata ad assicurare la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e per quelli dei comuni ricadenti nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che il minor gettito IMU da abitazione principale nei predetti territori non può essere ristorato ai comuni interessati sia attraverso un minor accantonamento che con l'attribuzione del gettito TASI ad aliquota standard. In altri termini, in assenza del predetto comma 506, i comuni delle citate Autonomie speciali beneficerebbero, diversamente da tutti gli altri comuni, sia di un ristoro a carico del bilancio statale tramite minori accantonamenti, che di maggiori entrate derivanti dal maggior gettito TASI ad aliquota standard.

Effetti finanziari positivi	2015 e succ.
Riserva erariale IMU immobili gruppo catastale D	+ 4.666,0
Versamento IMU comunale	+ 4.717,9
Soppressione Fondo sperimentale di riequilibrio	- 1.836,0
Soppressione Compartecipazione comunale IVA	- 3.024,0
Soppressione Trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	- 779,0
Maggiori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA)	+ 328,3



	2015 e succ.
Effetti finanziari negativi	
Fondo di solidarietà comunale - risorse erariali	+ 1.829,2
di cui per integrazione minore taglio maggiorazione TARES	+ 943
Fondo di solidarietà comunale - risorse comunali	+ 4.717,9
Minori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA) per maggiorazione TARES	- 57

Milioni di euro

Relativamente all'utilizzo dei fabbisogni standard per il riparto di quota parte del fondo di solidarietà comunale, il comma 522-bis è finalizzato a tenere conto della circostanza che, nei territori delle Regioni Siciliana e Sardegna non sono disponibili i predetti fabbisogni, per cui non è possibile, allo stato, attribuire ai comuni ricadenti nei predetti territori la quota parte del fondo di solidarietà comunale in questione. Pertanto, si prevede che la distribuzione del 10 per cento del fondo di solidarietà comunale avvenga, sulla base dei fabbisogni standard, con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e, sulla base dei criteri generali utilizzati per distribuire il restante 90 per cento del fondo di solidarietà comunale, in relazione ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, senza effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 522-ter assegna per l'anno 2014 ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione da parte dei Comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene stabilito il criterio di riparto del predetto contributo tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della Tasi, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune.

Commi 522-quater - comma 522-quinquies - comma 522-sexies - comma 522-octies – Le disposizioni in esame non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 522-septies –il comma in esame non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che la eventuale maggiore spesa per effetto del ricorso al debito è comunque effettuata all'interno dei vincoli del patto di stabilità interno.

Comma 522-novies – La norma dispone che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale si applicano, se dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200,00.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione ha carattere innovativo ed è, di fatto, complementare rispetto alla vigente normativa in materia e trattandosi in ogni caso di un numero di atti contenuto, si possono stimare minori entrate di importo non superiore a 100 mila euro annui.



Comma 524-bis La disposizione in esame riduce l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 528 - La disposizione è diretta a evitare per l'anno 2014 l'aumento dell'aliquota contributiva pensionistica dal 27% al 28% per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 non iscritti ad altre forme di previdenza né pensionati e limitatamente ai soggetti lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (quindi con esclusione dei soggetti collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto, per i quali l'aliquota contributiva è confermata al 28%).

La disposizione comporta minori entrate contributive pari a 40 mln di euro per l'anno 2014, tenuto conto di un monte retributivo interessato pari a circa 4 mld di euro e di una riduzione di aliquota contributiva per l'anno 2014 di 1 punto percentuale (dal 28% al 27%).

Alle predette minori entrate contributive si provvede mediante riduzione per 40 mln di euro per l'anno 2014 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 529 - La norma dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.

Il Ministero provvederà con le risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente. Pertanto, non si hanno effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 530 - La norma autorizza il rimborso dei debiti maturati nel corso del 2013, per 12 milioni di euro per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Alla relativa copertura si provvede con il fondo degli interventi strutturali di politica economica.

Comma 530-ter - La norma in questione dispone la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni Consip. Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori avvalendosi delle imprese aggiudicatrici della gara consip al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. Tali servizi aggiuntivi potranno



essere effettuati nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto legge n. 69/2013. Si rappresenta che le condizioni contrattuali in essere nell'anno 2013 comportano una spesa annua di euro 465 milioni per dieci mensilità, al netto della somma posta a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a titolo di cassa integrazione guadagni in deroga per i mesi di luglio ed agosto, come previsto dall'Accordo del 14/6/2011 siglato presso lo stesso Ministero.

L'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 dispone che all'acquisto dei servizi si provveda nel limite della spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche.

Lo stipendio annuo al lordo Stato di un collaboratore scolastico supplente annuale è pari ad euro 24.637,11, compresa l'indennità di vacanza contrattuale e tenendo altresì conto del versamento al fondo disoccupazione presso l'INPS e degli oneri derivanti dalla sostituzione in caso di assenza. Ne deriva che il limite di spesa annuo posto dalla norma è pari ad euro $11.851 \times 24.637,11 = 292$ milioni.

La maggiore spesa, di conseguenza, va calcolata per due mesi su dieci. La norma proposta comporta quindi una maggiore spesa per acquisto di servizi, pari ad euro $(465 - 292) \times 2 / 10 = 34,6$ milioni; infatti, sia dove ancora non sono state attivate le convenzioni consip che dove queste ultime sono state attivate e vengono previsti servizi aggiuntivi, il limite di spesa mensile da porre a confronto con quello posto a base della gara consip è dato dal livello di spesa relativo all'anno 2013.

Il predetto onere di 34,6 milioni trova copertura mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'art. 58, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

20 DIC. 2013



NR. 254

20. DIC. 2013 22:14

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
MINORI ENTRATE													
1	9 sexies	1.4031	Lavoratori call center- incentivo stabilizzazione	con	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1	15		Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985	ext	30,0	30,0	30,0						
1	20	1.5002	Società agricole - opzione per la determinazione del reddito su base catastale	t	0,0	32,8	43,7	0,0	32,8	43,7	0,0	32,8	43,7
1	76	6.6 - 1.1916	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente	t	1.548,1	1.688,7	1.688,7	1.548,1	1.688,7	1.688,7	1.548,1	1.688,7	1.688,7
1	76	6.6	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale regionale	t					33,1	33,1		33,1	33,1
1	76	6.6	Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale comunale	t					11,8	9,1		11,8	9,1
1	77		Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	con				1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.000,0	1.100,0	1.200,0
1	80		Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato	t				36,0	115,0	200,0	36,0	115,0	200,0
1	83		Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI	con				70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1	85-86		Aiuto alla crescita economica (ACE)	t		658,5	716,5		658,5	716,5		658,5	716,5
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Irpef, Ires, IVA	t	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	t						5,9			5,9
1	88-95		Rivalutazione dei beni d'impresa - IRPEF e IRES	t									
1	88-95		Rivalutazione dei beni d'impresa - IRAP	t									
1	96-98	1.5006	Riallineamento partecipazioni - IRES	t									
1	96-98	1.5005	Riallineamento partecipazioni - IRAP	t									
1	103-106		Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRES	t		5,0	867,0		5,0	867,0		5,0	867,0
1	103-106		Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	t				410,0	630,0	852,0	410,0	630,0	852,0
1	105-106		Deducibilità variazione riserva sinistri in 5 anni	t	0,0	60,3	113,9	0,0	60,3	113,9	0,0	60,3	113,9
1	107-108		Disposizioni in materia di leasing- IRES	t		216,4	340,0		216,4	340,0		216,4	340,0
1	107-108		Disposizioni in materia di leasing- IRAP	t					5,1	7,1		5,1	7,1
1	109 e 111		Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRES	t		50,2	78,9		50,2	78,9		50,2	78,9
1	109 e 111		Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRAP	t					9,0	13,8		9,0	13,8
1	110 e 111		Esenzione IPT	t				24,0	24,0	18,1	24,0	24,0	18,1
1	117		Iva prestazioni cooperative sociali	t	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
1	118 bis	1.4031	Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zone frontaliere e paesi limitrofi- Addizionali Regionali	t	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
1	118 bis	1.4031	Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zone frontaliere e paesi limitrofi- Addizionali Comunali	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,4	0,3
1	118 bis	1.4031	Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zone frontaliere e paesi limitrofi- IRPEF	t	0,0	43,3	24,8	0,0	43,3	24,8	0,0	43,3	24,8



LEGGHE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	124	7.41	Sospensione contributi previdenziali e premi assicurativi - art. 1, c. 255, legge n. 311/2004	con						3,6				3,6
1	180		Sentenza Corte costituzionale n 116 - Restituzione contributo perequazione pensioni alte (enti vari)	t				20,0	60,0		20,0	60,0		
1	184		A agevolazioni gasolio agricoltura	t	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0	
1	322		Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016 (effetti fiscali)	t	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0	
1	323-324		Liquidazione buonauscita dipendenti pubblici (effetti fiscali)	t	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0	
1	325		Contributo solidarietà pensioni elevate (effetti fiscali)	t	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
1	326 quater	1.5008	Accelerazione incremento aliquota contributiva iscritti a gestione separata e già iscritti ad altre forme di previdenza - effetti fiscali	t	12,0	59,0	0,0	12,0	59,0	0,0	12,0	59,0	0,0	
1	327	4.2000/59	Effetti fiscali esenzione dei congedi e permessi L104/92 dalla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipato	t	0,5	1,0	1,3	0,5	1,0	1,3	0,5	1,0	1,3	
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - IRPEF	t		207,3	118,4		207,3	118,4		207,3	118,4	
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale regionale	t					5,0	5,0		5,0	5,0	
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	t					1,8	1,4		1,8	1,4	
1	418-419		A agevolazione piccola proprietà contadina	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1	429	sub. 4.2000/66	Differimento incremento prelievo prodotti da fumo	t	17,0			17,0			17,0			
1	430		Incremento di 0,6 centesimi al litro delle accise sui carburanti per autotrazione dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (effetto netto)	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	431-432		Esenzione interventi sostegno Fondo interbancario tutela dei depositi -RITD	t	2,6	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	2,6	1,5	1,5	
1	433-434-433bis		Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- IRPEF	t	1,6	2,8	2,7	1,6	2,8	2,7	1,6	2,8	2,7	
1	433-434		Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- Addizionali Locali	t					0,1	0,1		0,1	0,1	
1	435-436		Rinnovo programma agevolativo emulsioni	t	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1	502		Disposizioni in materia immobiliare	t				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
1	502		Soppressione maggiorazione Tares - Minori accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	ext	52,4	52,4	52,4							
1	505, lett. d bis)	1.4009	Imu - Fabbricati rurali ad uso strumentale	t	0,0	0,0	0,0	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5
1	lett. d bis) e 505quinto	1.4009	Imu - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comuni delle altre autonomie speciali)	ext	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-IRPEF e IRES	t	468,7	167,4	267,8	468,7	167,4	267,8	468,7	167,4	267,8	
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-Addizionale Regionale	t				4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-Addizionale Comunale	t				2,1	1,4	1,6	2,1	1,4	1,6	
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Ires e Irpef	t	234,3			234,3			234,3			
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Add. Regionale	t				2,4			2,4			
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Add. Comunale	t				1,1			1,1			
1	522	19.0.1000	Detrazioni TASI - RSO e RSS	t				500,0			500,0			
1	522 novies	1.4025	Imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa su trasferimenti gratuiti di beni nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti	t	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	528		Art.1 c. 79 Legge n. 247/2007 - aliquota contributiva al 27 per cento lavoratori gestione separata	c				40,0			40,0			



NR. 254

20. DIC. 2013-22:14

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
TOTALE MINORI ENTRATE					2.933,7	4.852,3	6.344,3	6.080,8	7.961,5	9.807,9	6.080,8	7.961,5	9.807,9
MAGGIORI ENTRATE													
1	77		Riduzione dei premi e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (effetti fiscali)	t		389,0	257,0		389,0	257,0	0,0	389,0	257,0
1	89		Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI (effetti fiscali)	t		30,0	17,0		30,0	17,0	0,0	30,0	17,0
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Irpef, Ires e IVA	t	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	t				6,2	66,0	11,7	6,2	66,0	11,7
1	88-95		Rivalutazione dei beni d'impresa - imposta sostitutiva	t	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8
1	96-98	1.5006	Riallineamento valori impliciti partecipazioni	t	750,0	350,0	350,0	750,0	350,0	350,0	750,0	350,0	350,0
1	102	6.1000	Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni a destinazione agricola - art. 2, c.2 DL n. 282/2002	t	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0
1	105-106		Deducibilità variazione riserva sinistri in 5 anni	t	58,2			58,2			58,2		
1	103-106		Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari	t	2.634,0			2.634,0			2.634,0		
1	109 e 111		Imposta registro su cessioni contratti	t	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8	620,8
1	110 e 111		Esenzione IPT - IRPEF/IRES	t		9,2	5,2		9,2	5,2		9,2	5,2
1	110 e 111		Esenzione IPT - IRAP	t					1,8	1,0		1,8	1,0
1	119 bis e ter	1.5006	Determinazione reddito d'impresa soggetti operanti nel settore della pubblicità on-line - Ires	t	119,9	80,5	88,6	119,9	80,5	88,6	119,9	80,5	88,6
1	119 bis e ter	1.5006	Determinazione reddito d'impresa soggetti operanti nel settore della pubblicità on-line - Irapp	t	0,0	0,0	0,0	18,0	11,5	12,7	18,0	11,5	12,7
1	120	6.5000	Detassazione salari di produttività anno 2014	t	2,0	5,0		2,0	5,0		2,0	5,0	
1	178 quater	1.4031	Transfer pricing - IRAP	t	0,0	0,0	0,0	148,0	80,0	80,0	148,0	80,0	80,0
1	189	9.2000	Art. 12 Legge n. 910/1966 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato - Fondo meccanizzazione agricola	ext	5,0								
1	229	9.0.1000	Versamento contabilità speciale di cui al Dl n. 74/2012, art. 2, c.6	ext	12,1	5,3							
1	256		Dismissione immobili	k	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0			
1	269		Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	t				0,0	82,6	192,6	0,0	82,6	192,6
1	272	6.5000	Minore utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, c. 482 L. n. 228/2012 (detassazione dei salari di produttività) anno 2013	t	95,0			95,0			95,0		
1	288		Variazione aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti	t		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0
1	306		Riduzione compensi avvocati PA	ext	7,3	7,3	7,3						
1	320		Riduzione livello finanziamento fabbisogno sanitaria (effetti pubblico impiego) - Trento, Bolzano, FVG	ext		21,2	23,9						
1	325		Contributo solidarietà pensioni elevate	con				93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
1	326 quater	1.5008	Accelerazione incremento aliquota contributiva iscritti a gestione separata e già iscritti ad altre forme di previdenza	con	0,0	0,0	0,0	122,0	184,0	0,0	122,0	184,0	0,0
1	327		Effetti fiscali esenzione dei congedi e permessi L104/92 dalla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipato	t	1,0	2,0	2,6	1,0	2,0	2,6	1,0	2,0	2,6
1	346-349		Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni	ext	560,0								
1	350-351		Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano e Sicilia	ext	193,3								
1	384		Visto di conformità imposte dirette e IRAP	t				460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0



LEGGI DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta	t	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	t				4,3	9,5	9,5	4,3	9,5	9,5
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	t				1,6	3,0	2,6	1,6	3,0	2,6
1	391	1.4031	Incremento imposta di bollo su comunicazioni strumenti finanziari da 1,5 a 2 per mille	t	1.118,2	627,0	627,0	1.118,2	627,0	627,0	1.118,2	627,0	627,0
1	392		Imposte sul valore prodotti e strumenti finanziari estero-IVA/E al 2 per mille	t	0,0	7,4	3,7	0,0	7,4	3,7	0,0	7,4	3,7
1	393		Regime fiscale di attrazione Europea	t	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
1	393		Distretti produttivi e reti di imprese	t	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	393		Abrogazione esenzione plusvalenze reinvestite	t	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del Dl 138/2011)	t		275,4	275,4		275,4	275,4		275,4	275,4
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del Dl 138/2011) - IRPEF	t									
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del Dl 138/2011) - Addizionale comunale	t									
1	416-417		Aumento diritti di notifica	t	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
1	419		Incremento dell'imposta di registro per trasferimento terreni per i rentier	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
1	430		Incremento di 0,6 centesimi al litro delle accise sui carburanti per autotrazione dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (effetto netto)	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	437-439		Concessioni di gioco per la raccolta del Bingo	ent	40,0			40,0			40,0		
1	505 quater	1.4009	Riduzione agevolazione gasolio agricoltura (Art. 1, c. 517, L. n. 228/2012)	t	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	522 - lett. b)		Versamento IMU comunale per finanziamento Fondo solidarietà comunale	ent	572,0	4.717,9	4.717,9						
1	522 - lett. g)		Conferma a regime (dal 2015) dell'IMU e conseguentemente della riserva erariale per gli immobili classificati nel gruppo catastale 0	t		4.666,0	4.666,0						
1	506 - 522, lett. i)		Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	ent		293,3	293,3						
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013)	t	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	t				13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	t				5,3	4,1	4,1	5,3	4,1	4,1
			TOTALE MAGGIORI ENTRATE		9.189,8	17.802,0	21.038,1	8.712,4	9.100,4	12.710,8	8.712,4	8.600,4	11.710,8
			MINORI SPESE										
			- Minori spese correnti		4.377,3	12.528,8	13.872,5	3.175,4	5.145,4	7.144,7	3.175,4	5.145,4	7.144,7
1	2-3		Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	c	733,9	733,9	733,9						
1	9 ter	1.3440	Fondi Europei	c	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0
1	47 ter	1.4031.4	Società di servizi marittimi	c	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
1	60 quater-326quinquies-169bis-178octies-309bis-327ter-433bis-505ter-524bis	1.5004-1.5008-1.5014-1.4031-1.5026-1.5028-1.1142-1.4009-1.3419	Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica	c									



LEGGHE DI STABILITA' 2014-2016

(Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziere			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	87			Debitazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	c	6,2	66,0	11,7						
1	110 e 111	4.2000		Esenzione IPT IRAP	c	0,0	1,8	1,0						
1	119 bis e ter	1.5006		Determinazione reddito d'impresa soggetti operanti nel settore della pubblicità on-line - Irapp	c	18,0	11,5	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	127 sexies	1.5008		Fondo per ulteriori interventi lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica	c	4,0	12,0	35,0	4,0	12,0	35,0	4,0	12,0	35,0
1	130 bis	1.4032		Riduzione fondo di solidarietà Comunale	c	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
1	132bis-134 bis	1.2273-1.5010		Riduzione fondo sociale per l'occupazione e formazione	c	18,5	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
1	178 quater	1.4031		Transfer pricing- IRAP	c	148,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	189	9.2000		Riduzione fondo legge n. 910/1986, art. 6	c				5,0			5,0		
1	200			Rappresentanze diplomatiche all'estero	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1	225 bis	1.4010		Riduzione del fondo nazionale integrativo per i comuni montani	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	259			Riduzione investimenti difesa nazionale	c					100,0	100,0		100,0	100,0
1	261-264			Election day	c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1	266-267	10.2000		Garante del contribuente	c	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,187	0,181	0,182
1	268			CAAF	c		6,0	10,6		6,0	10,6	0,0	6,0	10,6
1	269			Soppressione Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	c	0,0	82,6	192,6						
1	270			Fondo affitti	c	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8
1	271	9.9000		Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione	c	15,0			7,7			7,7		
1	271 bis	1.5021		Chiusura della Gestione Liquidatoria ad opera del Commissario Liquidatore del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali	c	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8	0,0	7,8	7,8
1	285			Accantonamenti lineari spese Ministeri (Spending review)	c					108,7	260,9		108,7	260,9
1	287			Patto di stabilità Regioni - (PSI- spending review)	c					344,0	344,0		344,0	344,0
1	289			Riduzione trasferimenti correnti a imprese Stato	c	45,2	57,9	58,7	45,2	57,9	58,7	45,2	57,9	58,7
1	290	25.tab.c.11 e 7.1000/1 testo-1.3366		Riduzione consumi intermedi	c	152,0	151,3	151,3	152,0	151,3	151,3	152,0	151,3	151,3
1	301-304			Definanziamento IVC periodo contrattuale 2015-2017	c	0,0	300,0	440,0	0,0	213,8	313,7	0,0	213,8	313,7
1	305			Trattamento accessorio pubblico impiego	c	0,0	211,4	208,5	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0
1	306			Riduzione compensi avvocati PA	c				9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
1	307-310			Limitazioni turn over (senza Corpi di polizia)	c	0,0	10,1	93,3	0,0	6,2	53,7	0,0	6,2	53,7
1	309-ter	1.3408		Fondo attuazione contratti delle amministrazioni art. 3. C. 155 l. n. 350/2003	c	100,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0
1	310 bis	1.5027		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 comma 4 bis del DL n. 39/2009- Esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del corpo nazionale vigili del fuoco	c	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,4
1	318			Indennità servizio all'estero-ISE	c	10,0	20,0	20,0	9,0	18,0	18,0	9,0	18,0	18,0
1	319			Spese viaggio familiari Mae	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	320			Riduzione livello finanziamento fabbisogno sanitario (effetti pubblico impiego)	c		518,8	586,1		300,0	340,0		300,0	340,0
1	322			Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016	c	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0
1	323-324			Liquidazione buonuscita dipendenti pubblici	c	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0
1	325			Contributo solidarietà pensioni elevate	c	93,0	93,0	93,0						
1	326 quater	1.5008		Accelerazione incremento aliquota contributiva iscritti a gestione separata e già iscritti ad altre forme di previdenza	c	122,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	328-332			Patto di stabilità Regioni - PSI	c				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
1	335			Riserve erariali Regioni a Statuto Speciale	c	306,0	1.026,0	836,0						
1	338 bis	1.5013		Riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale	c	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



M.R. 254
20. DIC. 2013 22:15

P. 74
N.R. 254

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	350-351		Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni Valle d'Aosta e Sardegna	c	46,7									
1	354		Patto stabilità interno EELL (PSI - spending review)	c						344,0				344,0
1	384		Visto di conformità imposte dirette e IRAP	c	460,0	460,0	460,0							
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	c	4,3	9,5	9,5							
1	385-386		Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	c	1,6	3,0	2,6							
1	387-390		Riduzione crediti d'imposta	c	338,3	278,4	279,1	135,3	185,6	186,1	135,3	185,6	186,1	
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del OI 138/2011) - Addizionale comunale	c										
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	c	13,9	13,9	13,9							
1	511		Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	c	5,3	4,1	4,1							
1	506 - 522, lett. i)		Accantonamenti Valle d'Aosta	c		35,0	35,0							
1	522, lett. f)		Soppressione fondo sperimentale di equilibrio	c		1.836,0	1.889,0							
1	522, lett. i)		Soppressione compartecipazione comunale IVA	c		3.024,0	3.024,0							
1	522, lett. f)		Soppressione trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	c		779,0	779,0							

20. DIC. 2013 22:16



LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.													
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016											

LEGGI DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	77		Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Riduzione trasferimento Inail	c	500,0	600,0	700,0							
1	80		Deduzione Irap su cui lavoratori assunti a tempo indeterminato (FSM)	c	36,0	115,0	200,0							
1	83		Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASP	c	70,0	70,0	70,0							
1	87		Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	c			5,9							
1	88-95		Rivalutazione dei beni d'impresa - IRAP	c										
1	96-98	1.5006	Riallineamento valori impliciti partecipazioni - credito d'imposta	c	451,2	210,5	210,5	451,2	210,5	210,5	451,2	210,5	210,5	
1	96-98	1.5006	Riallineamento valori impliciti partecipazioni - IRAP	c										
1	103-106		Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	c	410,0	630,0	852,0							
1	107-108		Disposizioni in materia di leasing- IRAP	c		5,1	7,1							
1	109 e 111		Imposta registro su cessioni contratti locazione finanziaria- IRAP	c		9,0	13,8							
1	110 e 111		Esenzione IPT	c	24,0	24,0	18,1							
1	112-116		DTA - Crediti di imposta	c	33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3	33,7	41,0	48,3	
1	118 bis	1.4031	Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zona frontaliere e paesi limitrofi- Addizionali Regionali	c	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	118 bis	1.4031	Reddito oltre l'importo di 6.700 euro lavoratori dipendenti zona frontaliere e paesi limitrofi- Addizionali Comunali	c	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	120	6.5000	Fondo partecipazione lavoratori al capitale e agli utili delle imprese	c	2,0	5,0		2,0	5,0		2,0	5,0		
1	122		Incremento fondo sociale per l'occupazione - ammortizzatori in deroga	c	600,0			360,0				360,0		
1	124	7.41	Sospensione contributi previdenziali e premi assicurativi - art. 1, c. 255, legge n. 311/2004	c			3,6							
1	126 bis	1.4031	Contributo a favore Istituto riabilitazione e formazione ANMIL	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	126-127quinquies	1.5008	Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica- modifica all'art. 1, c. 234 legge n. 228/2012	c	252,0	312,0	248,0	252,0	312,0	248,0	252,0	312,0	248,0	
1	128		Fondo per le non autosufficienze	c	275,0			0,0				0,0		
1	129	Sub 4.2000/82	Fondo per le non autosufficienze	c	75,0									
1	130		Rifinanziamento fondo minori non accompagnati	c		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
1	130 bis	1.4032	Fondo minori stranieri non accompagnati	c	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
1	130 ter	1.4031	Fondo asilo immigrati	c	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
1	131		Cinque x mille	c	400,0			400,0			400,0			
1	132	15.010	Lavori socialmente utili	c	126,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	126,0	0,0	0,0	0,0
1	132 novies	1.4031	Fondo per le politiche attive del lavoro-Contratti di ricollocazione	c	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0	20,0	15,0	20,0	20,0	
1	133		Art. 81, c. 29 DL 112/2008 - Fondo esigenze cittadini meno abbienti	c	290,0	40,0	40,0	290,0	40,0	40,0	290,0	40,0	40,0	
1	134		Rifinanziamento Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere	c	10,0	10,0	10,0	3,0	5,0	10,0	3,0	5,0	10,0	
1	134 bis	emend 1.2273	Rifinanziamento fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri	c	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
1	136	7.1000/1 (testo 2)	Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	136 bis	1.4031	Gaslini- Genova	c	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	137		Mobilità sanitaria internazionale	c	121,0			121,0			121,0			
1	138		Indennizzo a favore soggetti danneggiati da trasfusione	c	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0		
1	139		Rifinanziamento Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti- Agea	c	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
1	142	7.1000/3 (testo 2)	Centro di coordinamento sugli screening neonatali (Age.Na.s.)	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0



LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	9quinquies-20-119quater-161-249-143-244-274-526-530-178octies-271bis-60quater-326quinquies-169bis-178octies-309bis-327ter-433bis-505ter-524bis	9.9000-6.1030-1.221-1.3440-1.5002-1.5006-1.4031-1.5021-1.5004-1.5008-1.5014-1.4031-1.5026-1.5028-1.1142-1.4009-1.3419	Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica	c	39,0	296,2	134,2	39,0	296,2	134,2	39,0	296,2	134,2
1	162	3.14-9.9000-19.0.1000	Missioni di Pace	c	614,0			614,0			614,0		
1	162 bis	1.4031	Istituzione contingenti Corpi civili di Pace- Corpo volontario	c	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1	165		Fondo per il finanziamento ordinario delle Università	c	150,0			150,0			150,0		
1	165 bis	1.4031	Collegi universitari	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	165 ter	1.4031	Interventi per il diritto allo studio Universitario- Fondo integrativo statale	c	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	166	9.8000 testo 2	Scuole non statali	c	220,0			100,0			100,0		
1	167		Misure a sostegno dell'editoria	c	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0	30,0
1	167 bis	1.4031	Sostegno dell'emittenza televisiva locale	c	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
1	168		Flotta aerea antincendio del Corpo nazionale Vigili del Fuoco	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	169		Strade sicure Forze Armate	c	41,4			21,1			21,1		
1	170	9.9000	Rifinanziamento fondo tenuta in efficienza strumento militare	c	30,0			30,0			30,0		
1	171		Assunzione 11 procuratori dello Stato	c	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1	172		Fondo di funzionamento Carabinieri	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	173	9.141	Attività di promozione sociale e tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche	c	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	173 bis	1.630	Fondo per la celebrazione del 60° anniversario della Resistenza e della Guerra della Liberazione	c	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
1	174		Semestre di Presidenza UE	c	66,0	2,0		56,0	12,0		56,0	12,0	
1	176		Fondo funzionamento Istituto Mediterraneo di ematologia (IME)	c	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
1	177 bis	1.413	Funzionamento del Polo Tattile Multimediale - Convenzione Biblioteca italiana per ciechi	c	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
1	178		Agenzie fiscali (entrate e dogane)	c	100,0			100,0			100,0		
1	179	9.9000	Revisione Catasto	c	5,0	40,0	40,0	3,0	15,0	35,0	3,0	15,0	35,0
1	180	9.9000	Sentenza Corte costituzionale n 116 - Restituzione contributo perequazione pensioni alte (exati vari)	c	20,0	60,0							
1	181		Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorso	c	18,6	25,3	31,2	9,5	12,9	15,9	9,5	12,9	15,9
1	181 bis	1.4031	Permute immobili destinati a Carceri e Uffici giudiziari	c	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
1	186 lett. a)	Sub 4.2000/58	Elezioni rinnovo Comites e Cgie	c	2,0			2,0			2,0		
1	186 lett. b)	Sub 4.2000/58	Interventi a sostegno corsi di lingue e cultura italiana all'estero	c	1,0			1,0			1,0		
1	186 lett. c)	Sub 4.2000/58	Assistenza italiani all'estero indigenti	c	0,6			0,6			0,6		
1	186 lett. d)	Sub 4.2000/58	Museo dell'emigrazione italiana	c	0,2			0,2			0,2		
1	186 lett. e)	Sub 4.2000/58	Agenzie specializzate servizi stampa italiani all'estero	c	0,2			0,2			0,2		
1	186 lett. f)	Sub 4.2000/58	Contributi a favore della stampa italiana all'estero - Art. 1bis, dl n. 63/2012	c	1,0			1,0			1,0		
1	189	9.2000	Emergenza batterio Xylella fastidiosa	c	5,0			5,0			5,0		
1	190 ter	1.2164	Centro di documentazione ebraica contemporanea	c	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
1	191	4.174	Fondo per le esigenze indifferibili	c	24,3			24,3			24,3		



20. DIC. 2013-22:17

LEGGI DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	193		Centro di produzione Spa	c	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
1	193 bis	1.4031	Organizzazione mondiali campionati di pallavolo	c	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
1	195	9.3000	Recupero lettere, materiali, documenti storici I° guerra mondiale	c	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1	196		Normativa	c	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0
1	198		Progetto x-leges	c	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
1	203	9.1000	Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO)	c	3,0			3,0			3,0		
1	204 quater	1.4031	Distretti- costo energia	c	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0
1	207 bis	1.4031	Orchestra virtuosi Italiani di Verona	c	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
1	222	9.0.1000	Proroga contratti di lavoro a tempo determinato al 31.12.2014 - L'Aquila e comuni del cratere	c	0,5			0,26			0,26		
1	226	9.0.1000	Eventi sismici regione Molise 2002	c				5,0			5,0		
1	227	9.0.1000	Regione Emilia Romagna - sisma 2012	c				20,5			20,5		
1	227	9.0.1000	Regione Lombardia e Veneto - emergenze ambientali	c				5,0			5,0		
1	228	9.0.1000	Regione Emilia Romagna - contributo di solidarietà	c				10,0			10,0		
1	229	9.0.1000	Differimento rate mutui scadenti negli esercizi 2013 e 2014 ai Comuni di cui al Dl 83/2012	c	12,1	5,3		12,1	5,3		12,1	5,3	
1	233-ter	1.3366	Istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012	c	0,0	0,3	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2



LEGGI DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	246	Mni-Maxi	Policlinico gemelli	c	50,0	35,0	35,0	50,0	35,0	35,0	50,0	35,0	35,0
1	247	Mni-Maxi	Bambini Gesù	c	30,0			30,0			30,0		
1	253 bis	1.4031	Orchestra Mediterraneo - Teatro San Carlo	c	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
1	275	1.5015	Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali	c	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
1	282	10.172	Monitoraggio costi standard	c	4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
1	282 bis	1.4031	Specializzandi in medicina	c	30,0	50,0	50,0	21,6	36,0	36,0	21,6	36,0	36,0
1	288 septies	1.5023	Studi e ricerca spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici	c	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	307-310		Assunzioni personale corpo di Pblizia e GF	c	51,5	126,0	126,0	26,8	64,1	64,1	26,8	64,1	64,1
1	309-ter	1.3408	Personale comparto sicurezza	c	100,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0
1	310 bis	1.5027	Personale Corpo nazionale vigili del fuoco	c	0,1	0,1	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
1	317 bis	1.4031	Trasferimento risorse e funzioni di Buonitalia Spa all'agenzia di promozione all'Estero	c	1,5	1,5	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1	321	11.100	assunzione cittadini alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica	c	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	326 ter	1.2183	Indennizzo per cessazione attività commerciale	c	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
1	327	4.2000/59	Esenzione dei congedi e permessi L104/92 dalla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipato	c	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0
1	327 bis	1.5028	Assegno coniugi e figli di portatori invalidità vittime del terrorismo	c	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3	0,4
1	338 bis	1.5013	Incremento compartecipazione accisa sui tabacchi - Friuli Venezia Giulia	c	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	389		Autotrasporto	c	326,0			110,0			110,0		
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del Dl 138/2011) - Addizionale regionale	c		5,0	5,0						
1	400		Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del Dl 138/2011) - Addizionale comunale	c		1,8	1,4						
1	433-434		Modifica disposizione tasso di cambio Campione d'Italia- Addizionali Locali	c		0,1	0,1						
1	502		Soppressione maggiorazione Tares - Fondo solidarietà comunale	c	943,0	943,0	943,0						
1	502		Soppressione maggiorazione Tares - Valle d'Aosta	c	4,6	4,6	4,6						
1	lett. d bis) e 505quinq	1.4009	Imu - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comuni delle RSO e di Sicilia e Sardegna)	c	110,7	110,7	110,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	lett. d bis) e 505quinq	1.4009	Imu - Fabbricati rurali ad uso strumentale (Comuni delle altre autonomie speciali)	c	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-Addizionale Regionale	c	4,9	4,9	4,9						
1	509		Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)-Addizionale Comunale	c	2,1	1,4	1,6						
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Add. Regionale	c	2,4								
1	510		Incremento deducibilità dal 20 al 30 per cento Imu fabbricati strumentali - Add. Comunale	c	1,1								
1	522	19.0.1000	Aumento Fondo solidarietà comunale per detrazioni TASI - RSS e RSO	c	500,0								
1	522 - lett. b)		Fondo solidarietà comunale	c	572,0	5.604,1	5.604,1						
1	528		Art.1 c. 79 Legge n. 247/2007 - aliquota contributiva al 27 per cento lavoratori gestione separata	c	40,0								
1	530		Estinzione debiti Miur - rapporti convenzionali di cui all'art. 9, c. 15bis, Dl n. 78/2010	c	12,0			6,1			6,1		



N. 234

20. DIC. 2013 22:18

LEGGI DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			In debbitamento netto P.A.		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
					2.543,7	2.467,1	2.719,6	3.411,7	1.197,1	1.274,6	3.316,7	1.062,1	1.069,6
			- Maggiori spese in conto capitale										
1	5		FSC programmazione 2014-2020	k	50,0	500,0	1.003,0	10,0	50,0	200,0	10,0	50,0	200,0
1	11		Contratti di sviluppo Art. 43 D.L. 25/06/2008 n.112, convertito dalla L. 6/08/2008, n.133 - Settore industriale e turistico	k	50,0	50,0	100,0	20,0	50,0	100,0			
1	12		Fondo crescita sostenibile	k	100,0	50,0		50,0	50,0	50,0			
1	13		Rifinanziamento Fondo istituito dall'art. 2 della legge 394/81 interventi internazionalizzazione delle imprese italiane finanziamenti agevolati per lo svolgimento di programmi di inserimento su nuovi mercati e di studi di fattibilità/assistenza tecnica e per il sostegno della patrimonializzazione delle PMI - SIMEST	k	50,0			25,0	25,0				
1	14	3.2000	Simest	k					20,0	20,0		20,0	20,0
1	15		Rassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985	k				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1	21	3.2000	Flotta navale	k	40,0	150,0	290,0		10,0	55,0			
1	22	3.2000	Programmi ricerca e sviluppo l. n. 808/85	k	30,0	40,0	40,0		7,0	20,0		7,0	20,0
1	22	3.2000	Progetti innovativi in campo navale	k	5,0	5,0	5,0		1,5	4,0		1,5	4,0
1	25	1.5004	T.E.T.R.A	k	30,0	70,0	70,0	0,0	55,0	70,0	0,0	55,0	70,0
1	31 lett. C)	3.1000(testo2) relatori	Fondo garanzia prima casa	k	220,0	220,0	200,0	7,0	10,0	10,0	7,0	10,0	10,0
1	32	3.1000(testo2) relatori	Fondo di garanzia piccole e medie imprese	k	200,0	200,0	200,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1	33ter	1.4031	Artigianato digitale	k	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
1	40	4.1030-4.1000/2	ANAS manutenzione straordinaria anno 2014	k	335,0	150,0		335,0	150,0		335,0	150,0	
1	41		ANAS Salerno - Reggio Calabria completamento asse autostradale	k	50,0	170,0	120,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
1	43	4.1000	MOSE	k	151,0	100,0	71,0	151,0	100,0	71,0	151,0	100,0	71,0
1	44		Manutenzione straordinaria RFI annualità 2014 (contratto di servizio 2012-2014)*	k	500,0			500,0			500,0		
1	45		RFI Cancello-Frasco Telesino Napoli - Bari	k		50,0	50,0		40,0	50,0		40,0	50,0
1	47		RFI Brescia-Verona - Padova e Napoli Bari	k		120,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
1	47 bis	1.4031	Traghetti veloci	k	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
1	47 ter	1.4031.4	Traghetti veloci	k	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
1	49		RFI Adeguamento tracciato e velocizzazione asse ferroviario adriatico	k	50,0	150,0	150,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
1	50	3.1000(testo2) relatori	Acquisto materiale rotabile ferro-gomma- vaporetti e ferry boat	k	300,0	100,0	100,0	135,0	100,0	100,0	135,0	100,0	100,0
1	52 bis	1.4031	Incremento fondo Piattaforma logistica-nazionale (l. n. 244/2007, art.2, comma 244)	k	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0
1	57	Sub 4.2000/61	Tratta autostradale A4 Quarto d'Albino-Villesse Gorizia	k	30,0	100,0		30,0	100,0		30,0	100,0	
1	58		Sviluppo di infrastrutture fisiche a banda larga ed ultralarga	k	20,8			20,8			20,8		
1	59		Completamento pagamento opere ex AGENSUD	k	80,0	70,0		80,0	70,0		80,0	70,0	
1	60 bis	1.5004	Expò 2015 - infrastrutture e servizi Forze di polizia	k	34,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0
1	60 bis	1.5004	Expò 2015 - infrastrutture e servizi Vigili del fuoco	k	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
1	63	4.174	Fondo funzionamento capitanerie di porto	k	0,5	14,0	14,0	0,5	14,0	14,0	0,5	14,0	14,0
1	64	4.174	Contributo GDF (controste evasione fiscale, immigrazione clandestina, ecc.)	k	5,0	30,0	50,0	3,0	17,0	40,0	3,0	17,0	40,0
1	65	4.174	Fiera di Verona	k	5,0			5,0			5,0		
1	66		Interventi straordinari difesa suolo	k	30,0	50,0	100,0		20,0	40,0		20,0	40,0
1	68		Rifiuti e bonifiche (bonifica discariche)	k	30,0	30,0			10,0	20,0		10,0	20,0
1	69	5.90	Diritto di prelazione acquisto isola di Budelli	k	3,0			3,0			3,0		
1	69 bis e ter	1.4031	Aree marina protetta Grotte di Ripalta e Capo Milazzo	k	0,5	1,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	1,0	0,0
1	69 bis e ter	1.4031	Aree marine protette legge n. 93/2001 art. 8	k	0,2	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7
1	69 ter	1.4031.35	Infrastrutture Capitanerie di Porto	k	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0



20. DIC. 2013 22:18

NR. 254

LEGGE DI STABILITA' 2014-2016

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	Num. Emend.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	71	5.0.1000(testo 2)relatori	Interventi a favore della regione Sardegna per alluvione Novembre 2013	k				23,5			23,5			
1	144-145	7.2000	Anagrafe nazionale degli assistiti - Ana	k	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	
1	164		Sisma del Pollino (esclusione PSI)	k	7,5	7,5		3,0	9,5	2,5	3,0	9,5	2,5	
1	190 bis	1.2164	Fondazione memoriale della Shoah di Milano	k	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	
1	192		Fondo impianti pratica sportiva	k	10,0	15,0	20,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	
1	194	9.3000	Celebrazione centenario I° guerra mondiale	k	8,0	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0	
1	219	9.4000	Minoranza linguistica slovena	k	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
1	220	9.0.1000	Fondo ricostruzione zone interessate da eventi emergenziali pregressi	k	26,5			26,5			26,5			
1	224e 225	9.0.1000	Fondo emergenze nazionali	k	32,0			32,0			32,0			
1	248	Sub 4.2000/63	Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio	k	30,0			30,0			30,0			
1	250	Sub 4.2000/64	Fondo compensazione contributi pluriennali	k				190,0			190,0			
1	357		Affentamento patto di stabilità enti locali	k				1.000,0			1.000,0			
1	358	Sub 4.2000/65	Campione d'Italia	k				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
1	366		Esclusione vincolo patto di stabilità per pagamenti debiti pregressi enti locali	k				500,0			500,0			
1	393		Espunzione credito di imposta a favore PMI per la ricerca scientifica dall'Elenco 2	k		5,5	5,5		3,0	3,0		3,0	3,0	
			TOTALE MAGGIORI SPESE		11.882,6	13.031,1	13.273,1	7.691,8	2.659,8	2.372,4	7.596,8	2.524,8	2.167,4	
			TOTALE ONERI		14.816,3	17.883,3	19.617,4	13.772,6	10.621,2	12.180,3	13.677,6	10.486,2	11.975,3	
			TOTALE COPERTURE		14.091,9	30.710,4	35.272,4	12.199,5	14.483,6	19.821,3	12.199,5	14.483,6	19.821,3	
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO		-724,4	12.827,0	15.655,0	-1.573,1	3.862,4	7.641,1	-1.478,1	3.997,4	7.846,1	



